

LXXXIII^a TORNATA

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 1925

Presidenza del Presidente **TITTONI TOMMASO**

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Oliveri, Boni, Cusani-Visconti, De Petra, Tivaroni, Tittoni Romolo, Schupfer, Taddei, Frascara, Calleri) Pag. 3507

Oratori:

PRESIDENTE. 3507

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 3513

Comunicazioni del Governo (Concernenti il Gabinetto) 3515

Congedi 3498

Dimissioni (del segretario senatore De Novellis) 3514

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923 fra l'Italia e la Spagna » 3518

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920 » 3540

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'accordo stipulato a Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito suo alla concorrenza di lire italiane quattrocento milioni che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, nonchè del Regio decreto 15 marzo 1924, n. 362, con il quale il Regio governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito » 3513

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale è data piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardo al trasferimento di sede

delle società, e cioè delle persone giuridiche, commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazione » Pag. 3552

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla convenzione italo-cescoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925 » 3556

« Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'accordo stipulato a Portorose coi Governi dell'Austria, dell'Ungheria, della Romania, dei Serbo-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia allo scopo di facilitare le relazioni postali » 3560

« Conversione in legge del Regio decreto legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno » 3566

(Discussione di):

« Sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima » 3516

Oratori:

DALLOLIO ALFREDO, *presidente dell'Ufficio centrale* 3517

SUARDO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio* 3517

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1° in data 24 dicembre 1923, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920, ed approvazione di due emendamenti alla convenzione stessa; 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207: « Norme per la naviga-

zione aerea»; 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176:
« Concessione dei servizi di trasporto esercitati
con aeromobili » Pag. 3569

Oratori:

DE VITO, *relatore* 3573
MARGHIBRI 3569
MUSSOLINI, *presidente del Consiglio* 3574

« Conversione in legge del Regio decreto 10
aprile 1924, n. 489, che ha dato piena ed intera
esecuzione alla convenzione stipulata a Parigi il
10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repub-
blica francese per la produzione ed il commercio
del seme-bachi da seta » 3590

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* . 3590
REBAUDENGO, *relatore* 3590

— Approvazione di un ordine del giorno — . 3591

(Presentazione di) 3502, 3515

Interpellanze (Annuncio di) 3595

Interrogazioni (Annuncio di) 3595

(Risposte scritte ad) 3600

Messaggi (dei ministri dell'interno e dell'economia
nazionale) 3502

(del Presidente della Corte dei Conti) . . . 3501

Omaggi (Lettura di un elenco di) 3499

Petizioni (Lettura del sunto di) 3499

Relazioni (Presentazione di) 3505, 3515

Saluto al Presidente del Consiglio 3498

Oratori:

PRESIDENTE 3498

MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio* 3498

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . 3594

La seduta è aperta alle ore 15.

(*Entra nell'Aula il Presidente del Consiglio dei ministri salutato da vivissimi e prolungati applausi dei senatori che sorgono in piedi e da grida di: Viva Mussolini.*)

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* per la guerra, la marina e per l'aeronautica, e i ministri delle colonie, dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, l'aeronautica e per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Saluto al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*). Onorevoli senatori, appena si diffuse la notizia del vile complotto, felicemente sventato, contro il Capo del Governo, notizia che, con alto senso patriottico, egli non volle che turbasse la celebrazione della Vittoria, alla quale inneggiò con uno dei suoi più efficaci discorsi, il Senato si affrettò a manifestargli i suoi sentimenti, che erano al tempo stesso di indignazione e di le-
tizia.

Tale manifestazione si è rinnovata oggi all'ingresso nell'Aula dell'onorevole Mussolini ed a me, nel porla in rilievo, è grato associarmi ad essa cordialmente, e porgere il mio fervido augurio all'Uomo che ha dedicato tutto se stesso, incondizionatamente ed appassionatamente, alla prosperità ed alla grandezza d'Italia. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra, la marina, l'aeronautica*. (*Fa cenno agli onorevoli senatori di sedere*). Onorevoli senatori, accolgo con animo vivamente commosso il saluto che mi è stato portato dall'illustre Presidente di questa Assemblea, e vi ringrazio per l'applauso col quale vi siete associati al suo discorso.

Il triste episodio del 4 novembre non ha turbato minimamente la tranquillità operosa e feconda del popolo italiano, nè ha interrotto il ritmo dell'attività governativa (*approvazioni*). Nel frattempo il Governo del Re ha validamente difeso il prestigio e la dignità di quella grande potenza mondiale che è l'Italia (*vivi applausi*), mentre oltre Oceano veniva risolto uno dei più ponderosi problemi che la guerra ci aveva lasciato (*benissimo*).

Io credo, onorevoli senatori, che voi sarete d'accordo con me nel ritenere che questo è l'essenziale; tutto il resto è scoria, che si perde lungo il cammino (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Del Pezzo di giorni 8; Ferrero Di Cambiano di giorni 6; Resta Pallavicini di giorni 30;

Sitta di giorni 1; Abbiate di giorni 8; Della Torre di giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni.

BISCARETTI, *segretario*, legge il sunto delle petizioni.

N. 36. Il sig. Silvino Purpo, ex maresciallo della R. Guardia di finanza, chiede riparazione a torti che egli afferma di avere subiti nel suo servizio.

N. 37. Il sig. Filippo Tempera denuncia alcune pretese incompatibilità di senatori.

N. 38. L'onorevole deputato Barbiellini Amidei fa voti perchè non sia approvato il disegno di legge n. 250 per l'aggregazione integrale dell'ex mandamento di Ottone alla provincia di Genova.

N. 39. Il tenente Dino Miserocchi si duole per la data di anzianità di nomina a sottotenente e tenente in servizio attivo permanente.

N. 40. Il Sindaco di Bobbio trasmette una deliberazione della Giunta municipale di quel comune con cui si fanno voti perchè non sia approvato il disegno di legge n. 250 per l'aggregazione integrale dell'ex mandamento di Ottone alla provincia di Genova.

N. 41. Il Presidente della Deputazione provinciale di Genova fa voti perchè sia approvato il disegno di legge n. 250 per l'aggregazione integrale dell'ex mandamento di Ottone alla provincia di Genova.

N. 42. Il sig. Lugaro Giovanni fa voti per ottenere equo risarcimento di danni prodotti dallo scoppio del forte Sant'Elena al molino da lui diretto.

N. 43. Il sig. Bergonzoni Silvio ed altri dentisti pratici tecnici fanno voti per la tutela dei loro diritti di fronte al disegno di legge per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie n. 128.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Dall'avv. Carmelo Grassi:

1° *Pagine archivistiche.*

2° *Avvenire del diritto internazionale.*

3° *Colonie penitenziarie.*

4° *Storia e ordinamento archivi.*

5° *Unione internazionale amministrativa e la Società delle Nazioni.*

6° *Origine storica del Sigillo.*

7° *Epigrammi.*

8° *Dizionario di scienza della politica.*

9° *I commercianti disonesti.*

10° *Diritto e politica (anno 1920-21).*

11° *Fallimento del diritto internazionale.*

12° *Elogio funebre del cav. L. Licari.*

13° *Trattato della prescrizione penale.*

14° *Sulla punibilità dell'adulterio.*

15° *Il diritto internazionale.*

16° *I problemi del lavoro e la Società delle Nazioni.*

17° *La giustizia e la libertà.*

18° *Il diritto e la legge nel Convivio di Dante.*

19° *Conflitto di leggi.*

20° *Notizie storiche di Motta Camastra.*

21° *Istituzioni di diritto romano.*

22° *Rivista Società Internazionali Intellettuali.*

23° *Atti notarili antichi.*

Direzione Rivista del Comune di Roma « Capitolium ». *Rassegna di attività municipale.* Anno I, 1925, n. 1.

Comm. Graziaparis, Roma: *La pratica delle valutazioni fondiari* (Aut. Ing. Carlo Manaresi).

Sig. T. Mancini: *Problemi e mezzi della nostra penetrazione economica nell'America latina.*

Università « Bocconi », Milano: *La Sicilia nell'economia dell'Italia quale è oggi e quale potrebbe essere* (Ing. E. Vismara).

Colonnello Luigi Ranconi Macchiavelli: *La valorosa brigata « Re » ex-Savoia dal 1624 al 1924* (Cenno storico).

Dott. Paolo Pellegrino, Torino: *Giustizia ed iniquità? Appello alla Società ed alla Storia.*

Ufficio Storico Stato Maggiore Marina, Roma: *Guerra Italo-Turca 1911-12. Cronistoria delle operazioni navali.* Vol. I (Aut. Capit. G. Roncagli).

Senatore Porro: *I ghiacciai italiani.*

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

Direzione della « Gazzetta di Parma »: *La Gazzetta di Parma dal 700 a oggi.*

Onor. deputato E. Sipari: *Manuale del Parco Nazionale d'Abruzzo.*

Deputazione Provinciale di Torino: *Atti dell'anno 1924.*

Comm. Graziaparis, Roma: *Rime di Giuseppe Valentini dedicate al cav. Diego Antonio Diodato Cornovaglia, 1708.*

Dott. E. Bruccoleri: *Studi sul credito agrario.*

Sig. Angelo Santi-Meldola (Forlì):

1° *Sogno di gloria di un poeta diciannovenne nei giudizi della stampa* (Nino Santi).

2° *Sogno di gloria. Pensiero e fantasia.*

Prof. Bonaldo Stringher, Roma: *Banca d'Italia.* Adunanza gen. ordin. degli azionisti del 31 marzo 1925.

Prof. Camillo Manfredoni, Venezia: *Di una presunta carta di Colombo.*

Senatore Marchiafava: *La Crociata.* Rivista della C. R. I.

Senatore Niccolini Pietro: *La prima pagina della storia di Ferrara, 1924.*

Ing. R. Ravà, Commissario danni di guerra: *Le ricostruzioni nelle terre liberate, 1924.*

Prof. Francesco Scandone, Napoli:

1° *L'alta valle del Cadore e le sue costituzioni municipali.* Fasc. I, II e III.

2° *Storia di Avellino dalle origini alla fine della dominazione Longobarda.*

3° *Santa Maria di Ferrara.*

4° *Il Gastaldato di Aquino.*

5° *Per la controversia sul luogo di nascita di S. Tommaso d'Aquino.*

6° *Documenti e congetture sulla famiglia e sulla patria di S. Tommaso d'Aquino.*

Sig. G. Volpe: *Italia e Savoia.*

Sig. Giulio Menini: *Passione Adriatica. Ricordi di Dalmazia, 1918-20.*

Rettore R. Università di Pavia: *L'Università di Pavia e i suoi studi.*

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese: *Relazione al Parlamento sull'andamento dell'Azienda nell'anno 1924.*

Comune di Venezia: *Guerra 1915-1918. Veneziani morti per la patria decorati al valore.*

R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, Venezia: *Tarifa zoe noticia dy pexi e mexure di luogi e tere che s'adovra marcadantia per el mondo.*

Senatore Dallolio Alberto: *Adolfo Albertazzi.*

Generale Cosimo Caruso: *Discorso tenuto per commemorare la battaglia di Adua il 1° marzo 1925.*

Prof. Rosolino Colella, Palermo: *Istituto di clinica per le malattie nervose e mentali della R. Università di Palermo.* (Pubblicazioni varie).

Ing. Mistrorigo, Vicenza: *Un educatore nel XXX° della fondazione dell'Istituto Marco Baggio.*

Ministero delle Comunicazioni: *Servizi a danaro affidati alla posta, 1925.*

Senatore Corrado Ricci:

1° *Adolfo Venturi, festeggiandosi il 15 novembre 1923 nella R. Università degli studi di Roma.*

2° *Sempre per l'arte. Discorso.*

S. E. il senatore Cirraolo: *Vers l'Union internationale contre les calamités.* (Le projet Cirraolo).

R. Università di Pisa:

1° *Scuola d'ingegneria. Annuario 1924-25.*

2° *Statuto e regolamenti (Appendice) 1924-1925.*

Senatore Ginori Conti:

1° *I soffioni boraciferi e l'industria dell'acido borico* (Raffaele Nasini).

2° *Sur l'utilisation industrielle des manifestations thermiques terrestres.*

3° *L'impianto di Lardarello.*

Senatore Porro: *Per servire l'Italia* (Giovanni Bellincioni).

Senatore Luca Beltrami: *Artisti italiani a Mosca al servizio di Ivan III.*

Senatore Luigi Rava: *Per l'infanzia che soffre.*

Senatore Mazziotti: *Montecassino nella sua evoluzione storica* (M. Orza).

Comitato bonifica Italia meridionale e insulare: *L'inizio dell'attività bonificatrice nel mezzogiorno d'Italia.*

Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino: *Vittorio Avondo.* Commemorazione del senatore F. Ruffini.

Fondazione Carnegie: *Relazione annuale 1924.*

Ministero della Guerra, Roma:

1° *La scelta dei piloti per la navigazione aerea, 1925.*

2° *Una missione del Conte di Cavour nell'alto Novarese all'inizio della guerra 1859.*

Monte dei Paschi di Siena: *Il Monte dei Paschi di Siena e le Aziende in esso riunite*. Vol. IX dal 1860 al 1880.

Società Italiana di Beneficenza in Marsiglia: *Un debito sacro. Cenni storici della Società, 1864-1924*.

Messaggi del Presidente della Corte dei Conti

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei Conti circa le registrazioni con riserva eseguite dal 15 maggio al 15 ottobre 1925.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma, 17 giugno 1925.

« In osservanza alla legge 25 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1925.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, 22 giugno 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di giugno 1925.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, 15 luglio 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1925.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, 24 luglio 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva

eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di luglio 1925.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, 31 agosto 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1925.

« Il Presidente.

« PEANO ».

« Roma, 24 settembre 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di agosto 1925.

« Il presidente

« PEANO ».

« Roma, 30 settembre 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1925.

« Il presidente

« PEANO ».

« Roma, 14 ottobre 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di settembre 1925.

« Il presidente

« PEANO ».

« Roma, 21 ottobre 1925.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di settembre 1925.

« Il presidente.

« PEANO ».

« Roma, 15 novembre 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1925.

« Il presidente

« PEANO ».

Messaggi del ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti messaggi del ministro dell'interno:

« Roma, 4 agosto 1925.

« Ai sensi dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, riferibili ai mesi di gennaio-febbraio e marzo 1925, nonché gli elenchi dei decreti di proroga del termine per la ricostituzione dei Consigli provinciali e comunali, e di rinomina dei sindaci relativamente allo stesso periodo di tempo.

« Unisco le relazioni ed i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il Ministro

« FEDERZONI ».

Roma, 29 ottobre 1925.

« Ai sensi dell'art. 253 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, riferibili ai mesi di aprile-maggio e giugno 1925, nonché gli elenchi dei decreti di proroga del termine per la ricostituzione dei Consigli provinciali e comunali, relativamente allo stesso periodo di tempo.

« Unisco le relazioni ed i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il Ministro

« FEDERZONI ».

Messaggio del ministro dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Dal ministro dell'economia nazionale ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 5 agosto 1925.

« L'articolo 14, secondo comma, del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, prescrive che per ogni singolo esercizio questo Ministero deve comunicare al Parlamento il bilancio dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

« In ossequio, pertanto, a tale disposizione, ho il pregio di trasmettere, in duplice copia, il bilancio dell'esercizio 1924 dell'Istituto predetto, corredato dalla relazione del Regio commissario.

« Il Ministro

« BELLUZZO ».

Elenco dei disegni di legge e relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni pervenute alla Presidenza durante l'intervallo dei nostri lavori.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri:

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'art. 133, comma 1, lett. a) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato (246).

Provvedimenti sull'organizzazione degli Uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole (248).

Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato (276).

Estensione agli invalidi delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia ed agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della ultima guerra nazionale (277).

Dal Presidente del Consiglio, ministro ad interim della guerra :

Conversione in legge del Regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale (249).

Dal ministro dell'interno :

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (263).

Conversione in legge del Regio decreto legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e dalle pubblicazioni periodiche (274).

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 luglio, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Disposizioni sulla stampa periodica (275).

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2148 ; riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio Commissario per il comune di Roma (280).

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2183 ; riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma (281).

Dal ministro della giustizia e affari di culto :

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'art. 15 del Regio decreto legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra (265).

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto, alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925 (266).

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con

funzioni di segretari e vice-segretari del Ministero della Giustizia e degli affari di culto (267).

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia (268).

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (269).

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi. (270).

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1325 ; per la proroga dei termini nei provvedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi (271).

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (272).

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario (278).

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1621, relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno (279).

Dal ministro delle finanze :

Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-1925 (251).

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette all'importazione temporanea la pasta di legno meccanica (252).

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento ed altri cereali (253).

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 agosto 1924, n. 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino e del Regio decreto legge 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle paste di frumento (254).

Conversione in legge dei Regi decreti, n. 1320 del 28 agosto 1924; n. 1462 del 25 settembre 1924; n. 1648 del 20 ottobre 1924, che provvedono alla sistemazione dei divieti di importazione e di esportazione delle merci (255).

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea (256).

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1461, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea (257).

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia (258).

Conversione in legge del Regio decreto legge 26 dicembre 1924, n. 2134 che proroga la riduzione del dazio e la esenzione della tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli (259).

Conversione in legge del Regio decreto legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali nonchè i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo (260).

Conversione in legge dei Regi decreti legge : 1) 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative; 2) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento, ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle (261).

Acquisto delle saline di Cervia e terreni interposti appartenenti a privati proprietari (293).

Dal ministro della pubblica istruzione :

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alle direzioni didattiche e concorso a posti di direttore didattico governativo (282).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana (283).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923, al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (284).

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena (285).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli (286).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di L. 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia Università della Regia Scuola di ingegneria di Padova (287).

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi Istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra (288).

Dal ministro dei lavori pubblici :

Conversione in legge dei decreti 19 ottobre 1919, numero 455 e 19 giugno 1919, n. 1040; e dei Regi decreti legge 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1340; 5 ottobre 1920, n. 1559 e 3 novembre 1921, n. 1667, recanti provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case economiche popolari (234).

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno (235).

Conversione in legge del Regio decreto

20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli (236).

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 maggio 1924, n. 944, che proroga l'applicazione dell'art. 4 del Regio decreto legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per i lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (237).

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A all. al Regio decreto legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie (238).

Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia (239).

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara (240).

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1925, n. 93, che approva le nuove convenzioni con le Società concessionarie delle opere del porto di Napoli (241).

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che abroga il decreto 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative ad opere nei porti di Napoli e di Baia Averno (242).

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549 che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termo-elettrico con utilizzazione di lignite in Berberino di Mugello (Firenze) (262).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105 concernente provvedimenti a favore di cooperative tra giornalisti per la costruzione di case economiche (264).

Dal ministro dell'economia nazionale :

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1692 portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario (289).

Conversione in legge dei Regi decreti legge 28 dicembre 1921 n. 1861 ; 3 gennaio 1922, n. 1 ; 2 febbraio 1922, n. 27 ; 5 febbraio 1922, n. 32 ; 13 marzo 1922, n. 289 ; 15 marzo 1923, n. 553 ; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto (290).

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia. (291).

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli Istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai consorzi di bonifica idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali (292).

Dalla Camera dei deputati :

Per la costituzione in comune autonomo della frazione Forni di Val d'Astico (Vicenza) (242).

Ordinamento edilizio del comune di Chianciano (244).

Per dichiarare pubblici monumenti i viali e i parchi della Rimembranza (245).

Per l'aggregazione integrale dell'ex mandamento di Ottone alla provincia di Genova (250).

Dal ministro delle comunicazioni :

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello di vaglia internazionali (247).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali :

Conversione in legge del Regio decreto 2 giugno 1924 n. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero (70) (Relatore, Valvassori Peroni).

Conversione in legge dei decreti legge : 1° in data 24, dicembre 1922, n. 1878, col quale

si dà esecuzione alla convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata in Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919 ed al relativo protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920; ed approvazione di due emendamenti alla convenzione stessa; 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207, « Norme per la navigazione aerea »; 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176, « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili » (III). (Relatore, De Vito).

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali (112). (Relatore, Bertetti).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2144, che approva e rende esecutoria la convenzione 25 novembre 1919 per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del Porto di Bari (136).

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento nel porto di Bari (137). (Relatore, Sanjust di Teulada).

Approvazione del testo di convenzione 19 settembre 1924, fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (165). (Relatore, De Vito).

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo (188). (Relatori: D'Amelio per la maggioranza; Garofalo membro dissenziente).

Lotteria nazionale a favore dell'ente autonomo per il parco nazionale d'Abruzzo (190) (Relatore, Mengarini).

Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti (191) (Relatore, Gallini).

Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato delle provincie e dei comuni (195). (Relatore, De Cupis).

Conversione in legge del Regio decreto legge 1° maggio 1924, n. 761, relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti

delle ferrovie dello Stato (197) (Relatore, Bianchi Riccardo).

Conversione in legge del Regio decreto legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio Esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato (198). (Relatore, Bianchi Riccardo).

Conversione in legge del Regio decreto legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale (211). (Relatore, Sechi).

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane (212);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane (213) (Relatore, Artom).

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (214);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici (215). (Relatore, Simonetta).

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra a contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole (219) (Relatore, Ranieri).

Emolumenti dei ministri segretari di Stato e dei sotto-segretari di Stato (220). (Relatore, Majer).

Conversione in legge del Regio decreto legge 18 settembre 1924, n. 1495: « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca » (221) (Relatore Zippel).

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 novembre 1924, n. 1943: « Modificazione alla composizione della Commissione in-

caricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie » (222). (*Relatore*, Mosconi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle Ferrovie dello Stato (224). (*Relatore*, Grossich).

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'Accordo concluso a Portorose coi Governi dell'Austria, dell'Ungheria, della Romania, dei Serbi-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia allo scopo di facilitare le relazioni postali (225). (*Relatore*, Rava).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, stipulata in Roma, il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno (226). (*Relatore*, Rava).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale è data piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardo al trasferimento di sede delle Società, e cioè delle persone giuridiche, commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le Società di assicurazione. (227). (*Relatore*, Mayer).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923 fra l'Italia e la Spagna (228). (*Relatore*, Soderini).

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 489, che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, per la produzione e il commercio del seme-bachi da seta (229). (*Relatore*, Rebaudengo).

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla convenzione italo-ecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a

Roma il 1º marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925 (230). (*Relatore*, Ancona).

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176 che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925 (231). (*Relatore*, Artom).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342, che dà esecuzione al trattato di commercio e navigazione ed alla convenzione doganale stipulata a Roma il 7 febbraio fra l'Italia e l'Unione delle repubbliche Soviettistiche socialiste (232). (*Relatore*, Schanzer).

Dalla Commissione di finanze :

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie (238). (*Relatore*, Rolando Ricci).

Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-1925 (251). (*Relatore*, Mayer).

Dall'Ufficio centrale :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili (233). (*Relatore*, Mariotti).

Commemorazioni dei senatori Oliveri, Boni, Cusani-Visconti, De Petra, Tivaroni, Romolo Tittoni, Schupfer, Taddei, Frascara e Calleri.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli colleghi,

Prima di iniziare i nostri lavori rammentiamo i cari colleghi scomparsi durante le vacanze parlamentari.

Il 15 giugno morì in Palermo il senatore Eugenio Oliveri, ch'era nato colà il 21 agosto 1842. La sua dipartita è grave lutto per la

sua città natale e per la nobile isola, poichè egli spese, per il bene di quelle, la sua lunga vita operosa. Nell'agone politico e amministrativo di Palermo, ebbe in passato larga partecipazione ed influenza e fu anche sindaco della città, adempiendo ai doveri dell'alta carica con intelligente solerzia, con vigile senso di responsabilità.

Del progresso economico e sociale della sua regione si occupò in ogni tempo con grande amore, e, nonostante la grave età, rivestiva anche ora meritamente importanti uffici, fra cui quello di Presidente della fiorente Cassa di risparmio: fu anche a lungo Presidente del Monte di pietà.

Era uomo di alto intelletto, di carattere fermo e mite insieme, cittadino di sentimenti nobilissimi e fervidi d'italianità, vero gentiluomo nel tratto e nella vita. Fu nominato senatore il 17 novembre 1898 e partecipò con diligenza ai nostri lavori, fino a quando la tarda età e la lontananza non glielo impedirono: anche in Senato seppe cattivarsi le generali simpatie.

Alla memoria del benemerito cittadino, dell'uomo integro ed eletto vada il nostro tributo di dolore, alla famiglia desolata l'espressione del nostro rammarico. (*Bene*).

Un grande archeologo ed un italiano che onorava altamente la Patria abbiamo perduto in Roma il 10 luglio. Sul Palatino, onde tanta luce diffuse sul nostro passato, Giacomo Boni, cui da tempo un grave male minava la salute, si è spento. Ed è lutto che supera i confini dell'Italia poichè all'estero, come all'interno, egli era altamente apprezzato ed ammirato.

Venezia gli dette i natali il 25 aprile 1859 ed ivi egli crebbe educandosi al culto dell'arte. Compì i suoi studi nei corsi superiori dell'Accademia di Belle Arti e si laureò architetto perfezionandosi poi all'estero e particolarmente in Inghilterra ove conobbe il Ruskin, il famoso critico inglese, che con la sua profonda intuizione di poetà e con la sua saggezza profetica tanto fascino esercitò su di lui avendolo prima discepolo e poi amico affezionatissimo.

Tornato a Venezia il Boni fu addetto quale aiuto ai grandi lavori di restauro del Palazzo Ducale e già da allora, giovanissimo, compì opera preziosa restituendo al loro genuino

splendore monumenti insigni della gloriosa repubblica. Nominato nel 1888 Ispettore nel ruolo delle Antichità e Belle Arti era destinato a Roma e qui, mentre veniva affermandosi con le sue ricerche archeologiche che ci rilevavano preziose vestigia della romana grandezza, con seguiva nel 1891 la nomina ad ingegnere architetto nello stesso ruolo e nel 1903 saliva al grado di direttore che attualmente ricopriva, incaricato degli scavi del Foro Romano e del Palatino.

Non mi è qui possibile illustrare ampiamente l'opera geniale e con religioso fervore compiuta dal Boni. Nel Foro Romano e sul Palatino, sfatando l'opinione dominante che tutto fosse ormai scoperto e vincendo le ostilità che da più parti gli si facevano, i più preziosi monumenti dell'antica civiltà latina egli ha riportati alla luce: dal Cereris Mundus, centro augurale dell'Urbe, alla Necropoli antichissima nella valle forense, dai Sacraria Regia ai Rostri repubblicani, dalla Basilica Emilia e dal Fonte di Giuturna alla Basilica di Santa Maria Antiqua coi preziosi dipinti bizantini, è tutta una serie di scoperte attraverso le quali il Boni ha costruito il quadro più eloquente e reale della vita di Roma antica ed eterna. Ma oltrechè nel Foro Romano e sul Palatino egli dedicò la sua meravigliosa attività ad innumerevoli monumenti: dagli affreschi della Sistina alla Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, dai preziosi monumenti medioevali della Dalmazia e dell'Istria alle più notevoli fortificazioni normanne e sveve nell'Italia meridionale.

E mentre fa opera di ricerca si dedica con instancabile passione a raccoglierne i risultati nel Museo di fotografie delle antichità romane, nel Museo degli scavi e traccia la preziosa pianta altimetrica del Foro Romano e rivolge le sue cure alla *flora dei monumenti*. E scrive senza posa, illustrando in pregevolissime pubblicazioni i risultati dei suoi scavi e delle coltivazioni intraprese al Palatino e si fa altresì ammirare per studi non solo di arte ma pur di numismatica, pubblicando inoltre eleganti saggi di traduzione di classici.

È il Boni una figura magnifica di scienziato e di artista. La sua è opera dotta e geniale quale potevano ispirargli il suo ingegno e la sua cultura eccezionale sia tecnica, sia clas-

sica, opera condotta con rigore scrupoloso di metodo scientifico, ma che è anche opera d'arte e di alta e squisita poesia. Egli voleva che tutti i valori della vita passata chiusi nelle tombe, scolpiti nei marmi, fossero messi in evidenza perchè da essi si traesse ispirazione a nuove forme di bellezza nelle costruzioni future; e affinchè meglio siffatti valori facessero luce alle genti, egli voleva farli rivivere appieno. E le preziose vestigia dell'antica civiltà egli lasciava nel luogo ove venivano scoperte perchè era convinto che ciò che era stato costruito per un dato ambiente dovesse non poco perdere nell'essere confinato in frammentaria riunione in un Museo, che egli avrebbe voluto limitare alla raccolta soltanto di opere disperse.

Le scoperte di Giacomo Boni procurarono all'autore la più larga fama, e si può dire che non vi sia stata personalità per quanto insigne venuta a Roma che non abbia amato recarsi ad ammirare i risultati dei suoi scavi. Da ogni parte egli ebbe onoranze: laureato *honoris causa* ad Oxford e a Cambridge, membro della Royal Academy di Londra e degli Istituti di Archeologia di Berlino e di Vienna, fu chiamato pure a tenere un corso di lezioni all'Università e alla Royal Society di Londra, alla British Institution, e all'Istituto Superiore di Vienna, incarichi che accettò purchè il compenso fosse devoluto all'acquisto di libri per la Biblioteca di consultazione da Lui fondata nell'*Antiquarium Forense*. Era membro di importantissimi Istituti scientifici e d'arte del Regno e nel 1912 fu nominato a far parte del Consiglio Superiore di Antichità e Belle Arti.

Durante la guerra prestò opera altamente patriottica e all'interno e alla fronte, non arrendendosi dinanzi ad alcun disagio; e, come delle opere di assistenza civile fu fervido organizzatore, così alla fronte apprestava utilissimi servizi di conforto per i combattenti, onde la città di Milano volle poi premiarlo conferendogli una medaglia d'oro. Pur nei momenti di maggior pericolo ebbe sempre la più grande fede nei destini dell'Italia e, quando nel 1917, in un periodo di incertezze, le Potenze centrali si mostrarono disposte a chiedere l'armistizio, egli non esitò a scrivere all'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America, Nelson Page, suo illustre amico: « Noi veneti

diciamo al Presidente Wilson che si potrebbe trattare quando tutti i nemici, spogli di qualsiasi materiale bellico, ceduti i prigionieri e la refurtiva e le riserve delle Banche Austro-Germaniche in conto riparazioni, abbiano passato il Reno e valicate le Alpi ».

La sua fibra forte, ma squisitamente sensibile, non resistette però a tanta tensione ed ebbe allora la prima forte scossa. Quando, rinvoltosi, poté rimettersi al lavoro, egli tornò alle sue ricerche al Foro e sul Palatino con nuovi ritrovamenti, mentre non istava dal denunciare le sottrazioni di tante opere d'arte compiute dal nemico e preparava, per incarico del Governo, i primi rapporti sulle restituzioni dovute.

Anche i problemi del dopo guerra l'ebbero operoso apostolo: così nell'occuparsi di quelli dell'agricoltura di cui intuiva tutta l'importanza per l'economia italiana, così nella lotta contro l'abuso delle bevande alcoliche e nella difesa del nostro patrimonio forestale egli ebbe sempre il bene del Paese in cima ai suoi pensieri.

Giacomo Boni tenne con onore importanti cariche pubbliche: fu tra l'altro consigliere comunale di Roma e il 1° marzo 1923 fu meritatamente nominato senatore per la categoria 20^a fra le persone che hanno illustrato la Patria. Noi lo vedemmo sempre alle nostre sedute, attivo, strenuo difensore dell'arte cui aveva consacrato la sua vita; ma la sua salute fisica, pur dominata fino all'ultimo dal suo spirito ardente, era già troppo scossa perchè potesse a lungo resistere.

Ed oggi noi piangiamo la scomparsa di questo magnifico italiano, che era anche nobile esempio di modestia e di fine sensibilità ad ogni appello degli umili, che attraverso il culto profondo delle nostre glorie antiche contribuì alla preparazione dei nuovi destini del Paese.

Inchiamoci reverenti dinanzi alla salma di Giacomo Boni che per volere di popolo e di Governo degnamente riposa sul Palatino che egli tanto amò ed esprimiamo alla famiglia straziata ed alla città di Venezia il dolore che profondamente sentiamo. (*Benissimo*).

Il 18 luglio in Chignole Po spegnevasi, ancora nel pieno vigore delle forze, il marchese vice-ammiraglio Lorenzo Cusani Visconti, che

era nato in Milano il 5 agosto 1864 e nostro collega dal 6 ottobre 1919.

Forte e nobile figura di marinaio, con la stessa modestia con la quale visse egli ha espresso il desiderio di non essere commemorato e noi ci inchiniamo alla volontà dell'autorevole e caro collega, limitandoci ad inviare alla memoria di Lui un mesto e reverente saluto e porgiamo alla famiglia le nostre vive e commosse condoglianze. (*Bene*).

Altra gravissima perdita ha, col Senato, colpito la Scienza Archeologica italiana. Il 22 luglio moriva in Napoli il professor Giulio De Petra. Nato in Casoli il 13 febbraio 1841, iniziò gli studi di giurisprudenza, ma, tratto da una naturale vocazione, preferì gli studi storici e soprattutto archeologici, seguendo nell'Ateneo napoletano i corsi del Fiorelli, che concepì tanta stima per l'allievo da chiamarlo appena ventiquattrenne a suo coadiutore nella direzione del Museo nazionale di Napoli e degli Scavi di Pompei in cui doveva, alcuni anni più tardi, succedergli, dopo essere già divenuto professore ordinario di archeologia nell'Università.

Alla direzione del Museo ed agli scavi di Pompei, di Ercolano, di Stabia e di Cuma il De Petra dette tutta la sua attività, con risultati sì fecondi, da procacciargli la stima e l'amicizia dei più grandi archeologi contemporanei, a cominciare dal Mommsen, che lo volle compagno prezioso in parecchi viaggi a scopo scientifico e dell'aiuto di lui si giovò moltissimo nei suoi lavori sull'Italia meridionale, serbandogliene poi costante gratitudine. Numerose pregevoli pubblicazioni egli lascia, in materia archeologica e storica: ma soprattutto il suo nome resta e resterà legato alle importanti scoperte compiute durante il lungo periodo della sua direzione cessata solo nel 1910. Fu socio benemerito ed apprezzato delle più insigni accademie italiane e straniere: per la lunga appartenenza alla Società Reale di Napoli e ai Lincei fu nominato senatore il 30 dicembre 1914, pochi mesi prima della sua uscita dall'insegnamento: la tarda età e la malferma salute gli impedirono di partecipare ai nostri lavori con quell'assiduità e diligenza che fu norma costante della sua vita. Negli ultimi suoi anni gli furono conforto gli studi storici,

sovratutto di topografia e storia antica di Napoli, ch'egli amava come sua seconda patria. Colla sua morte, la scienza archeologica perde un valoroso cultore, la cui opera non sarà tanto presto dimenticata.

Inchiniamoci reverenti sulla sua salma e inviamo alla famiglia desolata e alla città di Napoli le nostre più profonde condoglianze. (*Bene*).

Il 13 agosto spegnevasi in Padova l'avvocato Enrico Tivaroni. Ebbe i natali in Zara il 13 maggio 1841 e, dopo compiuti brillantemente gli studi classici e poi quelli giuridici in Padova, conseguì giovanissimo il dottorato. A 21 anni entrò in Magistratura col grado di praticante presso il Tribunale di Padova: passato nella Magistratura nazionale dopo l'annessione del Veneto fu dapprima a Genova e a Napoli poi. Nel 1889 venne promosso consigliere della Corte d'appello a Palermo e in tale qualità fu chiamato a presiedere in varie città d'Italia le Corti di Assise, confermando sempre più le sue insigni doti di magistrato dotto, coscienzioso ed energico.

Nel 1897 fu nominato Consigliere della Suprema Corte, e per vari anni fu a Roma, portando anche nell'altissima carica un'ammirevole e feconda attività. Promosso nel 1905 primo Presidente di Corte d'appello, fu successivamente ad Ancona, a Venezia, e a Roma e durante la guerra italo-turca fu chiamato dal Governo a far parte della Commissione delle prede. Raggiunto nel 1914 l'alto grado di Procuratore generale alla Cassazione di Firenze, chiese, due anni dopo, per ragione di salute, il collocamento a riposo. Fu magistrato veramente eletto ed esemplare, circondato da altissimo prestigio e dalle generali simpatie. Nutrì vivissimo sentimento patriottico e ancora risuonano nell'animo nostro le parole profondamente accorate con cui egli, in una memoranda seduta, salutava la nobile terra di Dalmazia.

Il 24 novembre 1913 i suoi alti meriti gli procurarono la nomina a senatore ed ai nostri lavori partecipò con un'assiduità impareggiabile: la sua affabilità e cordialità lo rendevano caro a tutti i colleghi.

Salutiamo reverenti la memoria di lui e alla famiglia desolata ed alla nobile città di Zara

inviando l'espressione del nostro profondo rammarico. (*Bene*).

Il 6 agosto a Manziana si è spento uno dei nostri colleghi più assidui, il senatore Romolo **Tittoni** a cui mi legavano particolari vincoli di affetto e di parentela e il cui nome è congiunto al largo incremento dell'industria, del commercio e dell'agricoltura del Lazio negli ultimi decenni. Di più non mi è lecito dire poichè devo rispettare la volontà da lui manifestata di non essere commemorato.

M'inchino riverente dinanzi alla sua tomba e rivolgo un mesto saluto alla memoria di lui. (*Bene*).

Una delle figure più altamente rappresentative della scienza giuridica italiana è scomparsa l'8 settembre in Roma col collega prof. **Francesco Schupfer** che pur novantaduenne — era nato in Chioggia il 5 gennaio 1833 — conservava appieno la vigoria dell'ingegno e dello spirito. Gli studi egli compì in Austria, è laureatosi all'Università di Vienna nel 1858, si dedicò col più grande amore allo studio del diritto romano e della nostra storia giuridica e subito si affermava come giurista di grande valore; conseguendo nel 1860 la docenza di storia del diritto nell'Università di Padova e nel 1864 la nomina a professore straordinario di diritto romano nell'Università di Innsbruck. Ma poco dopo, nel 1866, scoppiata la guerra con l'Austria, egli lasciava la cattedra di Innsbruck e nello stesso anno veniva nominato professore di diritto romano nell'Università di Padova, passando poi nel 1878 alla cattedra di storia del diritto nell'Università di Roma. E da allora, per oltre 42 anni, egli ha tenuto qui il suo insegnamento conservandolo anche dopo che ebbe compiuto il 75° anno di età, e solo lo lasciò dietro sua domanda nel 1920, all'età di 87 anni.

Quale poderoso contributo **Francesco Schupfer** abbia portato alla scienza ed alla scuola stanno ad attestarlo la grande fama nella quale giunse, l'ammirazione devota da cui era circondato. È merito soprattutto suo che nell'ultimo cinquantennio, dopo l'indirizzo dato dal Pertile, la storia del diritto italiano sia da noi assunta alla dignità di scienza autonoma

e si sia solidamente formata una scuola che, con gli illustri cultori che vanta, costituisce onore dell'Italia. **Francesco Schupfer**, che col suo vivace ingegno, con la sua vasta cultura e coi severi studi compiuti era nel pieno possesso dei metodi e dei mezzi di ricerca, ha affrontato importantissimi problemi della nostra storia giuridica e con numerose opere, nelle quali non si sa se ammirare più la profondità e il rigore dell'indagine o la vivacità dello stile e la fine arguzia, egli ha portato luce vivissima sugli istituti più vari del diritto pubblico e privato e su tutta la storia del nostro ordinamento giuridico, economico e sociale. Le sue pubblicazioni sulle fonti, sulle istituzioni politiche longobarde, sul diritto privato dei germani, sono opere di alto valore che segnano passi decisivi nel campo degli studi ed anche il recente scritto sul diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del Risorgimento e la recentissima monografia intorno all'antico diritto babilonese, pubblicati dopo il suo collocamento a riposo, sono lavori poderosi, espressione mirabile della forza del suo ingegno capace delle più ardue sintesi, del suo finissimo spirito critico che penetrava appieno la ragione delle cose. E fu l'opera di **Schupfer** nel campo degli studi anche opera di sano patriottismo, poichè è pur merito suo se la nostra scienza storico-giuridica si sia resa indipendente da quella straniera, se sia stata apprezzata nel suo ampio valore l'importanza delle nostre istituzioni sociali dopo la caduta dell'Impero Romano e si sia rivendicata attraverso la conoscenza delle istituzioni germaniche l'importanza del genio e delle consuetudini romane nella formazione della nostra coscienza giuridica, contro la vantata influenza di altri diritti.

Nella scuola **Francesco Schupfer** fu maestro insuperabile. Le sue lezioni sono ricordate come esempio di originalità e vigoria di pensiero, di chiarezza e di vivacità, onde ad esse numerosi accorrevano discepoli ed ammiratori, che alla luce dei suoi insegnamenti si tempravano, preparandosi degnamente alla vita scientifica e professionale. Egli ebbe della scuola il più alto concetto: la considerava una palestra nella quale i giovani dovevano essere educati al rigore del metodo e apprendere soprattutto la serietà e la dignità degli studi. Ma egli era anche l'amico e la guida affettuosa dei giovani cui

pur fuori della scuola era largo di consigli e di incoraggiamenti: onde ben meritata egli ebbe la soddisfazione di vedere non pochi dei suoi discepoli salire in fama di giuristi insigni.

Francesco Schupfer era socio dell'Accademia dei Lincei fin dal 1883 e fece parte di non poche altre Accademie italiane e straniere; fu membro per lungo tempo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ed entrò in Senato il 17 novembre 1898. Ai nostri lavori fu assiduo e partecipò attivamente sia alle discussioni che all'opera degli Uffici Centrali: fu pure per lungo tempo membro della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte, portando in tutti gli uffici occupati il contributo del suo alto sapere.

La fine di Francesco Schupfer è un grave lutto per la scienza giuridica italiana che perde uno dei suoi sommi cultori il cui nome resterà legato all'odierno rinascimento degli studi storici; ma non meno grande è il dolore del Senato che vede scomparire uno dei suoi più venerandi membri, alla memoria del quale manda un reverente saluto, mentre porge le più vive condoglianze alla famiglia. (*Benissimo*).

Il 15 ottobre improvvisamente cessava di vivere in Firenze il senatore Dott. Paolino Taddei che era nato in Poggio Caiano il 22 gennaio 1860.

Laureatosi in giurisprudenza nel 1883 nella R. Università di Pisa, pochi anni dopo entrava nella carriera amministrativa e, alunno nel 1886 all'interno, prima nell'amministrazione provinciale e poi in quella centrale saliva, quale funzionario di grande valore, ai più alti gradi. Ispettore Generale dal 1907 espletò con competenza e con plauso incarichi importantissimi fra cui quello di Commissario del comune di Torino. Prefetto dal 1910 resse varie provincie in periodi assai difficili esplicando opera che fu apprezzatissima e che lo fece considerare come uno dei migliori prefetti del Regno.

Nel reggere la prefettura di Ferrara si distinse altamente per l'avvedutezza dimostrata nel tener fronte a preoccupanti competizioni economiche e sociali e riuscì in particolare a comporre un grave conflitto sorto in quella provincia fra le associazioni di proprietari di terreni e quelle proletarie con un lodo che è rimasto memorabile nella storia del sindaca-

lismo e servì di base ad altri analoghi concordati in varie regioni.

Fu successivamente prefetto a Perugia e, chiamato poi ad Ancona nel 1914 in un periodo infausto, spiegò opera energica ed equilibrata che giovò al pronto ristabilimento dell'ordine pubblico: destinato quindi a reggere la prefettura di Torino dopo il doloroso agosto del 1917 riuscì a padroneggiare una situazione difficilissima per oltre cinque anni, contribuendo con la sua tenacia e col suo tatto alla soluzione di numerosi dissidi fra maestranze e industriali. Era il Taddei un uomo di larghe vedute che aveva penetrato appieno le nuove necessità della politica sociale e con la sua previggenza seppe rendere segnalati servigi al Paese.

Chiamato al governo nel 1922 nel secondo Ministero Facta, vi rimase per breve tempo a dirigere l'amministrazione dell'interno in momenti ben delicati e fu poi nominato consigliere di Stato facendosi anche nell'alto consesso assai apprezzare.

Era senatore dal 3 ottobre 1920 e il suo ingresso al Senato fu giusto riconoscimento delle benemeritenze da lui acquistate e ci dette la collaborazione preziosa di un collega di larga competenza ed esperienza amministrativa, di un collega che assiduamente interveniva alle nostre sedute, partecipando anche ad importanti discussioni.

Il senatore Taddei lascia di sé un caro ricordo per la sua vita operosa e per il tratto signorile che ognora lo distinse.

Nell'inchinarci dinanzi alla tomba di lui che ci è stato immaturamente tolto, ci raccogliamo nel più vivo dolore e porgiamo alla famiglia crudelmente colpita le condoglianze più sentite. (*Bene*).

— Un collega a noi carissimo abbiamo ancora perduto. Il 13 ottobre in Sezzadio spegnevasi il conte Giuseppe Frascara che per lungo tempo fece parte di questo Ufficio di presidenza. Più volte trepidammo per la sua salute che una grave infermità negli ultimi due anni aveva seriamente scossa, ma ne sorrisse sempre la speranza che la sua vigoria fisica e spirituale trionfasse sul male e fummo tanto lieti di vederlo fra noi or non è molto, sicuri che a lungo ancora ci sarebbe stata conservata la sua preziosa esistenza; ma i nostri voti fu-

rono delusi ed or l'animo mio si riempie di tristezza nel ricordarvi l'amico scomparso.

Egli nacque da cospicua famiglia l'8 marzo 1858 in Alessandria dove compì gli studi classici frequentando poi nell'Università di Roma i corsi di giurisprudenza e laureandosi giovanissimo con pieni voti. Non le sue ricchezze lo fecero adagiare in una vita inoperosa, ma egli ne trasse spinta per la nobiltà del suo animo e la vivacità dell'ingegno ad una feconda ed instancabile attività. Fu sua cura precipua e fervida l'agricoltura, accrescere soprattutto la fecondità dei campi; e con la sua larga preparazione tecnica, con l'attuazione dei metodi culturali più moderni e perfezionati egli ha assai giovato all'incremento della fondamentale ricchezza del paese.

Alla vita pubblica il conte Frascara partecipò a lungo, con fervore e con probità. Fu tra l'altro Consigliere comunale e provinciale di Alessandria e dei più vitali interessi della sua regione fu assertore tenace, onde dalla fiducia dei suoi concittadini fu inviato alla Camera dei deputati fin dal 1890. E vi rimase per cinque legislature, dalla XVII^a alla XXI^a, fino al 1904, venendo poi nominato senatore il 26 gennaio 1910. Mirabile è l'opera che egli ha spiegato sia nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento. Membro delle più importanti Commissioni sia permanenti che speciali per singoli disegni di legge, relatore di numerosi progetti, segretario di quest'Ufficio di presidenza dalla XXIV^a alla XXVI^a legislatura, nel corso della quale la sua malferma salute lo costrinse a rassegnare le dimissioni, egli era poi di una assiduità impareggiabile alle sedute. E non v'era discussione importante alla quale non partecipasse: sugli argomenti più svariati, dai bilanci alle opere pubbliche, dall'agricoltura, materia che più l'appassionava, alla legislazione sociale, dall'istruzione alle industrie e ai problemi del lavoro, la sua parola si fece spesso sentire ognora sobria, lucida, pervasa dal più vivo calore di convinzione, sollecita nella difesa degli interessi del paese.

Era il conte Frascara un liberale convinto che la partecipazione alla vita politica ritenne sempre e solo fonte dei più gravi doveri: era un uomo che non venne mai meno ai suoi principi e fu uno spirito nobile, ognora sereno

ed equilibrato, sempre sensibile ad ogni opera di pietà. Ne fu prova la Presidenza della Croce Rossa che egli tenne con grande amore ed abnegazione in un periodo che richiedeva la più assidua cura e la nobile istituzione ne trasse largo giovamento.

Voglio ricordare anche la squisitezza dell'animo di questo nostro collega che, mentre era così premuroso del bene pubblico, ebbe un culto profondo degli affetti famigliari; e fu certo il dolore infinito che egli sentì per la perdita del figliuolo a lui carissimo che dovette scuotere per primo la sua fibra pur tanto forte.

Il Senato vede con profonda tristezza scendere nella tomba un uomo che eccelleva per le più elette virtù e manda alla memoria di lui un commosso saluto, mentre esprime alla famiglia straziata ed alla città di Alessandria il suo vivo cordoglio. (*Benissimo*).

Il 7 corrente spegnevasi in Mondovì l'avvocato Giacomo Calleri, ch'era nato il 4 marzo 1846 a Roburent. Procacciatasi fama nell'esercizio professionale e acquistatesi larghe benemerenze nella vita locale della sua provincia, venne mandato alla Camera quale rappresentante del Collegio di Ceva per la XX^a Legislatura, nel 1897, e i suoi elettori gli furono fedeli per ben quattro legislature fino al 1913. Alla Camera parlò più volte in materia di costruzione di linee ferroviarie e di demanio forestale. Il 6 ottobre 1919 entrò in Senato, ma l'età avanzata gli impedì di essere molto assiduo ai nostri lavori.

Scompare con lui un figlio amoroso del suo Piemonte, un cittadino integerrimo, un galantuomo a tutta prova. Alla sua memoria inviamo il nostro mesto saluto, alla famiglia desolata l'espressione del nostro vivo rammarico (*Bene*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Mi associo in nome del Governo alle commemorazioni dei senatori Oliveri, Cusani-Visconti, Tivaroni, Romolo Tittoni, Taddei, Frascara, Calleri. Mi si consenta di dire una particolare parola per la perdita dei senatori De Petra, Schupfer e Boni. Il senatore Giulio De Petra

era uno dei nostri più insigni studiosi di archeologia, e fu fino agli ultimi anni maestro celebrato di questa disciplina nella Università di Napoli. Numerose sono le sue pubblicazioni fra le quali giova ricordare la eccellente edizione delle *Tabulae ceratae* di Pompei che furono poi illustrate, per la parte giuridica, dal senatore Scialoia. Francesco Schupfer era universalmente giudicato come uno dei più grandi maestri della storia del diritto in Europa. Per merito, in parte, suo e dei giovani che egli educò severamente alla scienza, si può affermare che in questo campo di studi l'Italia tenga un posto onoratissimo.

Quando Giacomo Boni si spense sul colle augusto, nella quieta e luminosa dimora Farnesiana, in quel giardino incantato che egli con la sua anima di poeta aveva creato fra i ruderi insigni, universale fu il compianto in Italia ed oltre i confini della Patria. Poiché pochi italiani ebbero così larga e meritata fama come Giacomo Boni, malgrado la sua semplice e schietta modestia. Egli non era soltanto l'archeologo che con rigore di metodo, sorretto da una intelligenza vivacissima, da una cultura storica e letteraria non comune, dall'irrequieta ed insaziata avidità di sapere, studiasse i monumenti che egli stesso traeva alla luce; ma, poeta ed artista insieme, portava nella ricerca un fervore, un intuito singolare e, come ben disse un illustre membro di questa Assemblea, Corrado Ricci, una fervida animazione poetica.

Quando Guido Baccelli nel 1898 lo incaricò di riprendere gli scavi del Foro romano, iniziati già da Pietro Rosa e sapientemente proseguiti da Rodolfo Lanciani, molti si domandavano se il giovane architetto venuto da Venezia a Roma con in tasca un volume di John Ruskin sarebbe stato l'uomo più adatto a dirigere gli scavi in quel breve spazio di terreno dove venti secoli hanno lasciato le tracce di una storia immortale. Ed alcuni ne furono turbati. Ma le scoperte insigni si seguirono l'una all'altra rapidamente. Il Boni salì in grande fama. Le scoperte non erano per lui oggetto di fredda indagine scientifica; egli le ravvivava, le animava con una passione quasi mistica. Egli, per adoprare una sua espressione, leggeva le pagine di storia, degne d'immortalità, celate nelle stratificazioni dei secoli. In

lui l'antica vita di Roma dalle origini remote fino a tutto il Medioevo riviveva così che di ogni età risentiva e faceva sentire a noi l'accento e la voce, nelle vicende politiche, nell'arte, nelle credenze religiose, negli usi, in tutte le imprese, in tutte le memorie del popolo romano.

La sua anima molteplice accoglieva, invagghendosene, ogni idea di bellezza e di bontà. I fiori — anche nel suo testamento lasciò una somma cospicua per la flora del Palatino — la musica, l'elevazione della gente minuta, il rimboschimento dei monti, la maggiore fecondità dei campi ebbero in lui un apostolo appassionato. Pochi come lui sentirono e vissero questi grandi anni della nostra storia. Durante la guerra, egli dette opera instancabile all'assistenza civile ed alla propaganda patriottica. Dopo la guerra, il Boni che dagli studi profondi e dall'amore alla terra che sembrò fargli sentire la virtù perenne della stirpe, aveva derivato una fede sicura nel destino della Patria, seguì con fervido, entusiastico consenso l'opera di rinnovamento nazionale iniziata e promossa da Benito Mussolini. Per l'avvenire d'Italia aveva la stessa mistica fede che lo spingeva a ricercarne il passato amorosamente. L'abbiamo depresso sul Palatino fra i mirti ed i lauri che egli stesso educò: come in vita, così dopo la morte, egli rimarrà del Colle sacro il *genius loci*: e la sua memoria si rinnoverà col perenne rinnovarsi delle primavere latine che egli seppe far fiorire in quegli austeri silenzi. (*Applausi*).

Dimissioni del segretario on. De Novellis.

PRESIDENTE. Partecipo con rammarico al Senato che il nostro collega De Novellis per ragioni di salute ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio di segretario. Interpreti dei sentimenti di tutti i Colleghi, gli ho rivolto le più vive ed affettuose premure affinché desistesse dal suo proposito, ma egli è stato irremovibile, e mi ha dichiarato che le sue dimissioni sono irrevocabili, perchè la salute non gli consente di continuare nel suo ufficio.

Non ci rimane quindi che di prenderne atto con dispiacere. La votazione per la nomina di un segretario avrà luogo giovedì in principio di seduta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego i senatori Supino, Morpurgo e Zippel di venire alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al R. decreto 29 aprile 1923, numero 996, (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1195, che modifica l'ordinamento interno dei servizi del Ministero dell'economia nazionale ».

ZIPPEL. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge di tre decreti legge in data 13 dicembre 1923, che danno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e relativi; al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'antieriore territorio austriaco; agli obblighi della gestione dell'antica amministrazione postale austriaca, dell'Imperiale e Regia amministrazione postale militare e da campo e della lesione delle amministrazioni postali degli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che erano state assegnate dal cessato governo d'Austria ed ai fide commessi ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Supino, Morpurgo e Zippel della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Comunicazioni del Governo.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Mi onoro di annunciare al Senato che S. M. il Re con decreti del 10 luglio scorso ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di ministro

segretario di Stato per le finanze dell'onorevole prof. Alberto De Stefani, deputato al Parlamento, e per l'economia nazionale dall'on. Cesare Nava, senatore del Regno.

Con Regi decreti in pari data l'on. Conte Giuseppe Volpi di Misurata, ministro di Stato, senatore del Regno, e l'on. Giuseppe Belluzzo deputato al Parlamento sono stati nominati ministri segretari di Stato, rispettivamente per le finanze e per l'economia Nazionale.

S. M. il Re, con decreti del 14 detto mese ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato per le finanze dall'on. rag. Luigi Spezzotti deputato al Parlamento, e per l'economia nazionale, dall'on. Ignazio Larussa deputato al Parlamento.

Con Regio Decreto del 28 luglio scorso l'onorevole avv. prof. Francesco d'Alessio deputato al Parlamento è stato nominato sottosegretario di Stato per le finanze.

Con Regio decreto-legge del 30 agosto scorso è stato istituito un Ministero per l'aeronautica e con decreto di pari data S. M. il Re ha dato a me l'incarico di reggere *per interim* il Ministero stesso.

La Maestà Sua con decreti del 31 ottobre scorso ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per i lavori pubblici rassegnate dall'on. Alfredo Petrillo deputato al Parlamento nonché quelle dalla carica di sottosegretario di Stato per l'economia nazionale rassegnate dall'on. Giovanni Banelli, deputato al Parlamento.

Infine con decreti Reali di pari data sono stati nominati sottosegretari di Stato per i lavori pubblici l'on. Michele Bianchi, deputato al Parlamento, e per l'economia nazionale l'onorevole dott. Italo Balbo, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi decreti.

Presentazione di disegni di legge.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1230, riguardante l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma di cooperativa;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1516, concernente provvedimenti per facilitare la concessione di credito da parte dell'Istituto del lavoro e le piccole industrie, con sede in Venezia;

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1261, col quale vengono trasferite al Ministero delle finanze le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale in materia di borse-valori.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima » (N 196-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli Uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e norme sulla definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima ».

Invito l'onorevole Presidente del Consiglio a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 196-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I poteri e le funzioni già conferiti alle sopresse Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nei riguardi dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono attribuiti alle Rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

(Approvato).

Art. 2.

Per la trattazione di tutti gli affari inerenti all'assunzione predetta, il Consiglio direttivo delle sopraindicate Rappresentanze è composto da:

a) il consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

b) il medico provinciale;

c) il direttore dell'Istituto di previdenza sociale di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, che esercita le proprie attribuzioni nella provincia, salva la facoltà di delega al capo di dipendente agenzia nei casi in cui nella provincia funzioni soltanto l'agenzia istessa;

d) un invalido di guerra scelto dalla Amministrazione centrale dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;

e) un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 3.

Spetta al Consiglio direttivo di cui al precedente articolo di esprimere, ai termini dell'articolo 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il motivato parere sulle domande di esonero dall'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presentate dalle aziende che hanno nella rispettiva provincia la loro sede principale.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

Art. 4.

Le funzioni ispettive inerenti all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e l'accertamento delle contravvenzioni alla legge medesima, spettano:

a) ai componenti del sopraindicato Consiglio direttivo;

c) agli agenti in genere incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

SUARDO, *sottosegretario della Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare sull'art. 4°.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, *sottosegretario della presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta come raccomandazione la modificazione proposta dall'Ufficio centrale alla lettera *b* dell'art. 4, ma non può accettare la modificazione stessa.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se rinuncia alla soppressione del comma *b* dell'art. 4° e se consente sulla proposta del Governo di considerare la modificazione proposta come una semplice raccomandazione.

DALLOLIO ALFREDO, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 4° nel primitivo testo ministeriale:

Art. 4.

Le funzioni ispettive inerenti all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e l'accertamento delle contravvenzioni alla legge medesima, spettano:

a) ai componenti del sopraindicato Consiglio direttivo;

b) agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio medesimo, autorizzati dal prefetto in base a deliberazione di detto Consiglio;

c) agli agenti in genere incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 14 e 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, possono essere definite amministrativamente dal

prefetto della provincia, al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'art. 2 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 14 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per le contravvenzioni alle relative norme e nell'importo stabilito dall'art. 18 della legge medesima per le contravvenzioni in esso previste, con facoltà di ridurre il detto importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni al citato art. 14, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, fermo, però, il limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del prefetto ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 6.

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 10 % sulle prime lire 1000 dell'importo netto delle contravvenzioni medesime; del 5 % sulle somme da lire 1001 a lire 5000; del 2 % sulle ulteriori somme.

Nulla però spetta ai componenti del Consiglio direttivo ed al personale delle Rappresentanze provinciali di cui ai precedenti articoli, ed ai funzionari ed agli agenti che, incaricati di accertare contravvenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, siano esclusi da ogni partecipazione al relativo importo.

(Approvato).

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o che risultino con esse incompatibili.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923 fra l'Italia e la Spagna » (N. 228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923 fra l'Italia e la Spagna ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 28 novembre 1923, n. 2561, col quale è stata data piena ed intera esecuzione, a decorrere dal 10 dicembre 1923, alla Convenzione di commercio e navigazione ed all'annessovi protocollo speciale, firmati a Madrid il 15 novembre 1923 fra l'Italia e la Spagna.

ALLEGATO.

Regio decreto 28 novembre 1923, n. 2651.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze e dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dal 10 dicembre 1923, alla Convenzione di commercio e di navigazione ed all'annessovi protocollo speciale, firmati a Madrid il 15 novembre 1923, fra l'Italia e la Spagna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DE STEFANI

CORBINO.

V. — *Il Guardasigilli:* OVIGLIO.

CONVENTION DE COMMERCE ET NAVIGATION ENTRE L'ITALIE ET L'ESPAGNE.

Sa Majesté le Roi d'Italie et sa Majesté le Roi d'Espagne, animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de développer les relations commerciales et maritimes entre leurs deux Pays, ont résolu de conclure une Convention de commerce et de navigation et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence le Marquis RANIERO PAULUCCI DE' CALBOLI, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, près Sa Majesté Catholique, Sénateur du Royaume, Grand-Croix des Ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie; et

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

Son Excellence Monsieur FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO, Sous-Secrétaire Chargé des Affaires du Ministère d'Etat, Chevalier de l'Ordre militaire de Calatrava, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold II de Belgique, Chevalier de l'Ordre de la Couronne d'Italie, ecc., ecc.,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1^{er}.

Les deux Hautes Parties contractantes conviennent que, réserve faite des cas où la présente Convention en dispose autrement d'une manière expresse, pour tout ce qui concerne l'établissement des nationaux, la jouissance des droits civils, les droits d'ester en justice et y défendre, l'exercice du commerce des industries, des métiers et des professions, et le paiement des taxes relatives, la garantie, la perception des droits et les formalités douaniers, le commerce d'importation et d'exportation, le transit, la navigation et les transports, tout privilège, faveur ou immunité quelconque, que l'une d'elles a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux sujets ou citoyens de toute autre Etat, seront étendus, immédiatement et sans condition, aux sujets de l'autre Haute Partie contractante.

Art. 2.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Espagne énumérés dans le tarif Annexe A, joint à la présente Convention, seront admis à leur importation en Italie en acquittant les droits fixés par le dit tarif, ou les droits, plus réduits que ceux-ci, que l'Italie pourrait concéder à l'avenir aux mêmes produits de toute autre Puissance étrangère, tant en ce qui concerne les droits du tarif proprement dit qu'en ce qui concerne les coefficients de majoration.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Espagne énumérés dans la liste Annexe B, jointe à la présente Convention, seront traités, à leur importation en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Espagne, qui ne sont pas énumérés dans les listes Annexe A et B, acquitteront les droits du tarif général italien en vigueur en tout temps.

Art. 3.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie énumérés dans le tarif Annexe C, joint à la présente Convention, seront admis à leur importation en Espagne, en acquittant les droits fixés par le dit tarif, ou les droits, plus réduits que ceux-ci, que l'Espagne pourrait concéder à l'avenir aux mêmes produits de toute autre Puissance étrangère, tant en ce qui concerne les droits du tarif proprement dit qu'en ce qui concerne les coefficients éventuels de majoration.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, énumérés dans la liste Annexe D, jointe à la présente Convention, seront traités, à leur importation en Espagne, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, qui ne sont pas énumérés dans les Annexes C et D, acquitteront les droits de la seconde colonne du tarif douanier espagnol en vigueur en tout temps.

Art. 4.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Espagne et à l'exportation vers l'Espagne il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes d'autres nature, qu'à l'exportation des mêmes produits vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Art. 5.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne sont point applicables :

a) aux faveurs que chacune des Hautes Parties contractantes ait accordées ou accorderait exceptionnellement à des Etats limitrophes, pour faciliter le trafic de frontière ;

b) aux obligations imposées à l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes par les engagements d'une union douanière déjà contractée ou qui pourrait être contractée à l'avenir ;

c) aux avantages préférentiels que les deux Hautes Parties contractantes auraient accordés ou pourraient accorder à l'avenir à leurs Colonies, Protectorats ou Possessions respectives ;

d) aux faveurs que l'Espagne accorde ou accorderait à l'avenir au Portugal.

Art. 6.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants :

1° dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;

2° pour des raisons de sûreté publique;

3° pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4° afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;

5° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.

Pour ce qui concerne le bétail ainsi que les produits bruts d'animaux et les objets pouvant servir de véhicule à la contagion, les Gouvernements des Hautes Parties contractantes se réservent la stipulation d'une convention spéciale.

Art. 7.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra exiger, pour établir l'origine des produits importés, la présentation d'une déclaration officielle constatant que l'article importé est de production ou de fabrication nationale, ou qu'il doit être considéré comme tel étant donné la transformation qu'il a subie dans le pays d'où il provient.

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les chambres de commerce et d'industrie, dont relève l'expéditeur, soit par tout autre or-

gane ou groupement que le pays destinataire aura agréé, soit du bureau de douane d'expédition à l'intérieur ou à la frontière et ils seront, ou non, légalisés par l'autorité consulaire d'après les dispositions en vigueur en tout temps dans le pays importateur.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine.

Art. 8.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à admettre les certificats d'analyse délivrés par les Laboratoires officiels de l'autre pays, comme preuve que les produits naturels ou fabriqués d'origine du pays qui a délivré le certificat d'analyse, importés sur le territoire de l'autre, répondent aux prescriptions de la législation intérieure de ce dernier pays.

Chacune des Hautes Parties contractantes conserve le droit de faire procéder, le cas échéant, et notamment en cas de suspicion de fraude, à toutes vérifications utiles nonobstant la production du certificat d'analyse ci-dessus prévu.

La procédure établie par chaque Gouvernement pour assurer, dans les conditions ci-dessus énoncées, le prélèvement des échantillons ainsi que les modèles de certificats seront notifiés à l'autre pays et agréés par lui.

La liste des Laboratoires officiels chargés dans chaque pays de délivrer les certificats d'analyse sera notifiée par chacune des Gouvernements à l'autre dans le plus bref délai à dater de la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 9.

Aucun droit intérieur perçu pour le compte de l'Etat, des autorités locales ou des corporations grevant, actuellement ou à l'avenir, la production, fabrication, ou consommation d'un produit quelconque dans le territoire d'une des Hautes Parties contractantes, ne sera, pour un motif quelconque, plus élevé ou plus onéreux pour les produits originaires et en provenance du territoire de l'autre, que pour les produits similaires indigènes.

Art. 10.

Les marchandises de toute nature, en transit à travers le territoire des deux Hautes Parties contractantes, seront réciproquement affranchies de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Art. 11.

Le régime des monopoles d'Etat ainsi que des armées et munitions de guerre reste soumis aux lois et règlements respectifs des Hautes Parties contractantes.

Art. 12.

Les navires de l'une des deux Hautes Parties contractantes, dans les ports de l'autre, seront traités, soit à l'entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux ou les navires de la nation la plus favorisée, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques, que sous celui du placement de ces navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassins et docks, et, généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages et leurs cargaisons.

En cas de naufrage ou d'avarie sur les côtes ou territoire de l'un des deux Pays ou de relâche forcée, les navires de l'autre bénéficieront de tout avantage concédé dans les mêmes cas aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée.

Le traitement des navires nationaux ou de la nation la plus favorisée ne s'étend pas:

1^{er} Au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays. En tous cas les navires italiens et espagnols pourront passer d'un port de l'un des deux Pays contractants dans un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y com-

poser ou compléter leur chargement pour destination étrangère;

2^o Aux encouragements accordés ou qui pourraient être accordés à la marine marchande nationale;

3^o Aux concessions spéciales accordées aux sociétés de sport nautique et aux navires de plaisance;

4^o A l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales des Hautes Parties contractantes, ni à l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages. Le service maritime comprend l'exercice du remorquage, l'assistance et le sauvetage maritimes.

Art. 13.

La nationalité des navires sera constatée d'après les lois de l'Etat auquel le navire en question appartient.

Les certificats de jaugeage délivrés par l'une des Hautes Parties contractantes suffiront aussi dans le territoire de l'autre pour établir la capacité des navires sans qu'on procède à une révision du tonnage.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Hautes Parties contractantes ne pourront être nationalisés dans l'autre sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

Art. 14.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes seront libres de faire usage, dans le territoire de l'autre, sous les mêmes conditions, et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison, de navires et autres objets en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les règlements particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera

perçu aucune taxe, s'il n'a été fait réellement usage de ces établissements et institutions.

Art. 15.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid, une fois accomplies, de part et d'autre, les formalités établies par les législations respectives.

Elle entrera en vigueur le 10 décembre 1923 et ne pourra être dénoncée qu'après le délai d'un an à partir de cette même date. Passé ce

délai, elle pourra être dénoncée en tout temps, en restant exécutoire pendant trois mois à partir du jour de la dénonciation.

En fois de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et revêtue de leur cachet.

Faite à Madrid, en double expédition le quinze novembre mil neuf cent vingt-trois.

(L. S.) Signé: PAULUCCI DE' CALBOLI

(L. S.) Signé: FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

ANNEXE A.

Tarif des droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
		Par quintal	
33	Poissons frais, même congelés	exempts	—
ex 34	Poissons préparés.		
	ex a) secs salés ou fumés:		
	4. harengs	exempts	—
	ex 5. sardines salées et pressées	4 —	—
	6. sardines et anchois, en saumure	5 —	—
	ex b) marinés, à l'huile ou autrement préparés:		
	ex 1. en boîtes pesant jusqu'à 500 grammes (boîte comprise)		
	α) thon	40 —	—
	β) sardines et anchois:		
	— à l'huile d'olive pur	70 —	—
	— autres	80 —	—
	γ) saumon	exempt	—
	2. en boîtes pesant plus de 500 grammes jusqu'à 20 kg. (boîte comprise):		
	α) thon	20 —	—
	β) sardines et anchois:		
	— à l'huile d'olive pur	58 —	—
	— autres	65 —	—
	γ) saumon en boîtes jusqu'à 1 kg. (boîte comprise)	exempt	—
	δ) autres	25 —	—
	3. en d'autres récipients:		
	α) thon	15 —	—
	β) sardines et anchois	40 —	—
	γ) autres	25 —	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée (Lires or)	Coefficient de majoration
ex 34	Ad. n.º ex-34. Il est entendu que, sous les positions 34-b) 2-δ et 3-γ, ne sont pas compris les poissons, autres que sardines et anchois, préparés en boîtes ou en d'autres récipients à l'imitation des sardines ou des anchois.		
43	Fruits et écorces de fruits, confits	70 —	—
44	Marmelades, gélatines et autres conserves de fruits.	55 —	—
55	Piment rouge:		Par quintal
	a) sec	110 —	—
	b) en poudre.	125 —	—
59	Safran:		Par kg.
	a) en fils	20 —	—
	b) en poudre.	25 —	—
ex 84	Raisin.		Par quintal
	ex a) frais:		
	1. de table, du 1 ^{er} novembre jusqu'au 15 juin	15 —	—
	ex b) sec: de Malaga et Denia.	20 —	—
91.	Amandes:		
	a) avec coque	4 —	—
	b) sans coque	18 —	—
ex 98	Fruits, légumes et plantes potagères:		
	ex a) conservées au vinaigre, en saumure ou à l'huile:		
	1. olives	25 —	—
	ex 2. haricots et petits pois, dans l'huile, sel, ou vinaigre	15 —	—
ex 106	Vins:		Par hectolitre
	ex a) vins généreux: Malaga, Xerez et Priorato, en fûts, damejeannes ou wagons-réservoirs	20 —	0.5

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
	ex b) en bouteilles :		
	ex 1. d'un demi-litre, ou moins :		Cent.
	β) autres y compris les vins de liqueur	30 —	—
	ex 2. de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre :		
	β) autres y compris le vins de liqueur	50 —	—
	<i>Ad. n.º 106. Les droits sur l'alcool à l'importation des vins généreux Malaga, Xerex et Priorato seront perçus seulement sur la quantité d'alcool excédant les 18 degrés en volume.</i>		
114	Sel marin et sel gemme	exempt	—
118	Olivés fraîches	exemptes	—
122	Tourteaux de graines et d'autres matières oléagineuses	exempts	—
ex 124	Huiles animales :		
	ex a) de poissons, d'autres animaux marins et de foie de poissons :		
	2. en d'autres récipients	5.40	—
145	Sparte	exempt	—
ex 214	Poël :		
	a) brut	exempt	—
ex 274	Minerais :		
	a) de fer :		
	1. pyrites	exempts	—
	2. autres	exempts	—
	b) de manganèse et de fer manganèse	exempts	—
	c) de plomb	exempts	—
	d) de cuivre	exempts	—
	e) de zinc	exempts	—

LEGISLATURA XXVII — I^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

Numéros du tarif italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
280	Fonte de fusion ou d'affinage à l'état brut:		
	a) commune	1.25	1.25
	b) contenant plus de 15 jusqu'à 25 % de manganèse	1.75	1.35
283	Fer brut en massiaux	3 —	0.4
ex 285	Acier ordinaire en blooms	6 —	—
286	Fer et acier ordinaire laminés à chaud, en barres ou baguettes, brutes:		
	a) en barres à double T (poutres):		
	1. d'une hauteur supérieure à 185 mm. et avec une largeur d'ailettes:		
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	7 —	0.45
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	8 —	0.45
	2. d'une hauteur supérieure à 115 et jusqu'à 185 mm. et avec une largeur d'ailettes:		
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	8 —	0.45
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	9 —	0.45
	3. d'une hauteur jusqu'à 115 mm. et avec une largeur d'ailettes:		
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	9.50	0.45
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	10.50	0.45
	b) en barres ou baguettes de la section en U, d'une largeur extérieure:		
	1. supérieure à 145 mm.	7 —	0.45
	2. supérieure à 80 et jusqu'à 145 mm.	8 —	0.45
	3. jusqu'à 80 mm.:		
	α) ayant en section la grosseur minima supérieure à 1 mm. 1/2	9.50	0.45
	β) ayant en section la grosseur minima de 1 mm. 1/2 ou moins.	12.50	0.5
	c) en barres ou baguettes rondes, carrées, ovales, plates, arrondies, angulaires, en T ou Z:		
	1. n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins.	7 —	0.45

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
		Par quintal	
	2. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 8 mm. ou moins, mais plus de 4 mm. $\frac{1}{2}$	8 —	0.45
	3. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 4 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins, mais plus de 1 mm. $\frac{1}{2}$	9.50	0.45
	4. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins	12.50	0.5
	d) en barres ou baguettes hexagonales, octogonales, trapézoïdales ou avec d'autres profils, non dénommées:		
	1. n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins.	8 —	0.45
	2. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 8 mm. ou moins, mais plus de 4 mm. $\frac{1}{2}$	9 —	0.45
	3. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 4 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins, mais plus de 1 mm. $\frac{1}{2}$	10.50	0.45
	4. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins	13.50	0.5
297	Fer et aciers ordinaires, laminés à chaud en tôles, planes, même si recuites, brutes, d'une grosseur:		
	a) de 4 mm. ou plus	8.50	0.4
	b) de mm. 1 $\frac{1}{2}$ ou plus, mais moins de 4 mm.	11.50	0.4
	c) de mm. 0.6 ou plus, mais moins de 1 mm. $\frac{1}{2}$	13 —	0.4
	d) de mm. 0.4 ou plus, mais moins de mm. 0.6	14 —	0.5
	e) inférieure à mm. 0.4	15 —	0.5
ex 379	Plomb:		
	ex a) plomb en saumons et en déchets	2 —	0.5
445	Pressoirs et détritairs, pour grains et fruits, pesant:		
	a) plus de 3 quintaux	12 —	0.3
	b) jusqu'à 3 quintaux	15 —	0.3
611	Futailles, même usagées:		Hectol. Capacité
	a) cerclées en bois	0.18	—
	b) cerclées en fer	0.27	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
			Par quintal
624	Liège :		
	a) brut	5 —	—
	b) simplement coupé en cubes ou prismes préparés pour la fabrication de bouchons	35 —	—
	c) en bouchons	40 —	—
	d) en feuilles pour chapeaux ou pour casques, en rondelles pour fermetures métalliques et en semelles pour chaussures, mêmes recouvertes de tissus ou bordées et similaires	50 —	—
	e) en autres articles	45 —	—
ex 625	Articles confectionnés avec des morceaux de liège agglomérés, même par simple compression :		
	b) non dénommés	15 —	0.2
ex 635	Ivoire :		
	a) brut	exempt	—
ex 636	Corail :		
	a) brut	exempt	—
ex 639	Corne, os et autre matières similaires :		
	a) brut	exemptes	—
708	Carbure de calcium :		
	a) aggloméré (carburites, acétylites et similaires)	10 —	—
	b) autre	8 —	—
726	Pyrolignite de chaux (acétate de chaux impur)	exempt	—
736	Tartre brut et tartre de fûts	exempts	—
737	Lie de vin	exempte	—
ex 770	Racines de réglissé :		
	a) non moules	exemptes	—
784	Racines, écorces et fruits pour teinture et tannage :		
	a) non moulus	exempts	—
	b) moulus	2 —	0.3

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — (Lires or)	Coefficient de majoration
			Par quintal
805	Peaux impropres à la pelletterie, brutes, fraîches (même salées ou en sanmure), sèches ou marinées (pickled)	exemptes	—
806	Peaux pour pelletterie, brutes, fraîches ou sèches	exemptes	—
807	Parures, rognures et autres déchets de peaux.	exemptes	—
ex 809	Peaux tannées sans poil, finies ou non, à l'exception des peaux parcheminées: d) de chèvre, de mouton et autres petites peaux non dénommées: 1. bazanes pour doublure 2. autres, teintes ou non, même grainées, imprimées, vernissées, chamoisées, veloutées, ou autrement travaillées: α) préparées à l'aide d'un tannage minéral ou mixte β) autrement tannées	 50 — 200 — 120 —	 — — —
ex 862	Livres imprimés: b) en langues autres que italienne, même reliés à la Bodoni, cartonnés, même entièrement recouverts de papier ou toile et avec le titre imprimé à l'extérieur, sur la couverture	 exemptes	 —
899	Eventails: a) avec montures en bois, en roseau, même de marais en bambou et matières similaires b) avec montures en ivoire, nacre ou écaille c) autres	 2 — 25 — 3 —	 — — —
928	Ecorces d'oranges ou citrons fraîches ou sèches	exemptes	—

ANNEXE B.

Listes des dispositions du tarif italien indiquant les produits originaires et en provenance de l'Espagne, admis à l'importation en Italie sur le pied de la nation la plus favorisée.

CATÉGORIES ET NUMÉROS DU TARIF ITALIEN.

- Catégorie II: 20.
Catégorie III: 30.
Catégorie IV: 34, 35.
Catégorie V: 42, 46, 49 à 51.
Catégorie VI: 66.
Catégorie VII: 77 à 86, 90, 92 à 94, 96 à 99.
Catégorie VIII: 103, 106 b) 1) a) 2) a), 107 à 111.
Catégorie X: 117, 121.
Catégorie XI: 125, 134, 139.
Catégorie XII: 140 à 155, 160, 161, 168, 172 à 174.
Catégorie XIII: 183 à 185, 189, 190, 201 à 203.
Catégorie XIV: 211, 217, 218, 223, 226 à 235.
Catégorie XVIII: 278, 279, 281, 282, 284, 285, 287 à 296, 298 à 348.
Catégorie XIX: 349 à 369.
Catégorie XX: 370 à 388.
Catégorie XXI: 389 à 395.
Catégorie XXII: 405, 408.
Catégorie XXV: 505, 507.
Catégorie XXVI: 520, 530 à 532.
Catégorie XXVII: 563, 564.
Catégorie XXVIII: 567 à 571, 573.
Catégorie XXXII: 626.
Catégorie XXXIII: 627 à 633.
Catégorie XXXV: 645, 646, 649, 655, 656.
Catégorie XXXVI: 662, 663, 667.
Catégorie XXXVII: 672 e) i) j), 677, 678, 679 h) 680 c) d) e) f), 696, 687, 692, 694.
Catégorie XXXIX: 717 a) c) k), 721, 738, 739.
Catégorie XLI: 791.
Catégorie XLIV: 847.
Catégorie XLVI: 882, 884 b), 885 b).
Catégorie XLVII: 888 à 890.

ANNEXE C.

Tarif des droits à l'entrée en Espagne.

Numéros du tarif espagnol	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Pesetas
5	Marbres bruts ou en pièces dégrossies prêtes à recevoir une forme, pourvu que leur épaisseur soit supérieure à 20 cm.	Par quintal 2.50
6	Marbres taillés en dalles, en plaques et en marches d'escalier, ayant jusqu'à 20 cm. d'épaisseur, non polis	12 —
7	Marbres en dalles ou plaques, dégrossis, polis et sculptés	20 —
8	Marbres dégrossis, en objets pesant plus de 25 kg.	28 —
9	Marbres dégrossis, non polis, pesant 25 kg. ou moins	49.60
10	Marbres en objets ouvrés, polis, sculptés ou avec ornements d'autres matières.	Par kg. 1.20
29	Amiante manufacturé, combiné avec du caoutchouc ou du métal: bourrages pour machines tresses, plaques, rubans et autres objets	Par quintal 120 —
	<i>Ad</i> 59 et 63. Rentrent dans la position 59 les tubes en verre neutre, non calibrés. Les mêmes tubes en cristal rentrent dans la position 63.	
ex 73	Perles en verre (Conterie di Venezia), articles fabriqués avec ces perles et tubes en verre pour ornement des lustres.	Par kg. 0.50
	Meubles en bois communs:	
124	non tournés, ni sculptés, ni recouverts, ni garnis de tissus ou de cuir	Par quintal 55 —
125	tournés, mais non sculptés, ni garnis de tissus ou de cuir	70 —
	Meubles en bois fins, non taillés, ni sculptés, ni incrustés, ni ornés de métaux:	
126	non recouverts de tissus ou de cuir	100 —
	Meubles en bois de toute sorte taillés, sculptés, avec ornements en métal ou incrustations:	
130	autres	180 —
	Roseau, bambou, rotin, jonc, osier, crin végétal, paille, copeaux et matières analogues et sparte:	
148	tresses et passamanteries	Par kg. 1 —
	<i>ad</i> 149. Rentrent dans cette position les cloches en paille, copeau, osier et matières similaires.	
	<i>ad</i> 208. Rentrent dans cette position les plumes de dindon à l'état brut.	

Numéros du tarif espagnol	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Pesefas
343	Pointes de Paris, ayant plus de 1 mm. de grosseur, non polies et sans aucun ornement	Par quintal 52 —
344	Les mêmes, avec tête polie ou en matières autres	62 —
345	Pointes de Paris, ayant un mm. ou moins de grosseur non polies et sans aucun ornement, et pointes employées dans la fabrication de chaussures	65 —
346	Les mêmes pointes avec tête polie ou en matières autres	85 —
363	Outils à main avec ou sans manche, pur scier, raboter, couper, perforer, râper ou limer	56 —
	Autres outils à main, avec ou sans manche:	
364	pesant plus de 1 kg.	20.80
365	ne pesant pas plus de 1 kg.	32 —
	Locomotives et locomotives-tenders à vapeur pesant:	
512	moins de 55 tonnes	90 —
513	55 tonnes ou plus	70 —
	<i>Ad n. 512 et 513. Ces positions ne bénéficieront des dégrevements inscrits à la présente liste que pendant la période où l'Espagne ne pourra suffire à ses propres besoins.</i>	
514	Pièces détachées ou parties de locomotives à vapeur	120 —
517	Locomotives et autres véhicules automoteurs destinés à circuler sur des rails, actionnés par une force motrice autre que la vapeur ou l'électricité	70 —
518	Tenders	60 —
	Moteurs hydrauliques:	
519	pesant jusqu'à 500 kg. inclusivement	80 —
520	pesant plus de 500 jusqu'à 2000 inclusivement	54 —
521	pesant plus de 2000 jusqu'à 10.000 kg. inclusivement	40 —
522	pesant plus de 10.000 kg.	30 —
	Machines de toute sorte destinées au transport des liquides:	
584	pesant jusqu'à 100 kg. inclusivement	100 —
585	pesant plus de 100 jusqu'à 500 kg. inclusivement	85 —

Numéros du tarif espagnol	DENOMINATION DES MARCHANDISES.	Droits d'entrée — Pesetas
		Par quintal
586	pesant plus de 500 jusqu'à 5000 kg. inclusivement	64 —
587	pesant plus de 5000 kg.	28 —
	Machines non dénommées sous d'autres numéros du présent tarif:	
590	pesant jusqu'à 50 kg. inclusivement	90 —
591	pesant plus de 50 kg. jusqu'à 500 kg. inclusivement	80 —
592	pesant plus de 500 kg. jusqu'à 1500 kg. inclusivement	70 —
593	pesant plus de 1500 kg.	50 —
	Dinamos, électromoteurs, ventilateurs accouplés à des moteurs électriques, alternateurs, transformateurs et magnétos, démarreurs, réostats, et leur pièces constitutives, pesant:	
624	plus de 500 jusqu'à 1000 kg.	108 —
625	plus de 1000 jusqu'à 3000 kg.	67 —
626	plus de 3000 jusqu'à 5000 kg.	45 —
627	plus de 5000 kg.	36 —
729-730	Chassis avec moteurs et automobiles complètes, pesant:	Par Kg.
	a) jusqu'à 800 Kg.	0.75
	b) plus de 800 jusqu'à 1200 kg.	0.90
	c) plus de 1200 jusqu'à 1600 kg.	1.05
	d) plus de 1600 jusqu'à 2000 kg.	1.20
	e) plus de 2000 jusqu'à 2400 kg.	1.75
	f) plus de 2400 kg.	2 —
731	Camions, voitures et voitures automobiles ou auto-électriques pour la livraison des marchandises, autobus et réservoirs ou tanks automobiles, ainsi que chassis avec moteur pour camions	0.75
732	Chassis sans moteurs, longerons, suspensions, transmissions et pièces détachées non dénommées, pour automobiles	0.75
	Soufré:	Par quintal
853	brut, non moulu, et soufre fondu	2.70

Numéros du tarif espagnol	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Pesetas
		Par quintal
854	raffiné, non moulu	4 —
855	raffiné, moulu, et fleur de soufre	5 —
ex 906	Acide citrique	70 —
913	Acide tartrique	75 —
982	Préparations pharmaceutiques: pilules, capsules, dragées, comprimés, granules médicinaux de toute sorte et similaires en emballages de gros	Par Kg. 3.20
983	Vins médicaux	3.20
	Spécialités pharmaceutiques contenant du sucre, du glucose ou de la saccharine et ses analogues:	
984	sans alcool	4 —
985	contenant de l'alcool, non spécialement dénommées	4.50
986	autres	4.50
989	Préparations opothérapiques ou organothérapiques	8 —
1006	Extraits médicaux non dénommés.	Par quintal 120 —
1077	Cartes postales et photographies	Par Kg. 2.40
	Tableaux ou images reliées ou en feuilles détachées, sur papier, carte ou carton ou sur papier collé sur du carton:	
1078	en une seule couleur	2.50
1079	en plusieurs couleurs	3 —
1080	Imprimés par des procédés héliographiques ou autres, différents de la litho- graphie et de la typographie, ou avec inscriptions en papier métallique	2.50
	Livrés, brochures, journaux et autres imprimés analogues, reliés ou non:	
1086	lithurgiques, en latin.	Par quintal 160 —
	Chanvre:	
1179	brut	7 —
1180	teillé	9 —
	Filés de chanvre, de lin et de ramié:	
1185	jusqu'au n. 20 inclusivement.	135 —

Numéros du tarif espagnol	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Pesetas
1186	du n. 21 au n. 50 inclusivement	Par quintal 171 —
1187	du n. 51 et au delà	189 —
Ficelles, cordes et cordages en fibres végétales, non compris sous d'autres numéros du présent tarif, pesant:		
1192	de 10 à 50 gr. inclusivement les 10 mètres	110 —
1193	plus de 50 gr.	90 —
Soie filée:		
1283	grège, moulinée	Par kg. 5 —
1284	cuite, blanchie ou teinte, moulinée ou non	6 —
Soie artificielle filée:		
1288	non moulinée, de couleur naturelle ou blanchie	1.50
Tissus de soie, de bourre de soie ou de soie artificielle avec mélange de coton ou d'autres fibres végétales:		
1303	blanchis, teints, imprimés ou gaufrés, y compris les tissus imprégnés ou recouverts de caoutchouc	22.50
1321	Volaille vivante ou morte et menu gibier	1 —
ex 1396	Vins Marsala, Malvasia, Moscato en fûts ou autres récipients similaires	Par litre 2 —
1397	Vins généreux ou de liqueur en bouteilles	2 —
<i>Ad 1396 et 1397. Le droit sur l'alcool à l'importation des vins Marsala, Malvasia et Moscato sera perçu seulement sur la quantité d'alcool excédant les 18° degrés en volume.</i>		
1399	Autres vins en bouteilles	Par hect. 50 —
ex 1418	Fromage à pâte dure, <i>grana</i> (Lodigiano, Reggiano et Parmigiano) en meules pesant 20 kg. et plus par pièce	Par kg. 0.70
Boutons et boutons de manchettes:		
ex 1471	en corne, os, ivoire, nacre, composition, porcelaine ou verre	6.50
ex 1471	en corozo	6 —
Caoutchouc, guttaperca et autres matières similaires:		
1497	courroies de transmission, disques et soupapes pour machines, ainsi que fers à cheval, mélangés ou renforcés ou non d'autres matières	3.50

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

Numéros du tarif espagnol	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Pesetas
ex 1497	feuilles en caoutchouc, non vulcanisé, renforcées de coton, pour la fabrication des pneumatiques types « cord »	Par Kg. 1 —
1498	Jantes ou bandages pleins pour voitures.	2.25
1499	Jantes ou bandages avec armature métallique	2 —
1500	Chambres à air usagées ou non	5.50
1501	Enveloppes pour chambres à air, usagées ou non, avec ou sans parties d'autres matières	4 —
1502	Objets pour usages hygiéniques, orthopédiques, ou médicaux, non combinés, avec d'autres matières	6 —
	Tissus imprégnés ou recouverts de caoutchouc, autres que de soie pure ou mélangée, en pièce pesant:	
1509	plus de 800 gr. par m ²	7 —
1510	plus de 400 jusqu'à 800 gr. inclusivement par m ²	6 —
1511	jusqu'à 400 gr. inclusivement par m ²	5 —
1512	Tissus élastiques pour la chaussure.	7 —
1513	Rubans élastiques avec mélange d'autres fibres textiles quelconques, pour bretelles, jarratières et articles similaires	7 —
1514	Bretelles, jarratières et articles similaires confectionnés avec de rubans élastiques	8.50
1515	Tissus imperméables, confectionnés en objets d'habillement, cousus ou non, autres qu'en soie pure ou mélangée	10 —
1532	Cloches de chapeaux en feutre, sans forme ni ornements	Par pièce 1.50
	Chapeaux et casquettes:	
1534	en paille	2.40
ex 1537	en feutre de laine et de poils	3 —

ANNEXE D.

Liste des positions du tarif espagnol indiquant les produits originaires et en provenance de l'Italie, admis à l'importation en Espagne sur le pied de la nation la plus favorisée.

Classe I: 1, 2, 11 à 13, 16 à 19, 22, 25, 27, 28, 48, 58 à 68, 70 à 74, 76, 77, 80, 81, 84, 86, 88 à 95.

Classe II: 97 à 102, 111 à 113, 115, 118 à 123, 127 à 129, 131, 133 à 139, 142 à 147, 149, 150.

Classe III: 182 à 185, 187 à 191, 194 à 199, 202 à 206, 208, 210, 215, 216, 218.

Classe IV: 223, 224, 226 à 229, 243 à 251, 255, 258 à 261, 263, 264, 268 à 273, 276 à 279, 281 à 309, 311, 312, 315 à 342, 347 à 354, 357, 374 à 381, 387, 389, 399 à 408, 413 à 422, 425, 426, 430 à 432, 439, 440, 443, 444, 453, 454, 456 à 468, 471, 477, 488 à 492.

Classe V: 493 à 511, 515, 516, 523 à 555, 557 à 560, 563, 564, 568, 570 à 583, 588, 589, 593-ter, 594 à 623, 628 à 637, 640 à 643, 650, 657, 659, 664, 666 à 668, 671, 672, 674 à 676, 678, 679, 681 à 702, 710, 711, 716, 720 à 724, 726 à 728, 733, 738 à 748, 756, 773 à 782, 784.

Classe VI: 789, 790, 792 à 796, 800, 801, 803, 806, 808, 810, 812, 814 à 820, 823 à 846, 860, 862 à 865, 867 à 875, 877, 879, 880, 882, 883, 887, 890, 892, 893, 897 à 900, 903, 905 à 908, 915, 921 à 923, 925 à 931, 935, 937 à 944, 946, 948, 951, 954 à 958, 964, 967, 975 à 977, 987, 988, 992 à 994, 1001, 1007, 1008, 1016 à 1020.

Classe VII: 1025 à 1035, 1042 à 1044, 1049, 1050, 1052, 1059 à 1061, 1069 à 1076, 1082, 1085, 1087, 1094, 1098 à 1101.

Classe VIII: 1104 à 1178.

Classe IX: 1181 à 1183, 1188 à 1191, 1194 à 1213.

Classe X: 1216, 1217, 1223 à 1226, 1228, 1231 à 1277.

Classe XI: 1278 à 1282, 1285 à 1287, 1289 à 1299, 1302, 1306 à 1320.

Classe XII: 1324 à 1326, 1329 à 1331, 1335, 1336, 1343, 1344, 1348 à 1351, 1354, 1380, 1391, 1392, 1395, 1400 à 1402, 1404, 1405, 1408 à 1410, 1414 à 1418, 1420, 1422 à 1432, 1434.

Classe XIII: 1445, 1446, 1451, 1452, 1457 à 1460, 1462 à 1466, 1469, 1470, 1472 à 1477, 1480 à 1486, 1489 à 1496, 1503 à 1508, 1516 à 1522, 1524 à 1530, 1535 à 1539.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de la Convention de commerce et navigation, conclue à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Espagne, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante de la même Convention.

Addition art. 1.

1. En ce qui concerne le régime des commis-voyageurs et des échantillons les deux Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée.

2. Les sociétés commerciales, industrielles et financières, y compris les Sociétés d'assurance et les Instituts publics d'assurance sur la vie humaine, domiciliées dans les territoires de l'une des Hautes Parties contractantes et y ayant été valablement constituées conformément aux lois respectives, jouiront dans les territoires de l'autre, à tout égard, du traitement accordé à la nation la plus favorisée.

Addition art. 2-3.

Il est entendu que chacune des deux Hautes Parties contractantes n'appliquera pas à l'importation des marchandises originaires et ne provenance de l'autre des surtaxes conséquentes à la dépréciation de la monnaie du Pays d'origine et de provenance des dites marchandises.

Addition art. 5.

Il est convenu qu'au effets de l'alinéa a) de l'art. 5 on entend pour trafic-frontière le trafic entre des zones se trouvant le long de la frontière qui sépare le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes du territoire d'un Etat limitrophe et dont l'étendue moyenne de chaque côté de la frontière ne dépasse pas les 10 kilomètres à partir de celle-ci.

Addition art. 6.

Il reste entendu que les Hautes Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'article six, alinéa 1^{er} de la Convention, ne maintiendront et n'institueront aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation à moins que cela ne soit absolument nécessaire et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.

Conformément à l'esprit de cette disposition, toute levée de prohibitions d'entrée ou de sortie actuellement existantes qui serait accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure de contingents définis, par une des Hautes Parties contractantes aux produits d'une tierce Puissance, s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de l'autre.

Réserve est faite de la part de l'Italie à l'égard de la prohibition d'importation concernant les vins en fûts, en damejeannes ou en wagons-réservoirs non considérés dans l'Annexe A à la présente Convention.

Toutefois, l'Italie s'engage à permettre annuellement l'importation de l'Espagne de ces vins dans une quantité à fixer d'un commun accord. Dans les limites de cette quantité, l'importation sera admise en acquittant le droit de 20 lires avec coefficient 0,5, et, en tout cas, au traitement de la nation la plus favorisée, sous ce rapport.

De même, dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes établirait des nouvelles prohibitions ou restrictions soit à l'entrée, soit à la sortie, l'octroi des dérogations ou la fixation des contingents sera étudiée sur la demande de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes de façon à ne préjudicier que le moins possible aux relations commerciales entre les deux Pays.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratifications spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se

rapporte, a été dressé, en double expédition, à Madrid le quinze novembre 1923.

(L. S.) Signé: PAULUCCI DE' CALBOLI

(L. S.) Signé: FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention de commerce et de navigation, conclue à la date de ce jour entre l'Italie et l'Espagne, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements, sont tombés d'accord sur les déclarations suivantes:

1. Le Plénipotentiaire espagnol, considérant que les produits sur lesquels l'Espagne pourrait accorder des faveurs spéciales aux Républiques Hispano-américaines ne sont pas compris entre ceux pour lesquels l'Italie obtient le traitement de la nation la plus favorisée n'a pas considéré nécessaire de consigner la réserve de ce traitement en faveur des dits pays.

2. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à nommer dans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la Convention de commerce et de navigation signé à la date de ce jour, une Commission mixte d'experts des deux Etats, dans le but de procéder d'un commun accord à l'étude des mesures qui pourraient être adoptées pour valoriser leurs exportations de certains produits envers des Etats tiers, en évitant, sur les marchés de ces Etats, une concurrence nuisible des produits de l'une des deux Parties contre les produits similaires de l'autre et pour favoriser l'échange de matières premières entre les deux Pays et particulièrement l'importation en Italie du charbon minéral de l'Espagne à des conditions les plus favorables, ainsi que le développement des transports maritimes entre les deux Pays.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Madrid, en double expédition, le quinze novembre mil neuf cent vingt-trois.

PAULUCCI DE' CALBOLI.

FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

SCAMBIO DI NOTE

L'Ambassadeur d'Italie à Madrid au Président du Directoire militaire, ministre d'Etat.

Madrid, le 15 novembre 1923.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Conformément aux dispositions de la note « Addition, article 6 » du Protocole Final à la Convention de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Espagne, signée à la date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Italien s'engage à permettre annuellement l'importation en Italie, aux conditions visées à la note susdite, de 30,000 hectolitres de vins communs en fûts, en damejeannes ou en wagons-réservoir, d'origine et provenance espagnole.

La répartition de cette quantité entre les exportateurs espagnols sera faite par le Gouvernement Espagnol lui-même, de sorte que les douanes italiennes devront admettre l'importation de l'Espagne des vins susdits, dans les limites d'une telle quantité, sur présentation d'un certificat à délivrer par les autorités espagnoles compétentes d'après les règles qui seront fixées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Il est en outre entendu que, dans le cas où l'Italie aurait à concéder à un autre Pays soumis actuellement à la prohibition d'importation des vins, le permis d'importer annuellement une quantité supérieure à celle indiquée ci-dessus, la même quantité sera concédée à l'Espagne.

J'espère que Votre Excellence voudra bien me donner l'assurance que le Gouvernement de Sa Majesté Catholique est d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération.

PAULUCCI DE' CALBOLI.

Le Président du Directoire militaire, ministre d'Etat à l'Ambassadeur d'Italie à Madrid.

Madrid, le 15 novembre 1923.

MONSIEUR L'AMBASSADEUR,

Par note d'aujourd'hui, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que, conformément aux dispositions de la note « Addition art. 6 » du Protocol Final à la Convention de commerce et de navigation entre l'Espagne et l'Italie, signée à la date de ce jour, le Gouvernement Italien s'engage à permettre annuellement l'importation en Italie aux conditions visées à la note susdite, de 30,000 hectolitres de vins communs en fûts, en damejeannes ou en wagons-réservoir, d'origine et provenance espagnole.

Votre Excellence a bien voulu déclarer, en même temps, que la répartition de cette quantité entre les exportateurs espagnols sera faite par le Gouvernement Espagnol lui-même, de sorte que les douanes italiennes devront admettre l'importation de l'Espagne des vins susdits, dans les limites d'une telle quantité, sur présentation d'un certificat à délivrer par les autorités espagnoles compétentes; d'après les règles qui seront fixées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

D'après les déclarations de Votre Excellence il est en outre entendu que, dans le cas où l'Italie aurait à concéder à un autre Pays, soumis actuellement à la prohibition d'importation des vins, le permis d'importer annuellement une quantité supérieure à celle indiquée ci-dessus, la même quantité sera concédée à l'Espagne.

En prenant acte de ces déclarations, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté Catholique est d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

EL MARQUIS DE ESTELLA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920 » (N. 174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920.

Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 25 marzo 1920.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SCIALOIA
SCHANZER.

CONVENTION ADDITIONNELLE A LA
CONVENTION DU 6 NOVEMBRE 1885.

S. M. LE ROI DES BELGES;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE;

S. M. LE ROI DES HELLENES;

S. M. LE ROI D'ITALIE;

et le CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION
SUISSE;

ayant reconnu l'intérêt pour la France et la Suisse de nationaliser leurs monnaies divisionnaires, l'intérêt pour la Suisse de parer au déficit résultant du retrait des monnaies divisionnaires françaises et l'intérêt pour la Belgique de frapper pour les besoins de sa colonie du Congo des monnaies spéciales de métal inférieur, ont résolu de conclure à cet effet, une convention additionnelle à la Convention du 6 novembre 1885 et ont nommé pour leur plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges:

M. LIEBAERT, Ministre d'Etat;

M. LE GRELLE, Commissaire des Monnaies;

M. ROMBOUTS, Administrateur directeur général de la Trésorerie;

Le Président de la République française:

M. LUQUET, Sous-Gouverneur de la Banque de France;

M. CELLIER, Conseiller d'Etat, Directeur du Mouvement Général des Fonds;

M. BOUVIER, Directeur de l'Administration des Monnaies et Médailles.

S. M. le Roi des Hellenes:

M. SKOUSES, Secrétaire de la Légation de Grèce à Paris.

S. M. le Roi d'Italie:

M. BROFFERIO, Conseiller d'Etat, Délégué financier du Gouvernement italien en France;

Le Conseil Général de la Confédération Suisse:

M. DURANT, Ministre de Suisse à Paris;

M. MEYER, Membre du Conseil National;

M. RYFFEL, Chef de la Division de Caisse et de Comptabilité du Département Fédéral des Finances;

lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les Gouvernements français et suisse s'engagent à retirer de la circulation, sur leur territoire respectif, la France, les pièces d'argent suisses de 2 frs. 1 fr. 0, fr. 50, et 0, fr. 20 et la Suisse, les pièces d'argent françaises des mêmes valeurs.

Article II.

Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle, les caisses publiques de la France cesseront, par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la Convention du 6 novembre 1885, de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent suisses; il en sera de même des caisses publiques de la Suisse à l'égard des monnaies divisionnaires françaises.

Ce délai sera augmenté d'un mois pour les monnaies suisses circulant en Algérie et dans les autres Colonies françaises.

Article III.

Les monnaies divisionnaires françaises et suisses retirées de la circulation seront mises par chacun des deux Etats à la disposition de l'autre qui s'engage à les reprendre par envois de 500,000 francs au moins, sauf en ce qui concerne le règlement de solde final.

Article IV.

Pour remédier à la gêne qui pourra résulter pour la Suisse du retrait des monnaies françaises en circulation sur son territoire le contingent des monnaies divisionnaires d'argent fixé, par la Convention du 4 novembre 1908, à 16 frs. par tête d'habitant, sera élevé à 28 francs pour la Suisse à partir de la promulgation de la présente Convention additionnelle. Les frappes exécutées en vertu de la disposition qui précède ne seront limitées par aucun maximum annuel.

Article V.

Sur le montant des monnaies françaises retirées par la Suisse excédant le montant de ses monnaies nationales qui lui auront été remises par la France la Suisse est autorisée à conserver la quantité qu'elle jugera nécessaire pour répondre à ses besoins; elle devra indiquer à la France, dans un délai de quatre mois, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, la quantité de monnaies divisionnaires françaises qu'elle désire conserver.

La Suisse pourra, après avoir centralisé ces monnaies françaises, les affecter comme gage à l'émission, pour un montant équivalent, de certificats représentatifs en coupures de 2 francs — 1 franc et 0 franc 50.

Sauf nouvel accord entre les deux Gouvernements intéressés, les monnaies françaises ainsi provisoirement conservées seront, à la l'expiration d'un délai de 4 ans, à partir de la mise en vigueur de la présente Convention additionnelle, remises à la disposition du Gouvernement français.

Article VI.

Si, au cours du délai indiqué ci-dessus, la Suisse préfère procéder à des frappes de monnaies divisionnaires d'argent, dans la limite du nouveau contingent prévu à l'article 4, elle devra utiliser, pour cette fabrication, soit des écus à l'effigie d'un des Etats de l'Union Latine soit des monnaies divisionnaires françaises qu'elle aurait conservées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'Article V.

Le bénéfice pouvant résulter de ces frappes sera versé au fonds de réserve pour l'entretien

de la circulation monétaire, institué par l'article 1^{er} de la Convention du 4 novembre 1908, toutefois, les frais de fabrication des certificats représentatifs prévus à l'article V ci-dessus pourront être imputés sur le dit fonds de réserve.

Article VII.

Par application des dispositions de l'article II de la Convention du 6 novembre 1885, la Suisse notifiera à la France les quantités des pièces de 5 francs à l'effigie de chacun des Etats de l'Union Latine ou des pièces divisionnaires françaises qu'elle aura employées annuellement pour ces fabrications.

Article VIII.

Le France remboursera à la Suisse l'excédent des monnaies françaises que la Suisse aura conservées jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans fixé pour leur restitution.

Ce remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la réception des envois, soit en monnaies divisionnaires suisses soit, au choix de la France, en écus de l'Union Latine; de préférence suisses, en monnaies d'or de 10 francs et au-dessus ou en traites sur la Suisse.

Les sommes formant le montant de chaque envoi seront, jusqu'au jour du remboursement, productives d'intérêts à 4 % au profit de l'Etat qui aura effectué l'envoi avec valeur du lendemain du jour de la réception de chaque envoi.

Article IX.

Tous les frais de transport, tant du solde des monnaies d'argent à repatrier que des valeurs en espèces destinées à en acquitter, seront supportés par chaque Etat jusqu'à sa frontière.

Chaque Etat prendra, en outre, à sa charge, les frais de toute nature nécessités par les opérations de retrait sur son propre territoire et notamment les frais de publication.

Article X.

Par application des dispositions des articles IV e VII de la Convention du 6 novembre 1885,

L. G. ISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — FORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

les Gouvernements français et suisse ne pourront refuser les monnaies à leur effigie respective dont le poids aurait été réduit par le frai.

Article XI.

Tant que l'article II de la présente Convention additionnelle restera en vigueur, la Suisse aura la faculté de prohiber l'importation de la monnaie divisionnaire française, la France ayant, de son côté, la faculté d'en prohiber la sortie.

Article XII.

Au cas où la Convention du 6 novembre 1885 ayant été dénoncée, il serait procédé à la liquidation de l'Union, l'obligation, imposée à chaque Etat par l'article VII de la Convention précitée, de reprendre pendant une année ses monnaies divisionnaires d'argent, serait remise en vigueur.

Article XIII.

Le Gouvernement Belge est autorisé, sur sa demande par dérogation temporaire à la Convention monétaire du 6 novembre 1885, à frapper pour les besoins de sa colonie du Congo, et jusqu'à concurrence de 12 millions de francs, des monnaies spéciales de métal inférieur auxquelles seront attribuées les valeurs nominales de pièces de 1 franc et de 50 centimes.

Ces monnaies ne seront pas reçues par les caisses publiques de la Belgique et des autres Etats de l'Union.

Les quantités émises seront imputées sur les contingents de monnaies divisionnaires d'argent attribués à la Belgique par la convention monétaire additionnelle du 4 novembre 1908.

La Belgique s'engage à démonétiser des écus de 5 francs à ses effigies à concurrence des bénéfices résultant des frappes de ces monnaies spéciales.

Article XIV.

Par extension de l'article XI de la Convention monétaire du 6 novembre 1885, les Gouvernements des Pays contractants étudieront de concert les mesures propres à prévenir et à reprendre la refonte par l'industrie privée des monnaies divisionnaires à leur effigie et à celle de tous les Pays de l'Union.

Article XV.

La présente Convention additionnelle sera ratifiée, les ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 25 juin 1920.

Elle entrera en vigueur cinq jours francs après l'échange des dites ratifications et avec la même durée que la Convention du 6 novembre 1885, dont elle sera réputée faire partie intégrante.

Fait à Paris, le 25 mars 1920.

Belgique, *signé*: LEBART — LE GRELLE — ROMBOUITS.

France, *signé*: LUQUET — CELIER — BOUVIER.

Grèce, *signé*: SKOUSES.

Italie, *signé*: BROFFERIO.

Suisse, *signé*: DUMANT — MEYER — RYFFEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'accordo stipulato a Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane quattrocento milioni che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal Monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, nonchè del Regio decreto 15 marzo 1924, n. 362, con il quale il Regio governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito » (N. 177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'accordo stipulato a Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza

di lire italiane quattrocento milioni che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, nonchè del Regio decreto 15 marzo 1934, n. 362, con il quale il Regio governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito».

Prego l'on. senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto-legge in data 15 marzo 1924, n. 361, col quale è approvato l'accordo stipulato in Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane quattrocento milioni, che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, ed il Regio decreto-legge in data 15 marzo 1924, n. 362, col quale il Regio Governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito.

Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con i ministri per le finanze e per la economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'accordo stipulato in Roma il 10 marzo 1924, tra il Governo del Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane 400,000,000, che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
CORBINO.

v — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 362.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data odierna, n. 361, col quale è approvato l'accordo stipulato in Roma il 10 marzo 1924, tra il Governo del Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane 400,000,000, che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Governo italiano è autorizzato a garantire, in via sussidiaria e nei limiti appresso specificati, un prestito da emettersi dal Governo della Repubblica polacca, per scopi produttivi. Tale prestito per un ammontare massimo di 400 milioni di lire italiane, rappresentato da obbligazioni da lire 500 ciascuna, sarà garantito

con prima ipoteca sui beni mobili ed immobili per destinazione, presenti e futuri, del monopolio statale polacco, nonchè con tutte le entrate del monopolio e dell'amministrazione fiscale dei tabacchi in Polonia; esso sarà rimborsabile in 20 anni e frutterà l'interesse netto del 7 per cento all'anno, stando a carico del Governo polacco ogni onere fiscale italiano. La garanzia del Governo italiano pel servizio del prestito anzidetto, in conto interessi ed ammortamento, è limitata al caso in cui il Governo polacco, a seguito di una invasione armata del suo territorio, o in conseguenza diretta di un tale evento, non si trovi in grado di poter esso stesso provvedere a tale servizio. La garanzia sarà allora operativa fino alla concorrenza delle somme che il Governo polacco non avesse fornito, in conformità degli impegni assunti.

Art. 2.

Il ministro per gli affari esteri ed il ministro per le finanze prenderanno gli accordi e adotteranno i provvedimenti occorrenti per tradurre in atto e disciplinare la prestazione di garanzia di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

ACCORDO

tra il

GOVERNO DEL REGNO D'ITALIA

rappresentato dalle LL. EE. gli onorevoli:

BENITO MUSSOLINI, Presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* per gli affari esteri,

ALBERTO DE STEFANI, ministro delle finanze,
ORSO MARIO CORBINO, ministro dell'economia nazionale;

ed il

GOVERNO
DELLA REPUBBLICA POLACCA

rappresentato dai signori:

AUGUST ZALESKI, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Polonia a Roma,

MARJAN GLOWACKI, direttore di dipartimento al Ministero delle finanze,

CASIMIR BELZA-OSTROWSKI, direttore generale del monopolio dei tabacchi in Polonia e

TADEUSZ WERNER, consigliere superiore dell'Avvocatura erariale, autorizzati ad agire a nome e per conto del Governo stesso, in virtù dei pieni poteri loro conferiti il 21 febbraio 1924.

PREMESSO

che il Governo polacco ha manifestato l'intendimento di emettere un prestito sino alla concorrenza di 400,000,000 di lire italiane, rappresentato da obbligazioni da L. 500 l'una, ammortizzabile in 20 anni (salvo facoltà di riscatto e rimborso anticipato) fruttante l'interesse annuo del 7 %, netto di ogni imposta presente e futura — rimanendo perciò a carico del Governo polacco ogni attuale od eventuale onere fiscale gravante i titoli del prestito — da garantirsi con ipoteca di primo grado sugli immobili per natura e destinazione, che il monopolio dei tabacchi polacco attualmente possiede, o possiederà in seguito, e con privilegio sulle entrate del monopolio e della amministrazione fiscale, derivanti dalla produzione e dalla vendita del tabacco e dei suoi prodotti; restando inoltre stabilito che esso Governo polacco non potrà negoziare altri prestiti all'estero con garanzia ipotecaria o di privilegio sugli immobili o sulle entrate di cui sopra, o su parte di

essi, pur avendo facoltà di emettere prestiti all'interno, con garanzia di secondo grado sulle attività stesse;

PREMESSO

che allo scopo di rendere possibile in Italia il collocamento del prestito progettato, il Governo italiano, riconoscendo la particolare importanza dell'operazione, anche in relazione ai buoni rapporti d'amicizia col Governo polacco, ha dichiarato di essere disposto ad accordare — a favore dell'assuntore del prestito e dei futuri portatori delle obbligazioni — una propria garanzia pel regolare servizio del prestito medesimo (per gli interessi e per l'ammortamento, da svolgersi in base allo annesso piano (*allegato I*) calcolato per ora, per 300 milioni) nel caso del verificarsi di speciali eventi che saranno in appresso precisati; ed ha altresì consentito di riconoscere che i titoli del prestito debbano essere quotati alle borse italiane;

PREMESSO ANCORA

che, parallelamente all'operazione su accennata, è stata pure trattata la stipulazione di accordi fra i due Governi, aventi per oggetto la fornitura di importanti quantitativi di tabacco del Monopolio italiano al Monopolio dei tabacchi polacco, secondo quanto verrà più oltre indicato;

PREMESSO INFINE

che, visto tutto quanto sopra, la Banca Commerciale Italiana di Milano, iniziate e svolte da parte sua opportune trattative coi plenipotenziarii del Governo della Repubblica polacca, si è dichiarata disposta ad assumere per intero il prestito suddetto, convenendo coi plenipotenziarii medesimi le condizioni e modalità dell'operazione;

tutto ciò premesso e ritenuto, è stato convenuto e si conviene quanto segue:

1° I rappresentanti sopra nominati del Governo della Repubblica polacca provocheranno entro il termine del 15 corrente mese, un decreto del Presidente della Repubblica di Polonia da emanarsi in virtù dei pieni poteri al medesimo spettanti secondo l'art. 1, punto quinto, e l'art. 2 della legge dell'11 gennaio 1924, circa il risanamento del Tesoro statale e

la riforma della valuta, autorizzante l'operazione di prestito di cui alle premesse. Il testo dell'emanando decreto sarà conforme allo schema che si allega al presente (*allegato 2*).

2° Il Governo italiano dichiara di avere già significato alla Banca Commerciale Italiana, quale assuntrice del prestito, la propria approvazione alla conclusione dell'operazione tra la Banca stessa ed i rappresentanti del Governo polacco, ed il proprio consenso alle condizioni ricordate in premessa.

3° Il Governo italiano consente ad assumere a favore dell'assuntore del prestito e dei futuri portatori delle obbligazioni rappresentative del medesimo la garanzia del regolare servizio del prestito per ammortamenti ed interessi nel caso in cui — a seguito di invasione armata del territorio della Repubblica polacca od in conseguenza diretta di un tale evento — il Governo polacco fosse in condizioni di non potervi far fronte in conformità ai propri impegni. In tal caso il Governo italiano dovrà fornire le somme occorrenti per il suddetto servizio del prestito, fino a concorrenza di quanto non venisse fornito alle dovute scadenze dal Governo polacco ed avrà diritto di sostituirsi nell'ipoteca e nei privilegi costituenti le garanzie reali del prestito, fino a concorrenza dei propri esborsi ed accessori.

In assistenza di questi eventuali crediti del Governo italiano, verrà altresì costituita una speciale garanzia rappresentata dal prelievo annuo, e per la durata di dieci anni, sulle entrate del monopolio e dell'amministrazione fiscale dei tabacchi della Polonia, di una somma pari: al 4 % dell'importo originario del prestito per i primi cinque anni, e al 3 % dell'importo stesso per i successivi cinque anni. Tali somme saranno versate al Governo italiano in Roma, in semestralità uguali anticipate e la prima semestralità sarà quindi trattenuta sul ricavo stesso della emissione. Questo fondo di riserva verrà investito in buoni del Tesoro italiano od in titoli di Stato italiani, rimborsabili entro il 1944, che saranno tenuti in deposito da una Banca italiana di gradimento del Governo italiano.

Gli interessi maturantisi resteranno incorporati al fondo e saranno investiti nella stessa guisa delle quote semestrali. Su questa riserva

il Governo italiano avrà il diritto di rimborsarsi di quanto avrà eventualmente dovuto pagare per il servizio del prestito, nel caso contemplato dal presente articolo, realizzando all'uopo a mezzo di pubblico mediatore, entro i dieci giorni, precedenti la rispettiva scadenza, i buoni e titoli occorrenti, senza alcun obbligo di messa in mora; e ciò in via preliminare alla sostituzione nella garanzia ipotecaria e nei privilegi che assistono il prestito. Nel caso di invasione armata della Polonia, il Governo italiano avrà diritto di far innalzare la bandiera nazionale d'Italia sugli edifici appartenenti al monopolio dei tabacchi della Polonia, sottoposti alla garanzia ipotecaria del prestito.

4° In relazione a quanto stabilito nel precedente numero 3° ed agli effetti della formale assunzione della propria garanzia da parte del Governo italiano verso l'assuntore del prestito ed i futuri portatori delle obbligazioni, il Governo stesso provvederà, entro il termine del 15 corrente mese, alla emanazione di un Regio decreto-legge, il cui testo viene allegato al presente (*allegato 3*).

5° Il rappresentante dei portatori delle obbligazioni, incaricato della tutela degli interessi di questi in Polonia innanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, ed in special modo agli effetti del controllo sulla regolare costituzione e sul funzionamento delle garanzie reali che assistono il prestito, viene designato, con l'accordo dei due Governi, nella persona del signor Gr. Uff. VINCENZO NICOLA SPARANO; venendo questi per una qualsiasi ragione a mancare, il successore sarà designato dalla Banca Commerciale Italiana, sempre con l'accordo dei due Governi.

6° Il Governo italiano riceve dal Governo polacco il diritto di opzione per la vendita ad esso Governo polacco, in ciascun anno della durata del Prestito (e precisamente fino all'anno 1944) per il tramite del gruppo concessionario, ed a valere sulla fornitura riservata a tale gruppo (60 % dei tabacchi greggi esteri occorrenti annualmente al monopolio polacco), di un quantitativo di tabacchi greggi di produzione italiana, che per il primo triennio viene stabilito come massimo in 2,000,000 di chilogrammi annui, e che per i trienni successivi dovrà subire aumenti proporzionatamente allo sviluppo delle

vendite di tabacchi lavorati in Polonia. Tale opzione annua potrà essere esercitata per qualsiasi quantità entro il limite massimo come sopra stabilito per ciascun anno.

La vendita dei tabacchi sarà regolata dalle seguenti condizioni:

a) le varietà, le classi o i tipi dei tabacchi da cedere e le loro proporzioni verranno in ciascun anno determinate di comune accordo tra i due Governi. Per il primo anno la partita oggetto dell'opzione sarà composta di tabacchi orientali di produzione italiana, varietà Xanti ed Erzegovina, in rapporto alla disponibilità, colle seguenti proporzioni di classi:

Classe 3 ^a	circa	35 %
» 4 ^a	»	25 %
» 5 ^a	»	35 %
» frasami	»	20 %

Qualora l'accordo di cui sopra non potesse essere raggiunto in qualsiasi degli anni susseguenti, il Governo italiano avrà la facoltà di vendere in quell'anno al Governo polacco, entro lo stabilito limite dell'opzione; una partita di tabacchi orientali di produzione italiana, colle stesse proporzioni di varietà e classi dell'ultima partita da esso venduta allo stesso Governo;

b) la classifica dei tabacchi in base alla quale avrà luogo la vendita sarà quella definitiva che viene normalmente effettuata ogni anno e per ogni raccolto dai funzionari tecnici del monopolio italiano sui tabacchi acquistati dai produttori nazionali.

c) i prezzi di vendita saranno distintamente per ciascun raccolto, varietà, classe o tipo, quelli che il Governo italiano avrà corrisposto ai produttori nazionali aumentato di tutte le spese accessorie fino alla data della vendita e nel punto di consegna, più il 10 % sul costo complessivo così risultante;

d) la consegna dei tabacchi venduti avrà luogo « franco » in un porto del Regno o in quella dogana di confine che verranno designati dal Governo polacco, e l'epoca cadrà nel quarto trimestre dell'anno solare cui si riferisce l'opzione, salvo accordi in contrario;

e) il pagamento dei tabacchi verrà fatto in contanti, verso presentazione di quietanza di Tesoreria contro la quale verranno consegnati i documenti di spedizione.

Il Governo italiano si riserva il diritto di cedere in qualsiasi anno, in tutto od in parte, l'opzione di cui nei due paragrafi precedenti ad un consorzio o a più consorzi di produttori nazionali, qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno in dipendenza dei bisogni industriali del monopolio dei tabacchi italiano. In tal caso la trattazione e la contrattazione della vendita si svolgeranno direttamente fra il Governo polacco da una parte ed il consorzio od i consorzi dall'altra, per il tramite del gruppo concessionario. Il Governo italiano si riserva però il diritto di subentrare al consorzio od ai consorzi quale venditore nel caso di mancato accordo fra il consorzio od i consorzi stessi ed il Governo polacco.

Il presente accordo viene redatto e firmato in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti, mentre il terzo verrà, a cura dei rappre-

sentanti del Governo della Repubblica polacca, munito del visto del presidente del Consiglio e ministro del tesoro polacco entro il termine di cui al numero 1 e fatto pervenire al Governo italiano.

Fatto a Roma, il dieci marzo millenovecentoventiquattro.

Per l'Italia:

(L. S.) BENITO MUSSOLINI
ALBERTO DE STEFANI
ORSO MARIO CORBINO.

Per la Polonia:

(L. S.) AUGUST ZALESKI
MARJAN GLOWACKI
CASIMIR BELZA-OSTROWSKI
TADEUSZ WERNER.

ALLEGATO 1.

PLAN D'AMORTISSEMENT

Chaque annuité s'élève à Lit. 28,317,877.71.

la 1^{re} quote d'amortissement est de Lit. 7,317,877.71.

la 2^{me} » » » égale à la 1^{re} multipliée par 1,07.

la 3^{me} » » » » à la 2^{me} » » 1,07, etc.

A N N É E	Nombre d'obligations à amortir	Nombre d'obligations arrondi
1 ^{re}	14,635,758	14,635
2 ^{me}	15,660,261	15,661
3 ^{me}	16,756,479	16,756
4 ^{me}	17,929,433	17,929
5 ^{me}	19,184,493	19,185
6 ^{me}	20,527,408	20,527
7 ^{me}	21,964,327	21,965
8 ^{me}	23,501,829	23,501
9 ^{me}	25,146,957	25,147
10 ^{me}	26,907,244	26,908
11 ^{me}	28,790,751	28,790
12 ^{me}	30,806,104	30,807
13 ^{me}	32,962,531	32,962
14 ^{me}	35,269,908	35,270
15 ^{me}	37,738,802	37,739
16 ^{me}	40,380,518	40,380
17 ^{me}	43,207,154	43,207
18 ^{me}	46,231,655	46,232
19 ^{me}	49,467,871	49,468
20 ^{me}	52,930,622	52,931
TOTAL		600,000

ALLEGATO 2.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA DEL
..... 1924 SUL PRESTITO ESTERO
AL 7 % IN LIRE ITALIANE.

In base all'art. 1° punto 5 ed art. 2° della legge dell'11 gennaio 1924, circa il risanamento del Tesoro statale e le riforme della valuta (*Il Giornale delle Leggi*, n. 4 pos. 28) e d'accordo con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 1924, decreto ciò che segue:

Art. 1.

Si dà facoltà al ministro del tesoro di emettere un prestito estero al 7 % fino all'ammontare di 400,000,000 di lire italiane.

Art. 2.

Il rimborso del prestito si effettuerà mediante l'estrazione delle obbligazioni emesse secondo il piano di ammortamento, calcolato in 20 anni e reso pubblico a tergo delle obbligazioni stesse.

Art. 3.

Il pagamento regolare degli interessi, ed il rimborso a termine del capitale, saranno garantiti con tutto il patrimonio e con tutte le entrate della Repubblica, ed in modo particolare con tutto il patrimonio mobile ed immobile, presente e futuro, del monopolio statale dei tabacchi, e con tutte le entrate del monopolio e dell'amministrazione fiscale derivanti dalla produzione e dalla vendita del tabacco e dei suoi prodotti.

Art. 4.

Inoltre, nei primi 10 anni della durata del prestito sarà creato un fondo di riserva al quale saranno devolute annualmente, dalle entrate del monopolio e dell'amministrazione fiscale dei tabacchi, delle quote pari: al 4 % dell'importo originario del prestito durante i primi cinque anni e al 3 % dell'importo stesso durante i successivi cinque anni. Tali quote saranno versate al Governo italiano in Roma in semestralità uguali anticipate, e la prima semestralità sarà quindi trattenuta sul ricavo stesso della emissione.

Questo fondo di riserva sarà investito in buoni del Tesoro italiano od in titoli di Stato italiani, rimborsabili entro il 1944 e tenuti in deposito da una banca italiana gradita al Regio Governo d'Italia.

Gli interessi maturantisi vesteranno incorporati al fondo, e saranno investiti nella stessa guisa delle quote semestrali.

Art. 5.

Il prestito stesso sarà garantito con iscrizione di prima ipoteca sugli immobili ed immobili per destinazione, appartenenti al monopolio statale dei tabacchi e su quelli eventualmente nel futuro acquisiti dal monopolio stesso.

Art. 6.

Dalle entrate generali del monopolio statale dei tabacchi e della amministrazione fiscale relativa saranno prima di ogni altro prelevate le quote necessarie per gli interessi del prestito e per il suo ammortamento, come pure per la creazione del fondo di riserva. Queste quote non potranno essere impiegate altrimenti.

Art. 7.

Le obbligazioni del prestito saranno esenti da ogni e qualsiasi imposta, bollo, tasse ed aggravii presenti e futuri in Polonia; nello stesso tempo il Tesoro della Repubblica prende a suo carico tutti gli oneri fiscali che in Italia gravano e vengano a gravare i titoli del prestito, e specificatamente il pagamento della tassa di bollo sui titoli esteri, e della imposta sulle cedole in ragione del 15 %.

Art. 8.

Mediante un accordo fra il Governo della Repubblica ed il Regio Governo italiano, sarà designato un rappresentante dei portatori delle obbligazioni legalmente incaricato di tutelare i loro interessi in Polonia dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie.

Art. 9.

Gli interessi, cominciando dal 1° novembre del 1924, saranno pagati senza alcuna ritenuta il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, dietro la restituzione della cedola relativa. L'e-

strazione delle obbligazioni da rimborsare avrà luogo pubblicamente nell'ottobre di ogni anno a cominciare dal 1925, nella sede della Banca Commerciale Italiana in Roma, con diritto di intervento di un rappresentante della Legazione di Polonia a Roma e con le formalità usuali. I numeri delle obbligazioni estratte saranno resi di pubblica ragione in Polonia mediante la pubblicazione sul *Monitor Polski*, in Italia mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e l'inserzione in due dei più importanti quotidiani di Roma e di Milano. Presso la Banca su nominata e in ogni sua filiale si effettuerà il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale per le obbligazioni estratte; il rimborso sarà effettuato un mese dopo il giorno della estrazione, senza alcuna ritenuta, cioè in ragione della somma intiera nominale in lire italiane, dietro la restituzione delle obbligazioni con le cedole il cui termine non sia scaduto.

Art. 10.

L'ammortamento del prestito secondo il piano prestabilito potrà essere effettuato mediante compera di un dato numero di obbligazioni alla borsa. Il Governo della Repubblica si riserva il diritto di far sorteggiare e rimborsare, a partire dal sesto anno, un numero maggiore di obbligazioni in confronto di quello stabilito nel piano di ammortamento. In tal caso il numero delle obbligazioni superante quello contemplato nel piano suddetto sarà riscattato a L. 550 se il riscatto abbia luogo prima del 1° ottobre 1934, e a L. 525 se esso avvenga entro il quinquennio fino al 1° ottobre 1939.

Art. 11.

L'importo delle cedole mancanti oppure di quelle pagate ingiustificatamente sarà dedotto dal rimborso delle obbligazioni.

Art. 12.

Le cedole non presentate si prescrivono in cinque anni dalla loro scadenza. Il diritto al rimborso delle obbligazioni si prescrive in 10 anni, decorribili per le obbligazioni estratte dal giorno della pubblicazione del loro sorteggio sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Art. 13.

Le obbligazioni del presente prestito possono essere impiegate in Polonia per fondazioni, impieghi pupillari, depositi giudiziali, come pure quale cauzione nei rapporti contrattuali.

Art. 14.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al ministro del tesoro.

Il Presidente della Repubblica.
S. WOJCIECHOWSKI.

Il Presidente del Consiglio
e ministro del tesoro
W. GRABSKI.

ALLEGATO 3.

PROGETTO DI DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Il Governo italiano è autorizzato a garantire, in via sussidiaria e nei limiti appresso specificati, un prestito da emettersi dal Governo della Repubblica polacca, per scopi produttivi. Tale prestito per un ammontare massimo di 400 milioni di lire italiane, rappresentato da obbligazioni da L. 500 ciascuna, sarà garantito con prima ipoteca, sui beni immobili, ed immobili per destinazione, presenti e futuri, del monopolio statale polacco, nonchè con tutte le entrate del monopolio e dell'amministrazione fiscale dei tabacchi in Polonia; esso sarà rimborsabile in venti anni e frutterà l'interesse netto del 7% all'anno, stando a carico del Governo polacco ogni onere fiscale italiano. La garanzia del Governo italiano pel servizio del prestito anzidetto, in conto interessi ed ammortamento, è limitata al caso in cui il Governo polacco, a seguito di una invasione armata del suo territorio, o in conseguenza diretta di un tale evento, non si trovi in grado di poter esso stesso provvedere a tale servizio. La garanzia sarà allora operativa fino alla concorrenza delle somme che il Governo polacco non avesse fornito, in conformità degli impegni assunti.

Art. 2.

Il ministro degli affari esteri e il ministro delle finanze prenderanno gli accordi e adotteranno i provvedimenti occorrenti per tradurre in atto e disciplinare la prestazione di garanzia di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale è data piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardo al trasferimento di sede delle Società, e cioè delle persone giuridiche, commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazioni » (N. 227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale è data piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardo al trasferimento di sede delle Società, e cioè delle persone giuridiche, commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazione ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale piena ed in-

tera esecuzione è data all'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardo al trasferimento di sede delle Società, e cioè delle persone giuridiche, commerciali ed altre associazioni, escluse le Banche e le Società di assicurazione.

Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto coi ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923 fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardante il trasferimento di sede delle società, e cioè le persone giuridiche commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CORBINO

DE STEFANI

OVIGLIO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA RIGUARDANTE LE SOCIETÀ E CIOÈ LE PERSONE GIURIDICHE COMMERCIALI ED ALTRE ASSOCIAZIONI, ESCLUSE LE BANCHE E LE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

desiderando di regolare il trasferimento della sede delle società commerciali e di altre imprese, hanno nominato come loro plenipotenziario:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il comm. LUCA ORSINI-BARONI, Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà in Vienna;

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

Il dott. OTTO GOTTLIEB-BILLROTH, caposezione nel Ministero federale delle finanze a Vienna;

i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il Governo federale austriaco accorda al Regio Governo d'Italia il diritto di chiedere che le società, le quali esercitano imprese di produzione o di trasporto nel territorio ex austriaco ora appartenente al Regno d'Italia, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica d'Austria, trasferiscano la loro sede nel territorio del Regno d'Italia.

Art. 2.

Il Regio Governo d'Italia chiederà il trasferimento della sede per le società di produzione o di trasporto soltanto quando esse esplichino la loro attività esclusivamente nelle nuove provincie del Regno d'Italia, e cioè quando una tale attività non sia svolta nel territorio della Repubblica d'Austria; tuttavia le Alte Parti con-

traenti convengono che se in Austria esistono stabilimenti secondari delle imprese di trasporto e di produzione, che hanno lo stabilimento principale nelle nuove provincie del Regno d'Italia, per esempio, uffici di spedizione di un'impresa di navigazione, al Governo italiano spetta egualmente il diritto di chiedere il trasferimento dell'intera impresa in Italia.

Il Regio Governo d'Italia dichiara, che esso chiederà il trasferimento della sede soltanto per quelle imprese di produzione o di trasporto, le quali esistevano già al 1° novembre 1918 nelle nuove provincie del Regno, e che hanno la loro sede nel territorio della Repubblica d'Austria. Questo diritto potrà essere fatto valere al più tardi fino alla fine del dicembre 1923.

Art. 3.

Per le società di produzione il Regio Governo italiano può chiedere, con speciale invito, la loro divisione, nel caso che una parte degli stabilimenti di produzione della società avente sede nella Repubblica d'Austria, si trovi nelle nuove provincie d'Italia. L'esistenza di stabilimenti secondari in Italia, per esempio, di depositi di una fabbrica di birra, in ispecie la esistenza di aziende commerciali di un'impresa di produzione o di trasporto, che abbia lo stabilimento principale in Austria, non giustifica una tale richiesta. L'art. 2 comma 2°, si applica per analogia.

Quando avvenga la divisione di società, si provvede alla ripartizione del patrimonio e delle riserve sociali fra le nuove società particolari. La divisione delle società segue sulla base del valore reale degli attivi nel giorno della divisione, espresso nella valuta dello Stato, nel quale si trova la vecchia sede. I fondi pensione vengono divisi in rapporto agli emolumenti ed alle mercedi che si dovettero pagare nei due Stati, nei tre anni precedenti alla divisione.

La divisione può avvenire con l'instituzione di società italiane indipendenti, o con la fusione della parte staccata con un'impresa già esistente dello stesso ramo d'affari.

Se per motivi importanti relativi alla natura dell'impresa, appare inopportuna la divisione, potrà in suo luogo effettuarsi, con il consenso dell'Amministrazione federale austriaca, il trasloco della sede nel territorio del Regno d'Ita-

lia. In questo caso deve essere determinata la parte del patrimonio e delle riserve spettanti agli stabilimenti, che rimangono in Austria.

I Governi contraenti si obbligano di appoggiare e facilitare, per quanto è possibile, le operazioni riconosciute necessarie od opportune per l'esecuzione della divisione e di non ostacolare con atti di Governo, in specie di natura finanziaria.

Art. 4.

Avvenendo il trasloco della sede o la divisione secondo i precedenti articoli, le società non si pongono in liquidazione.

Del pari non può essere richiesto in tali occasioni un cambiamento nei rapporti di possesso delle quote.

Nei casi previsti negli articoli 1-3 la società, a sua domanda, sarà iscritta nel registro del tribunale competente secondo la nuova sede, ed essa potrà continuare, nella nuova sede, la propria attività, come per lo innanzi, senza che pel fatto del trasloco le possa essere imposto l'adempimento di condizioni diverse da quelle previste nel presente accordo.

Eventuali reclami contro il procedere di una delle Parti contraenti perchè, secondo l'opinione dell'altra parte, contrario ai principî stabiliti in questo accordo, saranno comunicati con tutta sollecitudine all'altra Parte allo scopo di un amichevole componimento.

Art. 5.

Il Regio Governo d'Italia si obbliga di provvedere che al momento della presentazione della richiesta di trasloco di sede o di divisione, ai sensi degli articoli 1-3, siano informati il tribunale austriaco competente per la tenuta del registro di commercio e l'ufficio imposte austriaco competente in base alla sede della società. Nel registro di commercio sarà annotato il progettato trasferimento di sede. Prima di effettuare la cancellazione della società dal registro commerciale austriaco, si procederà alla notificazione dei creditori. Questa si eseguirà mediante pubblicazione della richiesta di trasloco della sede dei giornali ufficiali stabiliti per le pubblicazioni della società. In tale occasione la società dovrà dichiarare che essa è pronta, a

richiesta, a soddisfare o garantire tutti i creditori per crediti esistenti al giorno della pubblicazione; che ai creditori è concesso un termine di un mese per la denuncia, che saranno considerati assenzienti al richiesto trasloco quei creditori che non avranno fatto opposizione, entro il termine di un mese, presso la società. La notificazione può omettersi quando la cancelleria federale dichiara ammissibile la cancellazione senza un tale procedimento, oppure quando la società istituisca, in luogo dello stabilimento principale austriaco, fino allora esistente, una succursale; che questa, in quanto necessario, ottenga l'assicurazione di poter esercitare la propria attività e dichiarare di assegnare alla succursale stessa il patrimonio fino allora impiegato nell'impresa austriaca. In questi casi alla società spetta il diritto di essere ammessa ad esercitare la propria attività, quando secondo le norme in vigore sia necessaria una tale ammissione.

Osservate che siano tali formalità ed avvenuto che sia effettivamente il trasloco, si procederà alla cancellazione dal registro commerciale austriaco.

Art. 6.

Qualora una società invitata a sottomettersi alla prescrizione indicata negli articoli 1, 2 e 3, non si uniformi nel termine fissato alle condizioni ivi contenute, il Governo che ha richiesto il trasloco di sede o la divisione della società può sospendere l'attività di questa nel proprio territorio.

Art. 7.

L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1-3 avrà luogo anche quando una società di produzione o di trasporto oltre a questa attività principale, ne eserciti un'altra, che però stia in uno stretto nesso con la prima.

Le disposizioni dell'accordo presente trovano applicazione anche alla società in azioni per l'impianto e l'esercizio di alberghi, stabilimenti di cura e bagni a Portorose.

I due Governi potranno prendere accordi caso per caso per l'applicazione delle norme contenute negli articoli 1-3 anche ad altre società che non siano di produzione e di trasporto. Lo

stesso vale nei riguardi di quelle delle società di produzione o di trasporto le quali non servono alla produzione od al trasporto e non hanno un diretto nesso con questi rami di affari.

Art. 8.

Tutte le succursali e le altre imprese permanenti di ogni specie, agenzie, ecc., di società estere, alle quali non siano applicabili le precedenti disposizioni, verranno trattate come le società nazionali, in quanto tali società sono ammesse in conformità delle leggi generali vigenti, e degli speciali trattati.

Le due Alte Parti contraenti sono d'accordo in ciò che queste disposizioni si applicano anche nel caso non abbia avuto un accordo nel senso dell'art. 7, comma 3°. Nel corso del procedimento, in base agli articoli 1-5 rimane invariata l'attività della società (compresa quella delle succursali, ecc.).

Art. 9.

Il Governo del Regno d'Italia prende a conoscenza che il Governo austriaco considererà come possesso degli appartenenti al Regno d'Italia i prestiti di guerra, che le imprese da trasferirsi nel Regno d'Italia in base al presente accordo hanno denunciato nel controllo del patrimonio della Repubblica austriaca. Qualora una parte di tale prestito sia stata stampigliata nella Repubblica austriaca, l'applicazione delle norme contenute nel presente accordo alla società si effettuerà solo allorché questa consegna delle cedole dell'Amministrazione del debito di Stato austriaco, equivalenti per qualità e valore nominale ai titoli di prestito stampigliati per annullare il contrassegno di controllo ed allo scopo di farle contrassegnare quale possesso di appartenenti al Regno d'Italia.

Nei riguardi delle società da dividersi secondo l'art. 3, ha luogo una ripartizione del possesso del prestito di guerra nello stesso rapporto in cui sono da dividersi in base all'art. 3 il patrimonio e le riserve.

Art. 10.

Le imprese, le quali trasportano la loro sede in base a questo accordo, non devono sottostare,

in dipendenza di tale trasferimento, ad alcuna imposta, tassa o gabella e specialmente non sottostanno all'imposta suppletoria ai sensi del paragrafo 96 L. I. P. Questo principio è da applicarsi analogamente anche nel caso di divisione di imprese. Con ciò non è pregiudicato, sia nei riguardi dello Stato in cui ha sede lo stabilimento principale, sia nei riguardi dello Stato in cui si trova la succursale, il futuro trattamento fiscale delle riserve, che, dopo la divisione, saranno ripartite fra gli stabilimenti siti nel territorio dei due Stati.

I profitti derivanti dalle operazioni finanziarie dipendenti dalla divisione, non sono soggetti ad imposta, nello Stato nel quale la società aveva originariamente la sua sede, in quanto tali profitti siano accantonati in una riserva straordinaria, da registrarsi quale partita passiva speciale di bilancio, ed in quanto la società rinunci all'eccezione della prescrizione nei riguardi del diritto di commisurazione suppletoria dell'imposta. Nell'altro Stato non sarà nemmeno ammessa una commisurazione di imposta in dipendenza di tali operazioni.

Le imprese di produzione e di trasporto, le quali già prima del 1° novembre 1918 avevano nel territorio di una delle Parti contraenti la loro sede, e nel territorio dell'altra una succursale od uno stabilimento, non saranno sottoposte ad alcuna tassa, per la continuazione dell'esercizio di queste aziende e per la parte del loro capitale azionario o delle obbligazioni assegnate a dette succursali o stabilimenti già prima del 1° novembre 1918.

Dal principio dell'anno censuario successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento della sede, o la divisione della società, le rispettive imprese saranno considerate come società indigene agli effetti dell'accertamento dell'imposta (industriale).

Art. 11.

Il Governo austriaco nell'applicazione della propria legge del 4 luglio 1919, *Bollettino Ufficiale* delle leggi dello Stato, n. 353, riguardante il ritiro di monete d'oro e di carte di valore estere, considererà le società le quali trasferiscono la propria sede, in base a questo accordo, come pertinenti al Regno d'Italia.

Art. 12.

Le disposizioni di questo accordo valgono, per analogia, anche per quelle società le quali, pur svolgendo nella Repubblica austriaca una attività di produzione o di trasporto, hanno però la sede nelle nuove provincie del Regno d'Italia.

Art. 13.

In tutti i casi in cui non sarà possibile un accordo nell'applicazione di queste disposizioni, le divergenze saranno regolate da un tribunale arbitrale, composto da un delegato di ciascuna delle Alte Parti contraenti e da un presidente, da nominarsi di comune accordo, o, in caso di mancata intesa, dal presidente della Confederazione svizzera.

Art. 14.

Questo accordo entra in vigore il giorno della sua ratifica. Esso si applica analogamente anche a quelle società, che abbiano eseguito il trasferimento della sede o la loro divisione a sensi di questo accordo, già prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.

Vienna, li 16 luglio 1923.

Per il R. ministro d'Italia a Vienna:

GIACINTO AURITI, R. incaricato d'affari d'Italia.

Dott. OTTO GOTTLIEB BILLROTH, Capo sezione nel Ministero federale delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per gli affari esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla convenzione italo-cescoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regola e altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925 » (N. 230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla convenzione italo-cescoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925 ».

Prego l'on. senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla Convenzione italo-cescoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre quistioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925.

Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre quistioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 1° marzo 1924, fra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo primo, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI.

V. - Il Guardasigilli: OVIGLIO.

CONVENZIONE TRA IL REGNO D'ITALIA
E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
E PER REGOLARE ALTRE QUE-
STIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI-
RETTE.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica cecoslovacca, desiderosi di concludere una Convenzione allo scopo di evitare le doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette, hanno nominato a questo scopo come loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza BENITO MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e per interim degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CECOSLOVACCA:

il sig. VLASTIMIL KYBAL, *inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica cecoslovacca a Roma;*

il sig. JAN DVORÁČEK, *ministro plenipotenziario, capo della Direzione economica del Ministero degli affari esteri;*

i quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'imposta reale che colpisce il reddito dei beni immobili può essere applicata solamente dallo Stato nel quale questi immobili sono situati, anche quando essi appartengono ai sudditi dell'altro Stato contraente.

Art. 2.

L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'impiego di capitali mobiliari è applicata dallo Stato ove il creditore ha il suo domicilio, salve però le seguenti eccezioni:

1° L'imposta che colpisce il reddito dei capitali con una garanzia ipotecaria appartiene allo Stato nel quale gli immobili sono situati.

2° L'imposta che colpisce gli interessi dei titoli emessi dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da altre persone morali regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, come pure gli interessi dei titoli emessi da società per azioni, da banche, o da altri istituti di credito appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.

La regola prevista dal comma precedente (2) si applica anche alla tassazione degli interessi dei depositi a risparmio o in conto corrente presso le banche ed altri istituti di credito. Se la banca o l'istituto ha il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti e se vi sono una o più succursali nell'altro Stato contraente, la parte degli interessi dovuta dalle succursali appartiene allo Stato nel quale queste sono situate.

Art. 3.

L'imposta che colpisce i redditi del lavoro, compresi i redditi delle professioni liberali, appartiene allo Stato sul territorio del quale è esercitata l'attività personale dalla quale il reddito proviene.

L'imposta che colpisce gli stipendi, gli assegni, le pensioni, i salari e le altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.

Art. 4.

L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie appartiene allo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede legale ovvero il suo stabilimento, anche quando essa estende la sua attività sul territorio dell'altro Stato contraente.

Se l'impresa ha la sua sede o il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti ed uno o più stabilimenti nell'altro, ciascuno degli Stati colpirà d'imposta la parte del reddito prodotta con l'attività degli stabilimenti rispettivi.

Agli effetti della ripartizione del reddito le autorità finanziarie degli Stati interessati potranno domandare al contribuente di presentare bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi del rispettivo Stato.

Art. 5.

L'imposta che colpisce le rendite vitalizie e l'imposta che colpisce ogni altra specie di reddito che non sia previsto negli articoli precedenti della presente Convenzione saranno applicate dallo Stato ove il creditore ha il suo domicilio.

Art. 6.

L'imposta personale che colpisce l'insieme dei redditi del contribuente è applicata da ciascuno degli Stati contraenti, secondo le regole seguenti:

1° Ai redditi provenienti:

a) da beni immobili;

b) da crediti ipotecari;

c) dall'industria o dal commercio; in quanto non siano esercitati da società per azioni;

d) dal lavoro;

saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli rispettivi;

2° per ogni altra specie di reddito, compresi i dividendi delle azioni e gli interessi dei titoli, la tassazione sarà fatta nello Stato ove il contribuente ha la sua residenza.

Agli effetti della presente disposizione sarà considerato come residenza il luogo dove il con-

tribuente ha una dimora abituale in condizioni tali da autorizzare la presunzione che egli abbia l'intenzione di conservarla.

Quando il contribuente ha due o più residenze, le autorità finanziarie dei due Stati contraenti firseranno d'accordo la ripartizione del reddito suddetto.

In mancanza di una qualsiasi residenza nel senso sopra indicato la tassazione del reddito suddetto potrà essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.

Art. 7.

L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta può essere applicata da ciascuno degli Stati contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono nel territorio di questo Stato.

Per i beni rappresentati da:

a) immobili;

b) crediti ipotecari;

c) imprese industriali o commerciali;

l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione della imposta sul patrimonio, è determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.

Per ogni altra specie di beni mobiliari si applicheranno le stesse regole adottate per l'imposta sull'insieme dei redditi.

Art. 8.

Le regole stabilite dall'art. 7 della presente Convenzione, in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sullo accrescimento del patrimonio e all'imposta di carattere permanente che eventualmente esistano in uno degli Stati contraenti o che vi siano adottate per l'avvenire.

Art. 9.

Le autorità finanziarie dei due Stati contraenti si impegnano a definire in modo equo ogni altra questione che possa sorgere dall'applicazione delle imposte, sia a causa della differenza delle date decisive fissate dalle leggi dei due Stati per l'imposta sul patrimonio, sia a

causa dei differenti principî che regolano l'applicazione delle imposte in ciascuno dei due Stati.

Art. 10.

Allorchè sia provato che l'azione delle autorità finanziarie degli Stati contraenti abbia avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, egli potrà reclamare contro tale fatto allo Stato al quale appartiene. Se questo reclamo è riconosciuto fondato, l'autorità finanziaria dello Stato in questione potrà accordarsi con l'autorità finanziaria dell'altro Stato, per evitare, in modo equo, una doppia imposizione.

Art. 11.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi assistenza reciproca per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

Una Convenzione separata fisserà le regole alle quali questa assistenza sarà soggetta.

Art. 12.

I funzionari diplomatici e consolari di ciascuno degli Stati contraenti ed i loro addetti, in quanto siano di carriera e sudditi dello Stato che essi rappresentano, ed in quanto non esercitino nel territorio dello Stato presso il quale sono accreditati alcuna professione, industria od altra attività lucrativa, sono esenti dalle imposte dirette, ad eccezione di quelle che sono riscosse per ritenuta diretta o che colpiscono immobili o interessi di capitali mobili investiti nello Stato presso il quale sono accreditati.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà effetto:

1° per l'imposta sul patrimonio dal giorno dell'entrata in vigore della legge rispettiva che ha introdotto questa imposta in ciascuno degli Stati contraenti;

2° per le imposte indicate agli articoli da 1 a 6, a partire dal 1° gennaio 1925 per ciò che riguarda la tassazione che si riferisce all'anno 1925 ed all'avvenire.

Le regole fissate in questi articoli saranno adottate, a richiesta di una delle Alte Parti contraenti, per risolvere, in modo equo, qualsiasi

controvertenza in materia di imposte che sia ancora in sospenso al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 14.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciare la presente Convenzione, con effetto dal 1° gennaio successivo, mediante un preavviso di almeno otto mesi.

La presente Convenzione è redatta in doppio esemplare in italiano e in cecoslovacco. In caso di divergenze farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i plenipotenziari.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma il primo marzo millenovecentoventiquattro.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) VLASTIMIL KYBAL

(L. S.) JAN DVORACEK.

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica Cecoslovacca e il Regno d'Italia allo scopo di evitare le doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette:

I PLENIPOTENZIARI sotto indicati hanno fatto le seguenti dichiarazioni che formeranno parte integrante della Convenzione medesima:

1° per « Istituti di credito » ai sensi dell'articolo 2 ultimo comma della Convenzione si intende qualsiasi stabilimento che eserciti l'industria del credito;

2° sono considerati come stabilimenti, ai sensi dell'art. 4, le fabbriche, le officine, i laboratori, i locali di compra e vendita, i magazzini, le agenzie ed altri esercizi commerciali come anche l'esistenza di un rappresentante permanente;

3° Resta inteso che le due Alte Parti contraenti si accorderanno per stabilire, in modo equo, la ripartizione del reddito proveniente dalle imprese industriali o commerciali nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 4;

4° sono considerate come imprese d'industria o di commercio, nei riguardi dell'imposta globale e dell'imposta sul patrimonio previste dagli articoli 6 e 7 della Convenzione, anche le partecipazioni alle imprese sotto forma di società, ad eccezione delle società per azioni. Per le azioni di queste ultime società, come pure per ogni altra specie di titoli, è confermato il principio adottato nei due articoli stessi della tassazione nel luogo di residenza del contribuente;

5° resta inteso che le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della Convenzione non si riferiscono alle imposte indicate dagli articoli 6, 7 e 8, salvo le eccezioni indicate agli articoli 6, 7 e 8;

6° Per « Imposte dirette » ai sensi della Convenzione, s'intendono le imposte dirette applicate dallo Stato, comprese le addizionali degli enti autarchici;

7° per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, le Alte Parti contraenti si riservano di concludere un accordo separato.

Il presente protocollo è redatto in doppio esemplare, in italiano e cecoslovacco. In caso di divergenze farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato come appresso.

Fatto a Roma, il primo marzo millenovecentoventiquattro.

BENITO MUSSOLINI.

VLASTIMIL KYBAL

JAN DVORACEK.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'Accordo concluso a Portorose coi Governi dell'Austria, dell'Ungheria, della Romania, dei Serbi-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia allo scopo di facilitare le relazioni postali » (N. 225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'accordo concluso a Portorose coi Governi dell'Austria, dell'Ungheria, della Romania, dei Serbi-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia allo scopo di facilitare le relazioni postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'accordo concluso a Portorose coi Governi dell'Austria, Ungheria, Romania, del Regno dei Serbo-Croati-Sloveni, e della Cecoslovacchia, allo scopo di facilitare le relazioni commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato a dare esecuzione, un mese dopo dalla data del presente decreto, all'accordo concluso a Porto Rose, seguito da un protocollo, il 23 novembre 1921, coi governi dell'Austria, dell'Ungheria, della Rumania, del Regno dei Serbo-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia, allo scopo di facilitare le relazioni postali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI
GIUFFRIDA
DELLA TORRETTA.

ACCORDO CONCERNENTE LE RELAZIONI
POSTALI FRA L'AUSTRIA, LA CZECHOSLOVACCHIA, L'ITALIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA ROMANIA E L'UNGHERIA.

In virtù degli articoli 22 e 23 della Convenzione principale di Madrid, i sottoscritti, rappresentanti delle amministrazioni postali contraenti dei Paesi sopraindicati, hanno, di comune accordo, per facilitare le loro relazioni postali e con riserva dell'approvazione da parte delle autorità competenti dei loro Stati, concordato le seguenti disposizioni:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Le amministrazioni contraenti ristabiliranno il regolare scambio della posta-lettere, delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni, delle riscossioni e dei pacchi originari o a destinazione dei Paesi contraenti e dei loro invii provenienti e a destinazione di altri paesi, in rapporto ai quali le amministrazioni contraenti possono reciprocamente servirsi da intermediari.

Art. 2.

In tutto ciò che non è previsto dal presente Accordo, le relazioni postali fra questi paesi sa-

ranno regolate dalle vigenti disposizioni della convenzione, accordi e regolamenti d'esecuzione dell'Unione postale universale.

Art. 3.

1. Gli uffici di scambio, autorizzati alla consegna reciproca dei dispacci chiusi e degli invii allo scoperto sono designati, di comune accordo, dalle amministrazioni contraenti, le quali s'intenderanno anche fra loro per regolare qualsiasi altro particolare nel loro servizio di scambio.

2. Se l'una delle Parti contraenti esercita, d'accordo con un'altra, il trasporto della posta per ferrovia o su di una pubblica strada, al di là della frontiera del suo territorio, l'altra Parte deve partecipare alle spese di trasporto.

3. Per facilitare il detto scambio fra paesi limitrofi, le amministrazioni postali contraenti stabiliranno di comune accordo sui treni che percorrono le linee esistenti, fra uno Stato e l'altro, dei servizi ambulanti con personale proprio, che potrà raggiungere, al di là della frontiera, la stazione più vicina sita nel territorio dell'altro Stato, presso la quale si trovi un ufficio postale adatto alla consegna ed al ricevimento dei dispacci (corrispondenze e pacchi postali). Ciascuna amministrazione avrà cura di far valere sul suo territorio le legittimazioni di servizio del personale ambulante dell'altra amministrazione, come documenti di viaggio e di identità effettivi nella circoscrizione del luogo di frontiera.

4. Salvo accordo contrario, l'istituzione e la soppressione dei dispacci è riservata alle amministrazioni centrali.

Art. 4.

1. Qualsiasi riduzione di tasse e di diritti, stipulata nel presente Accordo, è concessa a titolo di reciprocità.

2. Tutte le tasse stabilite dal presente Accordo in franchi si intendono in franco-oro e sono rimosse dalle rispettive amministrazioni, secondo l'equivalente che esse hanno notificato per i loro differenti servizi, a mezzo dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

3. Le amministrazioni si comunicheranno direttamente ogni cambiamento che avvenisse nel-

l'equivalente adottato per i servizi della posta-lettere, dei pacchi e dei valori.

Art. 5.

La corrispondenza di servizio deve essere redatta in lingua francese.

Art. 6.

La franchigia postale è accordata, oltre che agli invii di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 3 della convenzione principale, alle corrispondenze ufficiali di qualsiasi specie relative al servizio telegrafico e telefonico di Stato, scambiate fra le amministrazioni delle poste e dei telegrafi e i loro servizi dipendenti.

POSTA-LETTERE.

Art. 7.

Le tasse per la francatura delle lettere per il primo porto di 20 grammi e delle cartoline postali scambiate fra i paesi contraenti sono fissate al 75 per cento delle rispettive tasse internazionali, con facoltà di arrotondarle nella valuta di ogni paese all'80 per cento al massimo ed al 70 per cento al minimo.

Art. 8.

Gli invii della posta-lettere in transito, originari da una delle amministrazioni contraenti e transitanti sul territorio di un'altra amministrazione contraente, godono su questo territorio di una riduzione del 50 per cento della tassa di transito internazionale.

Art. 9.

1. Gli invii di campioni possono contenere degli oggetti aventi un modico valore commerciale.

2. Gli invii della posta-lettere, contenenti degli oggetti passibili di diritti doganali nel paese di destinazione, sono ammessi nei rapporti fra i paesi contraenti.

LETTERE

E SCATOLETTE CON VALORE DICHIARATO.

Art. 10.

La dichiarazione di valore è illimitata.

Le amministrazioni contraenti ammettono, nei loro reciproci rapporti, delle lettere con valore dichiarato contenenti delle monete in piccola quantità che non superi l'unità monetaria.

Art. 11.

Le amministrazioni contraenti si parteciperanno direttamente l'importo dei diritti di assicurazione fissati per le lettere e le scatolette con valore dichiarato originarie dai loro paesi.

VAGLIA POSTALI.

Art. 12.

Il massimo importo dei vaglia postali scambiati fra i paesi interessati non può superare il massimo fissato nel servizio interno di ogni Stato.

Se vi sarà una differenza fra i due massimi degli Stati interessati, sarà la somma inferiore quella da considerarsi come massimo.

Qualsiasi modificazione del massimo deve essere notificata in tempo utile.

I vaglia telegrafici per ora non sono ammessi.

Art. 13.

Le tasse dei vaglia sono fissate in analogia a quelle stabilite dal rispettivo Accordo di Madrid, ma ogni amministrazione ha la facoltà di stabilire la progressione conforme alle sue esigenze monetarie.

Art. 14.

1. Non si compilano conti generali. La liquidazione viene fatta in base ai conti mensili. Resta inteso che i termini fissati dall'Accordo di Madrid o dal relativo regolamento di esecuzione per la liquidazione dei conti generali sono applicabili ai conti mensili nei reciproci rapporti.

2. Ogni amministrazione paga il suo debito verso l'amministrazione creditrice nella moneta

del paese creditore in denaro contante o con *chèque* o tratta tirati sulla capitale di questo paese o su di un'altra piazza commerciale importante. A questo fine, essa ha il diritto di far pervenire acconti all'amministrazione corrispondente.

L'amministrazione creditrice ha il diritto di chiedere degli acconti ogni settimana. In caso di ritardo nel pagamento di detti acconti, essa può sospendere il servizio telegraficamente.

Art. 15.

1. Tutti i vaglia emessi saranno concentrati in uno o più uffici designati per lo scambio dei vaglia.

Detti vaglia, dopo essere stati muniti di un bollo speciale del predetto ufficio, debbono essere rimessi all'ufficio di cambio corrispondente.

2. Se l'ammontare del vaglia non è indicato nella moneta del paese di destinazione, l'importo originale deve essere cancellato dall'ufficio di cambio speditore e sostituito, al di sopra di esso, coll'indicazione in inchiostro rosso in cifre e in tutte lettere nella moneta del paese di destinazione.

PACCHI.

Art. 16.

1. Nelle relazioni reciproche sono ammessi pacchi senza o con valore dichiarato fino al peso di 20 chilogrammi, pacchi ingombranti e pacchi da recapitarsi per espresso.

2. La dichiarazione di valore è illimitata.

3. I pacchi possono essere rispettivamente del peso di 5, 10, 15 e 20 chilogrammi.

4. Ogni pacco deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.

5. Le dichiarazioni in dogana debbono essere redatte in lingua francese.

Art. 17.

Le tasse dei pacchi scambiati fra i paesi interessati saranno fissate mediante accordi speciali, riducendole nella misura del possibile.

Art. 18.

Il transito reciproco dei pacchi con o senza valore dichiarato, fino al peso di 20 chilogrammi, è garantito fra i paesi nei quali l'amministrazione spedisce essa stessa pacchi della specie.

La tassa di transito territoriale per i pacchi originari da uno dei paesi contraenti e transitanti per un altro dei paesi contraenti è di 30 centesimi per pacco o per ogni peso di 5 chilogrammi. Per i pacchi ingombranti detta tassa è aumentata del 50 per cento.

Nel caso di dichiarazione di valore, spetta ad ogni paese una bonificazione di 5 centesimi per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi del valore dichiarato pel transito territoriale.

Le amministrazioni contraenti si notificheranno direttamente a mezzo di un quadro speciale i paesi per i quali esse possono servire da intermediario nel trasporto dei pacchi, indicandovi i totali delle bonificazioni.

Art. 19.

Per la consegna a domicilio (*factage*), per l'esecuzione delle formalità doganali, per il magazzinaggio, ecc., dei pacchi scambiati reciprocamente, ogni paese riscuoterà dal destinatario le tasse fissate nei suoi regolamenti interni.

Art. 20.

La rispedizione dei pacchi nel paese di destinazione è soggetta alla tassa di rispedizione stabilita dai regolamenti interni.

Detta tassa come pure quelle di cui al precedente art. 19, non sono annullate in caso di rispedizione o di rinvio in un altro paese.

Art. 21.

L'invio dei pacchi si effettuerà allo scoperto fra gli uffici di cambio designati dalle amministrazioni interessate; i pacchi di piccole dimensioni potranno però essere inclusi in un sacco.

Le amministrazioni si comunicheranno, il più presto possibile, dopo aver provveduto al necessario adattamento dei locali, i luoghi ove potranno avvenire le consegne reciproche dei pacchi.

OGGETTI GRAVATI DI ASSEGNO.

Art. 22.

1. Gli invii della posta-lettera, le lettere o le scatolette con valore dichiarato, come pure i pacchi scambiati fra i rispettivi paesi possono essere gravati di assegno.

2. Il massimo importo dell'assegno è quello fissato per i vaglia postali.

Art. 23.

Le tasse speciali per i pacchi gravati di assegno sono fissate in analogia delle tasse stipulate dalla convenzione di Madrid, ma ogni amministrazione ha la facoltà di stabilirne la progressione secondo le sue esigenze monetarie.

RESPONSABILITÀ.

Art. 24.

1. Nessuna responsabilità è assunta nei casi di forza maggiore.

2. Nel caso di perdita di un oggetto raccomandato, lo speditore ha diritto ad una indennità di 50 franchi calcolata sulla base dell'equivalente adottato da ogni paese contraente per le tasse delle lettere al momento della spedizione.

3. Il massimo dell'indennità dovuta nel servizio reciproco in caso di perdita, di spogliazione o di avaria d'un pacco senza valore dichiarato, non potrà superare due franchi per ogni chilogramma di peso o frazione di un chilogramma, il franco essendo calcolato sulla base dell'equivalente adottato da ciascuno dei paesi contraenti per la tassa dei pacchi al momento della spedizione.

4. Per le lettere, scatolette e pacchi con valore dichiarato, l'indennità non può superare l'importo del valore dichiarato, espresso nella moneta del paese di origine.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 25.

Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni Amministrazione firmataria un mese dopo

l'approvazione dell'autorità competente di ogni Stato.

Da quel momento detta Amministrazione sarà vincolata verso le altre Amministrazioni che avranno già approvato il presente Accordo.

Esso è obbligatorio per un tempo indeterminato; tuttavia ciascuna delle parti contraenti ha il diritto di ritirarsi da questo Accordo mediante avviso dato due mesi prima.

La denuncia potrà riguardare uno o più servizi o riferirsi a tutte o solamente a qualcuna delle Amministrazioni contraenti.

In questo caso l'Accordo rimarrà in vigore per gli altri servizi e, eventualmente, per gli altri Paesi.

Le Amministrazioni contraenti possono sempre, di comune intesa, cambiare le disposizioni del presente Accordo.

Art. 26.

Durante il tempo in cui la stipulazione del presente Accordo non potesse essere accettata da una delle Amministrazioni contraenti, questa nulladimeno si impegna di mettere in esecuzione i servizi delle lettere assicurate e dei pacchi con o senza valore dichiarato secondo le prescrizioni internazionali e ciò entro il periodo di tempo di tre mesi a datare dalla firma del presente Accordo.

Fatto a Portorose il ventitre novembre mille-novecentoventuno in italiano e francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie.

Per l'Austria: RICHARD SCHULLER, ENDERES.

Per la Cecoslovacchia: ZDY FIERLINGER.

Per l'Italia: ROMANO AVEZZANA, GIUSEPPE GREGORIO, ALBERTO GAVIANI, GIUSEPPE GNEME, GIACINTO MATTEUCCI.

Per il Regno serbo-croato-sloveno: RYBAR, KRBAVAC.

Per la Romania: AL. EM. LAHOVARY.

Per l'Ungheria: TIBOR SCITOVSKY, GABRIEL BARON SZALAY.

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo concluso in data d'oggi, i sottoscritti rappresentanti delle Amministrazioni contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni contraenti si comunicheranno al più presto possibile la data dell'attuazione dell'Accordo.

I differenti servizi potranno essere iniziati anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 2.

In merito ai vari articoli dell'Accordo sono state fatte le seguenti riserve:

All'art. 1:

La Romania e l'Ungheria non accettano attualmente le scatolette con valore dichiarato che in transito per il loro territorio.

L'Italia per ora non eseguisce il servizio di scambio delle scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni effetti. La stessa riserva essa fa per le scatolette con valore dichiarato in transito pel suo territorio.

Il Regno serbo-croato-sloveno per il momento non eseguisce il servizio delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni.

All'art. 3:

L'Austria non aderisce al paragrafo 3 di questo articolo.

All'art. 6:

L'Austria e l'Italia non aderiscono a questo articolo.

All'art. 8:

Derogando dalle disposizioni di questo articolo, l'Austria non può concedere provvisoriamente che una riduzione del 25 % della tassa di transito internazionale.

Il Regno serbo-croato-sloveno non aderisce provvisoriamente a questo articolo.

All'art. 9:

L'Italia e il Regno serbo-croato-sloveno, non aderiscono a questo articolo.

All'art. 10:

L'Italia non ammette la dichiarazione di valore illimitato e l'inclusione di monete nelle lettere assicurate.

All'art. 15:

In Ungheria tutti gli uffici collegati col telegrafo e il telefono emettono vaglia postali; la somma trasmessa è indicata dal mittente nella moneta del paese di destinazione. Per conseguenza, non sono designati gli uffici di cambio; non si usa il timbro speciale e i vaglia a destinazione dell'Ungheria non debbono essere inviati ad uffici di cambio espressamente designati.

All'art. 16:

L'Austria non ammette per i pacchi una dichiarazione di valore superiore a 1000 franchi. L'Italia non ammette i pacchi di peso superiore ai 5 chilogrammi né i pacchi da consegnarsi per espresso; il valore dichiarato non può essere illimitato. La Romania non esegue la consegna dei pacchi per espresso.

Nel Regno serbo-croato-sloveno il servizio degli espressi è limitato alle località provviste d'un ufficio di posta e la dichiarazione del valore non può superare i 1000 franchi.

All'art. 17:

Nei rapporti con la Romania e col Regno serbo-croato-sloveno la tassa terminale per i pacchi fino a 5 chili è di 50 centesimi. Per i pacchi di peso superiore la detta tassa è di 40 centesimi in più per ogni 5 chilogrammi.

Il Regno serbo-croato-sloveno esige inoltre la sopratassa di 25 centesimi per pacco prevista dalla Convenzione di Madrid. La Romania rinuncia alla sopratassa di 25 centesimi nei rapporti con tutte le Parti contraenti.

All'art. 18:

L'Austria non accorda per ora la riduzione delle tasse di transito che ai paesi limitrofi che adottano delle tasse ridotte per i pacchi.

Il Regno serbo-croato-sloveno, per ora, non accorda la riduzione delle tasse di transito. La tassa di transito per i pacchi di peso da 10 chilogrammi in su è di 40 centesimi di più per ogni 5 chilogrammi.

All'art. 24:

Nei rapporti da e per l'Italia, l'indennità è di 25 franchi al massimo per ogni pacco senza dichiarazione di valore; la detta indennità è calcolata sulla base dell'equivalente per la tassa dei pacchi, al momento della spedizione.

All'art. 26:

L'Amministrazione delle poste del Regno serbo-croato-sloveno fa le sue riserve circa l'impegno contenuto nell'art. 26 per quanto riguarda il servizio delle lettere assicurate.

Art. 3.

Le Amministrazioni che hanno fatto delle riserve nel protocollo finale potranno sempre revocarlo con lettera ufficiale indirizzata alle altre Amministrazioni.

Art. 4.

L'Accordo e il Protocollo finale rimangono aperti in favore della Polonia affinché possa aderirvi in seguito.

Art. 5.

In considerazione delle condizioni speciali di servizio di alcune Amministrazioni contraenti, un Accordo speciale — qui annesso — è stato concluso fra l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania e l'Ungheria, per l'adozione di altre riduzioni e semplificazioni concernenti il servizio di cui trattasi.

Resta tuttavia inteso che le altre Amministrazioni contraenti saranno sempre libere di accedere al detto accordo speciale a mezzo di una semplice notificazione in via amministrativa, indirizzata alle altre Parti firmatarie.

Fatto a Portofino il ventitre novembre millesettecentoventuno, in italiano e francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia copie au-

tentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie.

Per l'Austria: RICHARD SCHULLER, ENDERES.

Per la Cecoslovacchia: ZDY FIERLINGER.

Per l'Italia: ROMANO AVEZZANA, GIUSEPPE GREBORIO, ALBERTO GAVIANI, GIUSEPPE GNEME, GIACINTO MATTEUCCI.

Per il Regno serbo-croato-sloveno: RYBAR, KRBAVAC.

Per la Romania: AL. EM. LAHOVARY.

Per l'Ungheria: TIBOR SCITOVSKY, GABRIEL BARON SZÁLAY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle poste e dei telegrafi
GIUFFRIDA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno » (N. 226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecu-

zione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno.

Decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma addì 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIERO.

CONVENZIONE POSTALE TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, volendo unificare, migliorandoli in parte, i diversi accordi che regolano i rapporti postali fra i due Stati, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari:

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia:

Il Cavaliere di Gran Croce Emanuele Franco, Direttore generale dei servizi postali del Regno.

Il Governo della Repubblica di San Marino:

Il Grande Ufficiale Conte Ernesto Garulli, Console generale di detta Repubblica per il Regno d'Italia.

I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti:

Art. 1.

Fra l'Amministrazione delle poste del Regno d'Italia e quella della Repubblica di San Marino continuerà ad essere operato uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate ed assicurate e di pacchi postali, sia ordinari che con valore dichiarato, le une e gli altri con o senza assegni.

Art. 2.

Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e le norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze o su tali pacchi veruna soprattassa.

Art. 3.

Le esenzioni dalle tasse postali per le corrispondenze ufficiali scambiate fra i due Paesi saranno regolate di comune accordo fra le rispettive Amministrazioni delle poste, applicando le norme generali vigenti nel Regno d'Italia.

Art. 4.

Tutti i rimanenti servizi affidati alla posta nel Regno d'Italia sia nell'interno, sia nei rapporti con paesi esteri, fatta soltanto eccezione per quello delle Casse di risparmio, sono estesi alle stesse condizioni all'Amministrazione Sammarinese.

Le innovazioni che fossero successivamente introdotte nel servizio postale interno italiano e nei suoi rapporti con paesi esteri saranno ugualmente e di pieno diritto estese all'Amministrazione Sammarinese.

Art. 5.

Il servizio dei vaglia e quello dei conti correnti ed assegni postali saranno condotti dall'Amministrazione Sammarinese per conto dell'Amministrazione italiana.

La prima sarà quindi responsabile verso la seconda delle operazioni compiute dai propri uffici.

Art. 6.

L'Amministrazione Sammarinese riterrà per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra esse e l'Italia, quanto nel servizio coll'estero, ma non avrà diritto a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da uffici italiani o stranieri.

L'Amministrazione stessa dovrà rimborsare all'Amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.

Art. 7.

Le spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi scambiati fra l'Italia e la Repubblica di San Marino saranno sostenute dalle due parti contraenti proporzionalmente alle distanze percorse sui rispettivi territori.

Art. 8.

Nel caso di smarrimento, manomissione o avaria di corrispondenze o di pacchi, o di altre irregolarità di servizio, che diano diritto ad indennità ai terzi, giusta le leggi italiane o le Convenzioni fra l'Italia e l'estero, l'obbligo di corrispondere siffatte indennità incomberà a

quella fra le due Amministrazioni, i cui uffici saranno responsabili di tali fatti.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica di San Marino si riserva piena facoltà di continuare ad emettere francobolli, cartoline, biglietti postali, bollettini per pacchi e segnatasse propri.

Art. 10.

Le Amministrazioni postali dei due Stati sono autorizzate a procedere alla compilazione di un regolamento per l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 11.

La presente Convenzione sarà messa in vigore a datare dal giorno che sarà determinato di comune accordo fra le parti contraenti, e avrà una durata indefinita, salvo il caso di disdetta che ambedue le parti si riservano la facoltà di dare in qualunque tempo.

In tale caso la Convenzione stessa cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta.

Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le convenzioni del 7 febbraio 1863, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883, 12 luglio 1889 e 20 novembre 1895.

Le disposizioni dell'Accordo speciale amministrativo in data del 16 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'uno o all'altra delle due Amministrazioni saranno comprese nel regolamento per l'esecuzione della presente e finchè questo non sia stato compilato resteranno in pieno vigore.

Art. 12.

La presente Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi e il cambio delle ratifiche avrà luogo nel più breve termine possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatta in doppio originale e sottoscritta a Roma, addì cinque maggio 1923.

(L. S.) EMANUELE FRANCO.

(L. S.) ERNESTO GARULLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1° in data 24 dicembre 1923, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920, ed approvazione di due emendamenti alla convenzione stessa; 2° in data 20 agosto 1923, N. 2207: « Norme per la navigazione aerea »; 3° in data 18 ottobre 1923, N. 3176: « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1° in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920; ed approvazione di due emendamenti alla convenzione stessa. 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207 « Norme per la navigazione aerea ». 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176 « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 3).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERI. Signori senatori, dei tre disegni di legge che vennero dal Governo presentati al Senato, il primo non può offrire materia a discussione di sorta. Esso contiene il testo concordato tra ben 27 Stati; ha un carattere, dunque, internazionale, e riflette la parte di diritto pubblico dell'importante argomento.

Anzi, nella stessa relazione del Governo, si legge che quando, in prosieguo, si presentasse la necessità di introdurre modificazioni a quel testo, l'Italia appunto perchè, con la presente legge, ratifica il testo internazionale, potrà aver voce per sostenere e per difendere le modificazioni che risultassero necessarie.

Del terzo disegno di legge può dirsi lo stesso. Esso, nel suo complesso e nelle sue particolarità, non offre materia ad osservazioni, nè, tanto, a censure. Anzi va lodato, inquantochè riflettendo i trasporti aerei, completa una delle funzioni che potranno risultare essenziali alla esplicazione dell'aviazione, quando essa sarà diffusa, per stringere i rapporti di diritto privato, mentre, giova pure osservarlo, per questo aspetto almeno, in Italia, noi siamo ai primi albori.

Ma il disegno di legge, per le opportune provvidenze che introduce, sarà d'incoraggiamento e di ausilio all'industria privata, perchè questa svolga la sua operosità anche in tale sfera.

Per contro a me pare che il secondo disegno di legge richieda e meriti qualche rilievo; con questa premessa: che io mi rendo conto della difficoltà della situazione odierna, quando la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge, e quando, se mai il Senato consentisse nelle mie osservazioni, sarebbe da ripresentarlo alla Camera; il che, naturalmente, mi pare doversi escludere.

Tuttavia, in esso, trovo che l'articolo 47 riesce ad investire il Governo di tali poteri da potersi introdurre le modificazioni risultanti opportune, se il Senato consentisse, ripeto, in queste osservazioni che io avrò l'onore di sottoporre.

Ma, nel complesso, mi piace dichiararlo pubblicamente, i tre disegni presentati segnano un importante progresso legislativo dell'Italia; essi aggruppano insieme così la parte di diritto pubblico come quella di diritto privato; e voglio ancor dichiarare che il merito principale di questa situazione, nella quale noi ci troviamo, spetta indubbiamente al Presidente del Consiglio; dappoichè alla sua alacrità, alla sua comprensione di tutte le energie che devono condurre l'Italia ad uno dei primi posti nel consorzio delle nazioni, risale il merito di aver risollevato l'aviazione da una decadenza nella quale essa era precipitata, non so se per difetto

di capacità o di patriottismo da parte dei Governi che precedettero l'attuale.

E ciò quando l'aviazione aveva pur servito il Paese in tempo di guerra, compiendo opere davvero meritevoli del più largo encomio, dalle incursioni sulle terre nemiche, facendo non poche vittime, alla gesta del grande nostro Poeta sulla città di Vienna, che stupì il mondo intero. Merita quindi davvero di essere additato alla benemerenzza del Paese l'onorevole presidente del Consiglio, che, accanto alla restaurazione completa dell'esercito e dell'armata collocò - e forse ad uno dei primi posti - l'aviazione, non soltanto nei riguardi della potenza militare, ma anche per la lusinga che essa possa rappresentare per il nostro Paese un'efficienza commerciale ed industriale. Ed io credo davvero di non dire cosa inesatta se affermo che, a questa restaurazione dell'aviazione presso di noi, l'Italia debba ricondurre la gesta del De Pinedo che percorse 55 mila chilometri durante il periodo del suo raid, portando, nei paesi che egli visitava, il nome glorioso della nostra patria. (*Approvazioni*).

Se la situazione anteriore fosse perdurata è da ritenersi certo che non solo nella mente dell'audace e geniale comandante non sarebbe sorta l'idea, bensì che la stessa non avrebbe potuto attuarsi, in quanto che essa non avrebbe trovato l'incoraggiamento e l'ausilio che gli venne da parte del Governo italiano.

Ricollegandomi poi a quello che dicevo poc'anzi circa il secondo progetto presentato dal Governo, io potrei approvarlo nella sua complessività, poichè esso risolve uno degli aspetti più importanti dell'aviazione. Ma vi sono due punti sui quali io prego il Senato di accordarmi un po' della sua benevola attenzione, due punti i quali non possono passare senza rilievo nella presente discussione. Ed invoco altresì la cortesia del relatore dell'Ufficio centrale espertissimo nelle cose che sarò per dire, per ottenerne l'appoggio in rispetto alle conclusioni alle quali sarò per venire.

I due punti riguardano uno l'articolo 9 che istituisce la ipoteca dell'aeromobile, l'altro l'articolo 42 che introduce la facoltà di abbandono dell'aeromobile ai creditori e ai cointeressati nel trasporto aereo. Ora l'onorevole De Vito, relatore dell'Ufficio centrale, sa, co-

nosce bene tutto questo; al pari di me, anzi, meglio di me, poichè egli stesso ha presieduto, le Commissioni che si occuparono dell'argomento, e porta il suo nome uno dei disegni di legge, non pervenuti tuttavia al Parlamento, uno dei disegni di legge intorno al credito navale. Premetto che tutti in generale i giuristi sono concordi nel ritenere che il nuovo diritto aereo si plasmi, trovi la sua base nelle norme del diritto nautico. Questa è una affermazione che io credo possa farsi senza dubbio di sorta.

Ebbene in quel disegno di legge sul credito navale, il pegno della nave ebbe un trattamento speciale il quale sarà certamente tradotto in legge positiva dello Stato. Mutammo il nome, non volemmo più conservare quello di *pegno* e piacque prescegliere quello d'*ipoteca*; ma tenendo conto delle disposizioni del Codice italiano del 1883, che modificava radicalmente l'istituto del pegno di fronte alla legge anteriore ed a quella francese, noi avremmo potuto acquetarci a conservare il nome di pegno, perchè molte delle disposizioni che sono della ipoteca in genere, vennero tradotte nell'istituto del pegno navale e la soppressione del custode ha tolto ogni dubbio sulla opportunità o meno della parola; quindi si parli pure d'*ipoteca aerea*, comunque possa sembrare un po' strano che il naviglio aereo, ancora in proporzioni non molto rilevanti, possa essere soggetto ad ipoteca anzichè a pegno.

Ma, dove non è possibile consentire col disegno di legge è là dove esso, dopo avere sottoposto ad ipoteca il naviglio aereo, richiama l'applicazione delle norme del Codice civile. Questo è, mi si consenta dirlo, un richiamo fuori di luogo. Io avrei compreso la citazione del Codice di commercio, ancor quando in esso non ancora si legga la parola ipoteca e si legga quella di pegno; ma il pegno ha un'organizzazione tale da poter benissimo essere invocato per quanto concerne l'aviazione, confermando, come già dissi, l'opinione di tutti i competenti, cioè che il diritto nautico debba trovare la sua matrice nel diritto marittimo, non nel diritto civile. Ma, a parte questa prima osservazione in ordine all'articolo 9, mi pare, signori senatori, se ne debba fare un'altra ancora più grave in ordine all'articolo 42. Se quest'articolo, che noi oggi approveremo, dovesse sempre restare

testo di legge, noi ci troveremmo agli antipodi di tutto il movimento di riforma.

È risaputo che presso la generalità degli Stati l'istituto dell'abbandono liberatorio vien posto da parte nella legislazione marittima; per modo che se è esatto che le norme del diritto aviatorio debbano, per quanto possibile, prendere origine da quelle del diritto marittimo, non è men vero che presto la disposizione dell'art. 42 si troverà in aperto contrasto con la situazione legislativa marittima. Nè vale opporre che presentemente il Codice italiano in vigore conservi ancora l'istituto, secondo esso venne predisposto dalla tradizione. Dovendo oggi regolare il mezzo più moderno di esercitare trasporti di merci e di persone, è per lo meno assai strano che si introducano regole per riparazione di danni che, o non sono seguite dalla comunità degli Stati, o sono alla vigilia di essere modificate dagli altri pochi, fra i quali vi è l'Italia.

Ora come sia penetrato nel testo che noi togliamo in esame questo vecchio e disusato istituto, io non sono riuscito a spiegarvi. Invero così nell'originario decreto legge del 1919 come nei susseguenti, non ve ne è alcun accenno.

In quel decreto-legge del 1919, che è il primo della serie, si legge soltanto la norma contenuta nell'art. 8, così redatta: « Di tutti i danni comunque o dovunque arrecati a persone o a cose dell'aeromobile, sono responsabili solidamente l'autore del danno, il comandante e il proprietario dell'aeromobile. Al danneggiato incombe l'onere della sola prova del danno, salvo al danneggiante la prova liberatoria che il danno si è prodotto per causa di assoluta forza maggiore. Non possono in nessun caso considerarsi come danni di forza maggiore quelli cagionati da difetti di progetto, di costruzione o di manutenzione dell'aeromobile ».

La formula si limita, come si vede, ad enunciare un principio generale, unanimamente accolto; ma non va oltre e non si occupa del modo di provvedersi alla riparazione dei danni prodotti. Si intende che esso, anche sotto questo aspetto, si rimette ai principii generali.

Nel susseguente decreto del 26 luglio 1921, la stessa regola è ripetuta nell'art. 27.

Nè diversa è la situazione offerta dalle leggi straniere. In niuna delle quali posso affermarlo,

senza tema di smentita, vi è una regola simile a quella della quale mi occupo. Vi è anzi qualche Stato, come la Russia, presso il quale si premette che la riparazione del danno debba formar materia di accordo fra le parti e si sancisce all'art. 25 che « Nel caso che il proprietario od il pilota dell'aeromobile non addivenissero ad un accordo con il danneggiato sull'entità dell'indennizzo, quest'ultimo verrà stabilito dal Tribunale, mediante citazione ».

Ciò che è più notevole, è che nel progetto di convenzione aerea internazionale redatto a Parigi il 1919, non si trova parola che lontanamente accenni ad abbandono della aeronave.

Lo stesso è a dirsi pel codice dell'aria, il cui testo venne votato nel Congresso di Monaco del dicembre 1921, modificato dal susseguente di Praga del 1922. Non leggo gli articoli dal 27 al 31 per non annoiare il Senato, ma posso assicurare che in quei Consessi a niuno venne in mente doversi ricorrere all'istituto dell'abbandono, pur essendo le norme collocate sotto il titolo generico « del risarcimento del danno causato dall'aeronave ».

Dunque si può ritenere per certo, che per la prima volta si tien parola dell'abbandono nel decreto-legge del 1923, oggi presentato al Senato.

Ed è singolare che nel Congresso del 1924 tenuto in Roma, le idee che si manifestarono non avrebbero dovuto condurre senz'altro alla estensione dell'abbandono liberatorio pei danni cagionati dall'aeromobile, come risulta dalle osservazioni e dalle proposte che si leggono nel discorso ivi pronunziato dal prof. Aldo Luzzatti, malgrado però altre vivaci opposizioni, e si volle far prevalere il principio tradizionale della limitazione di responsabilità per danni, con la facoltà di restringere la responsabilità all'aeromobile, concedendone l'abbandono. Così avvenne del pari nel susseguente Congresso tenutosi, non ha guari, a Lione.

Siamo dunque in presenza di una proposta che segna una vera e propria deviazione dal sistema generalmente accolto.

Il Senato può subito osservare che la disposizione, nella pluralità dei casi riducesi ad una burlletta, perchè se l'aeroplano è in condizioni di dover essere abbandonato ai creditori, esso è ridotto in rottami e lo stesso motore si trova

in condizioni tali da non poter avere più un valore ripartibile fra i vari cointeressati.

Per contro la nave, per le sue varie parti può sempre rappresentare un valore il quale, se non in tutto, certo proporzionalmente può servire al rifacimento dei danni degli interessati per colpa o per dolo del capitano di mare o dell'armatore.

Ma qui noi ci troviamo in una specie, nella quale davvero l'abbandono riesce assolutamente frustraneo. Sarebbe stato molto meglio, io credo, imporre a coloro i quali esercitano l'aviazione, di assicurare il naviglio ad un prezzo il quale fosse accertato dalle autorità competenti, per evitare le frodi o le valutazioni inferiori, e di abbandonare o destinare il prezzo dell'assicurazione ai creditori, così avvicinandosi almeno ad una parte del rifacimento del danno; dapochè il prezzo, come s'intende, dovrebbe essere ripartito e distribuito fra i vari interessati.

Non è intanto inopportuno osservare che l'abbandono è un istituto di carattere franco-italiano; i francesi, malgrado il movimento internazionale, malgrado abbiano aderito al protocollo diplomatico che ha messo da parte l'abbandono, rimangono ancora attaccati a questo istituto che per essi risale all'ordinanza del 1681.

Avvenne così che nei congressi aviatori, non intervenendo che scarsamente i giuristi competenti e stranieri, ma a decine le persone che s'interessano all'aviazione, o militari o aviatori propriamente detti (a Lione ve ne furono almeno 80) questo concetto il quale pare debba proteggere l'aviazione ha finito per prevalere, malgrado le proteste di molti e l'assenza di alcuni Stati importanti come, per esempio, la Germania.

Dunque questi precedenti non l'impongono, perchè sono precedenti di Commissioni tecniche anzichè giuridiche e disadatte ad adottare norma e disposizioni di legge. Ad ogni modo noi abbiamo testè, come accennavo, firmato un protocollo diplomatico nel quale l'abbandono della nave non esiste più nel diritto marittimo e si è finito per adottare fra i vari sistemi — il relatore me lo insegna — quello britannico, perchè la Gran Bretagna rappresenta oltre la metà di tutto il tonnello dei vari paesi. La riparazione è compiuta mercè il pagamento di otto lire sterline per tonnel-

lata o sette lire sterline secondo che si tratti di un danno cagionato alle merci ovvero alle persone. E sempre sul presupposto di una responsabilità non limitata al patrimonio di mare ma estesa a tutti i beni del danneggiante.

Questa disposizione inglese, adottata da tutti gli Stati firmatari, io credo che non potrà applicarsi nel suo rigore al diritto aereo, quando l'aeromobile sia incorsa in una responsabilità per dolo o per colpa; ma certamente dovrà adottarsi un sistema diverso da quello dell'abbandono, il quale è assolutamente agli antipodi con tutto il movimento internazionale e con quello nazionale dei vari Stati che hanno aderito al protocollo e sono andati modificando i loro sistemi legislativi; benchè in ciascuno di essi non fosse già l'istituto dell'abbandono, ma esistessero altre norme, come ad esempio nella legislatura tedesca, dove si riscontra quello del sequestro.

Il criterio dal quale è mosso il disegno di legge credo sia duplice, se non mi inganno. Il primo è che bisogna incoraggiare l'aviazione e conseguentemente non adottare norme le quali esponano gli aviatori ad una responsabilità che ecceda il valore della aeromobile, e conseguentemente li metta in grado di limitare all'aeronave la tacitazione completa del creditore. Ora che l'aviazione è ai primi albori parve forse opportuno applicare ad essa una norma che risale appunto al tempo nel quale si riconosce la utilità di limitare al patrimonio di mare la responsabilità verso i terzi.

Ma a questa considerazione contrappongo altra. Da un canto, è lodevole incoraggiare la aviazione, ma dall'altro si può mai essere sicuri che quando in caso di colpa o di dolo gli interessati non avranno che un mucchio di rovine e niente altro, vi sarà un movimento proclive ad avvalersi della aeronave per trasporto di merci o di persone? Io ne dubito molto.

Tutto ciò premesso, preoccupato come sono della impossibilità, come dicevo da principio, di rinviarsi questo disegno di legge alla Camera, io vorrei proporre all'Ufficio centrale e al Governo, non dirò un ordine del giorno, perchè non me ne riconosco l'autorità, ma una raccomandazione.

Nel disegno di legge che noi oggi approveremo nella sua integrità, è l'art. 47 col quale il Governo si riserva la facoltà di introdurre modificazioni nel testo e di armonizzarlo con

le altre norme di legge vigenti in Italia. Ditalchè nel periodo della applicazione di queste norme, il Governo, se crederà di accogliere le mie osservazioni, potrà farlo introducendo una modificazione tale che sia atta a parificare la condizione legislativa italiana a quella di tutti gli altri Paesi.

Qualora il Governo creda di potere accettare questa mia raccomandazione, vorrà comunicarla ai nostri rappresentanti al Congresso permanente che si tiene a Parigi in materia di aviazione.

È in questi sensi che io ho l'onore di presentare la mia raccomandazione al Governo, nella lusinga che essa sarà accolta.

Ecco il testo della raccomandazione:

« Il Senato, udita la discussione, approva la conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1923, n. 2207, ma invita il Governo; in esplicazione dei poteri concessigli dall'art 47 del decreto medesimo, a voler coordinare l'articolo 9 con le norme delle leggi marittime sull'ipoteca in via di unificazione internazionale, anzi che con quelle del Codice civile; e l'art. 42 col sistema marittimo internazionale, cui l'Italia ha già aderito, firmando la relativa convenzione diplomatica, il quale, soppresso l'Istituto italo-francese dell'abbandono liberatorio, adottò altro criterio d'indennizzo, ma senza limite di responsabilità; e tenendo in ogni caso sempre presente la dottrina internazionale prevalente sull'assicurazione obbligatoria per i danni eventuali alle persone ed alle merci. « Coerentemente vorrà compiacersi il Governo di voler impartire analoghe istruzioni ai nostri delegati presso la Commissione internazionale aeronautica di Parigi ».

DE VITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. Io ringrazio anzitutto l'on. Marghieri delle sue cortesi espressioni e vorrei poter avere la sua profonda cultura giuridica per rispondere adeguatamente. Mi permetterà invece che risponda soltanto con le mie modeste cognizioni giuridiche e con criteri di opportunità. Non fa d'uopo che io ricordi come anche in seno a tutti i congressi si è disputato a lungo se si debba accettare l'ipoteca o il pegno. E si è venuti sempre alla conclusione che in realtà nè le norme delle ipoteche, nè quelle del pegno si attagliano nel

complesso loro alle caratteristiche di una garanzia di credito costituita dall'aeromobile. Si è quindi lasciato ad ogni Stato di provvedere secondo i principi della propria legislazione.

L'on. Marghieri dice: dovevate richiamare le norme del Codice di commercio. Vero è che il decreto legge fa un richiamo generico alle norme del Codice civile. Ma in realtà sono state dichiarate applicabili soltanto quelle per le quali non è possibile dubbio: costituzione di un diritto reale sopra un bene del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore per assicurare il soddisfacimento di un' obbligazione per somma determinata, pubblicità dell'ipoteca, indivisibilità. E quelle norme regolamentari, cui fa appello l'on. Marghieri, disciplinano tutta questa parte in modo completo. Quindi l'ipoteca aeronautica, quale risulta dall'insieme delle disposizioni di legge e delle disposizioni regolamentari aventi valore legislativo, risponde alle esigenze invocate dall'onorevole Marghieri.

Rimane l'art. 40 relativo all'abbandono. Convingo che l'istituto dell'abbandono sia ormai antiquato, convengo che molti stati se ne vanno allontanando, sostituendo con altre forme questo istituto. Però nella nostra legislazione esiste ancora, e finchè una riforma non lo sopprima, nulla vieta che si possa estendere a casi nuovi quando vi siano ragioni di convenienza. Ora nel caso in esame esistono queste ragioni? Mi permetto di ricordare che l'art. 40 chiama responsabili in solido il proprietario dell'aeromobile, l'esercente del trasporto, e l'autore del danno. In questa congiunzione di tre responsabili, dovuta ad una eccessiva preoccupazione del rischio, noi troviamo già una deviazione dai principii comuni nei riguardi della colpa e del dolo. Il proprietario dell'aeromobile, che non viaggia sull'aeromobile, che non ha ingerenza alcuna nella condotta di esso, che è estraneo al contratto di trasporto, è responsabile del danno. Ora io domando all'on. Marghieri: è giusto voler costringere il proprietario a concorrere con l'intero patrimonio a risarcire le conseguenze di una colpa che egli non ha commesso? Mi sembra che se il proprietario è responsabile per il solo fatto di essere proprietario dell'aeromobile affidato ad altri, possa logicamente ed equamente spogliarsi di tale veste dicendo: rinuncio a questa proprietà, e sia

quindi esclusa ogni mia ulteriore responsabilità. Nè si deve dimenticare l'articolo seguente il quale dice: « Il proprietario dell'aeromobile, « anche se questo sia dato in locazione, può « liberarsi delle responsabilità civili per il ri- « sarcimento dei danni; tranne che vi sia colpa « da parte sua, mediante abbandono di tutto « ai creditori ». Quindi la figura giuridica che balza da questa disposizione di legge è quella di un proprietario che non ha alcuna colpa. Quando colpa o dolo ci sia, nessun dubbio che non si possa ricorrere all'istituto dell'abbandono e resti inalterata e piena la responsabilità del proprietario. Viene pertanto meno la base delle maggiori preoccupazioni. Ma anche ragioni d'opportunità sconsigliano per ora di modificare tale articolo. Noi ci troviamo di fronte a rapporti già da tempo costituiti e turbarli mi sembrerebbe poco opportuno per quella stessa ragione che l'on. Marghieri acutamente ha rilevata. Nei riguardi dell'aeronautica civile e commerciale noi ci troviamo di fronte ad una industria che in Italia è ancora sul sorgere.

Studi fatti, iniziative molteplici, trattative

concluse od avviate lasciano a bene sperare, ma se ai nuovi rapporti che sorgono non apprestiamo un diritto chiaro, preciso, non iugulatorio, noi creeremo una barriera a quelle stesse iniziative che vogliamo favorire. L'aeronautica militare ha assunto un'importanza grandissima e noi siamo grati al Governo che ne ha riconosciuti gli altissimi meriti. Vuole il Governo e desideriamo noi che anche l'aeronautica civile e commerciale giunga allo stesso sviluppo, perchè allora avremo assicurata non solo la difesa e la grandezza militare della Patria, ma anche la sua prosperità economica. *(Approvazioni e congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Il senatore Marghieri, aveva presentato un ordine del giorno che ha convertito ora in semplice raccomandazione. Chiedo al presidente del Consiglio il suo parere in proposito.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Mi associo a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1919 fra l'Italia ed altri Stati, nonchè al relativo protocollo addizionale, firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, convenzione e protocollo le cui ratifiche sono state depositate rispettivamente il 1° marzo ed il 10 aprile 1923.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i qui annessi protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano rispettivamente l'art. 5 e l'art. 34 della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Sono convertiti in legge anche i Regi decreti legge 20 agosto 1923, n. 2207 « Norme per la navigazione aerea », e 18 ottobre 1923, n. 3176 « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aereomobili ».

(Approvato).

Regio decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro della guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICLE 5.

Aucun Etat contractant n'admettra, si ce n'est par une autorisation spéciale et temporaire, la circulation au-dessus de son territoire d'un aéronef ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats

ARTICLE 5.

No contracting State shall, except by a special and temporary authorisation, permit the flight above its territory of an aircraft which does not possess the nationality of a contracting State, unless it

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla qui annessa convenzione per il regolamento della navigazione aerea, firmata a Parigi il 13 ottobre 1919 fra l'Italia ed altri Stati, e al relativo protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920.

Art. 2.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entra in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche della convenzione di cui all'articolo 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DIAZ.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PROCOLE RELATIF À UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION PORTANT REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION AERIENNE DU 13 OCTOBRE 1919.

La Commission International de Navigation Aérienne a, au cours de sa deuxième session, réunie à Londres sous la présidence de M. le Général Sir W. Sefton BRANCKER, assisté de M. Albert ROPER, Secrétaire général, approuvé dans sa séance du 25 octobre 1922, conformément aux dispositions de l'Article 34 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, une modification à l'Article 5 de ladite Convention qui sera rédigé comme suit, en français, en anglais et en italien:

ARTICOLO 5.

Nessuno Stato contraente permetterà la circolazione, al disopra del suo territorio, di un aeromobile che non abbia la nazionalità di alcuno degli Stati contraenti, salvo la concessione di un permesso spe-

contractants, à moins qu'il n'ait conclu une convention particulière avec l'État dans lequel cet aéronef est immatriculé. Les stipulations de cette convention particulière ne devront pas porter atteinte aux droits des Parties contractantes à la présente Convention et devront être conforme aux règles établies par ladite Convention et ses Annexes. Cette convention particulière sera communiquée à la Commission Internationale de Navigation Aérienne qui la notifiera aux autres États contractants.

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des États qu'ils représentent, la modification ci-dessus, qui est proposée à l'acceptation définitive des États contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des États actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les États actuellement Parties contractantes à la Convention auront effectué le dépôt de leurs ratifications.

Les États qui deviendront Parties contractantes à la Convention pourront adhérer au présent Protocole.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les États contractants ainsi qu'aux autres États signataires de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.

Fait à Londres, le vingt-sept octobre mil neuf cent vingt-deux, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

W. S. BRANCKER, MAJOR-GENERAL,

*Président de la Deuxième session
de la C. I. N. A.*

has concluded a special convention with the State in which the aircraft is registered. The stipulations of such special convention must not infringe the rights of the contracting parties to the present Convention and must conform to the rules laid down by the said Convention and its annexes. Such special convention shall be communicated to the International Commission for Air Navigation which will bring it to the knowledge of the other contracting States.

ciale e temporaneo, se non avrà conchiuso una convenzione speciale collo Stato nel quale l'aeromobile è iscritto. Le stipulazioni di tale convenzione speciale non dovranno derogare ai diritti degli Stati contraenti della convenzione attuale e dovranno conformarsi ai regolamenti prescritti nella detta Convenzione ed i suoi allegati. La convenzione speciale sarà comunicata alla Commissione internazionale di navigazione aerea, che la notificherà agli altri Stati contraenti.

ALBERT ROPER

Secrétaire général de la C. I. N. A.

Pour la France:

PIERRE-ETIENNE FLANDIN.

Copie certifiée conforme:

Le Secrétaire général de la C. I. N. A.

ALBERT ROPER.

PROTOCOLE RELATIF A UN AMENDEMENT A L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION PORTANT REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION AERIENNE EN DATE DU 13 OCTOBRE 1919.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne a, au cours de sa quatrième session réunie à Londres sous la présidence de M. le général Sir W. Sefton BRANCKER, assisté de M. Albert ROPER, Secrétaire Général, approuvé, dans sa séance du 30 juin 1923, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, des modifications à certains alinéas de l'article 34 de la dite Convention qui sera rédigé comme suit, en français, en anglais, et en italien:

ARTICLE 34.

Il sera institué, sous le nom de Commission Internationale de Navigation Aérienne, une Commission Internationale permanente placée sous l'autorité de la Société des Nations et composée de:

Deux représentants pour chacun des États suivants: États-Unis d'Amérique, France, Italie et Japon;

Un représentant pour la Grande Bretagne et un pour chacun des Dominions britanniques et pour l'Inde;

Un représentant pour chacun des autres États contractants.

Chaque Etat représenté à la Commission (la Grande-Bretagne avec ses Dominions et l'Inde comptant à cette fin pour un Etat) aura chacun une voix.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne déterminera les règles de sa propre procédure et le lieu de son siège permanent, mais elle sera libre de se réunir en tels endroits qu'elle jugera convenables. Sa première réunion aura lieu à Paris. La convocation pour cette réunion sera faite par le Gouvernement français, aussitôt que la majorité des États signataires lui auront notifié leur ratification de la présente Convention.

Cette Commission aura les attributions suivantes:

a) Recevoir des propositions de tout Etat contractant, ou lui en adresser, à l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de la présente Convention; notifier les changements adoptés;

ARTICLE 34.

There shall be instituted, under the name of the International Commission for Air Navigation, a permanent Commission placed under the direction of the League of Nations and composed of:

Two Representatives of each of the following States: the United States of America, France, Italy and Japan;

One Representative of Great Britain and one of each of the British Dominions and of India;

One Representative of each of the other contracting States.

Each State represented on the Commission (Great Britain, the British Dominions and India counting for this purpose as one State) shall have one vote.

The International Commission for Air Navigation shall determine the rules of its own procedure and the place of its permanent seat, but it shall be free to meet in such places as it may deem convenient. Its first meeting shall take place at Paris. This meeting shall be convened by the French Government, as soon as a majority of the signatory States shall have notified to it their ratification of the present Convention.

The duties of this Commission shall be:

a) To receive proposals from or to make proposals to any of the contracting States for the modification or amendment of the provisions of the present Convention, and to notify changes adopted;

ARTICOLO 34.

Sarà istituita, col nome di « Commissione Internazionale di Navigazione Aerea », sotto l'autorità della Società delle Nazioni, una Commissione internazionale permanente così composta:

Due rappresentanti per ciascuno dei seguenti Stati: Stati Uniti d'America, Francia, Giappone e Italia;

Un rappresentante della Gran Bretagna e uno per ciascuno dei Domini Britannici e per l'India;

Un rappresentante per ciascuno degli altri Stati contrattanti.

Ogni Stato rappresentato alla Commissione (la Gran Bretagna coi suoi Domini e l'India contando a questo fine per un solo Stato) avrà un voto.

La Commissione Internazionale di Navigazione Aerea stabilirà la propria procedura e la propria sede permanente, ma sarà libera di riunirsi dovunque lo riterrà opportuno. La sua prima riunione avverrà a Parigi. La convocazione ne sarà fatta dal Governo francese, appena la maggioranza degli Stati firmatari gli avrà notificato la ratifica della presente Convenzione.

Alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea competerà:

a) Ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o far loro le proposte di modificazioni o di emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione, e notificare le variazioni adottate;

b) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent article et par les articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 et 37 de la présente Convention;

c) Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes A à G;

d) Centraliser et communiquer aux Etats contractants les informations de toute nature concernant la navigation aérienne internationale;

e) Centraliser et communiquer aux Etats contractants tous les renseignements d'ordre radiotélégraphique, météorologique et médical, intéressant la navigation aérienne;

f) Assurer la publication de cartes pour la navigation aérienne, conformément aux dispositions de l'Annexe F;

g) Donner des avis sur les questions que les Etats pourront soumettre à son examen.

Toute modification dans les dispositions de l'une quelconque des Annexes pourra être apportée par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, lorsque ladite modification aura été approuvée par les trois quarts du total possible des voix qui pourraient être exprimées si tous les Etats étaient présents: *cette majorité doit, en outre, comprendre au moins trois des cinq Etats suivant: Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France, Italie, Japon.* Cette modification aura plein effet dès qu'elle aura été notifiée, par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, à tous les Etats contractants.

Toute modification proposée aux articles de la présente Convention sera discutée par la

b) To carry out the duties imposed upon it by the present Article and by Articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 and 37 of the present Convention;

c) To amend the provisions of the Annexes A-G;

d) To collect and communicate to the contracting States information of every kind concerning international air navigation;

e) To collect and communicate to the contracting States all information relating to wireless telegraphy, meteorology and medical science which may be of interest to air navigation;

f) To ensure the publication of maps for air navigation in accordance with the provisions of Annex F;

g) To give its opinions on questions which the States may submit for examination.

Any modification of the provisions of any one of the Annexes may be made by the International Commission for Air Navigation when such modification shall have been approved by threefourths of the total possible votes which could be cast if all the States were represented: *this majority must, moreover, include at least three of the five following States: the United States of America, the British Empire, France, Italy, Japan.* Such modification shall become effective from the time when it shall have been notified by the International Commission for Air Navigation to all the contracting States.

Any proposed modification of the Articles of the present Convention shall be examined

b) Esercitare le funzioni che le sono attribuite dal presente articolo e dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 e 37 della presente Convenzione;

c) Fare emendamenti alle disposizioni degli allegati A-G;

d) Raccogliere e comunicare agli Stati contraenti le informazioni di ogni genere concernenti la navigazione aerea internazionale;

e) Raccogliere e comunicare agli Stati contraenti tutte le notizie relative alla radiotelegrafia, meteorologia e scienze mediche, interessanti la navigazione aerea;

f) Assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione aerea, a norma delle disposizioni dell'allegato F;

g) Dar parere sulle questioni che gli Stati sottoporanno al suo esame.

Le modificazioni degli allegati potranno essere adottate dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea soltanto se saranno approvate dai tre quarti del totale assoluto dei voti, cioè del totale dei voti che potrebbero essere raccolti, se tutti i rappresentanti degli Stati fossero presenti: *questa maggioranza deve inoltre comprendere almeno il voto di tre dei cinque Stati seguenti: Stati Uniti d'America, Impero Britannico, Francia, Italia, Giappone.* Le modificazioni avranno vigore dal giorno in cui saranno state notificate dalla Commissione a tutti gli Stati contraenti.

Le modificazioni proposte agli articoli della Convenzione saranno esaminate dalla Com-

Commission Internationale de Navigation Aérienne, qu'elle émane de l'un des Etats contractants ou de la Commission elle-même. Aucune modification de cette nature ne pourra être proposée à l'acceptation des Etats contractants, si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible des voix.

Les modifications apportées aux articles de la Convention (exception fait des Annexes) doivent, avant de porter effet, être expressément adoptées par les Etats contractants.

Les frais d'organisation et de fonctionnement de la Commission Internationale de Navigation Aérienne seront supportés par les Etats contractants; le total en sera réparti à raison de deux parts pour les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon et d'une part pour chacun des autres Etats.

Les frais occasionnés par l'envoi de délégations techniques seront supportés par leurs Etats respectifs.

Les soussignés, dûment autorisés, déclarant accepter, au nom des Etats qu'ils représentent, les modifications ci-dessus, qui sont proposées à l'acceptation définitive des Etats contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les Etats actuellement Parties contractantes à la Convention auront effectué le dépôt de leurs ratifications.

Les Etats qui deviendront Parties contractantes à la Convention pourront adhérer au présent Protocole.

Une copie certifiée conforme du présent Pro-

by the International Commission for Air Navigation, whether it originates with one of the contracting States or with the Commission itself. No such modification shall be proposed for adoption by the contracting States, unless it shall have been approved by at least two-thirds of the total possible votes.

All such modifications of the Articles of the Convention (but not of the provisions of the Annexes) must be formally adopted by the contracting States before they become effective.

The expenses of organization and operation of the International Commission for Air Navigation shall be borne by the contracting States: the total shall be allocated in the proportion of two shares each for the United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan and one share each for all the other States.

The expenses occasioned by the sending of technical delegations will be borne by their respective States.

missione Internazionale di Navigazione Aerea, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissione medesima. Tali proposte non potranno essere presentate per l'accettazione agli Stati contraenti, se non saranno approvate coi due terzi almeno del totale assoluto dei voti.

Le modificazioni agli articoli della Convenzione (non quelle degli allegati) dovranno essere adottate ufficialmente dagli Stati contraenti, prima di divenire esecutorie.

Le spese di organizzazione e di funzionamento della Commissione Internazionale di Navigazione Aerea saranno sostenute dagli Stati contraenti; il totale delle dette spese sarà ripartito in ragione di due parti per gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia, il Giappone, e in ragione di una parte per gli altri Stati.

Le spese derivanti dall'invio di delegazioni tecniche saranno sostenute dagli Stati rispettivi.

tocele sera transmise par le Secrétaire Général à tous les Etats contractants ainsi qu'aux autres Etats signataires de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.

Fait à Londres, le trente juin mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

W. S. BANCKER, MAJOR-GÉNÉRAL,
Président de la Quatrième Session
de la C. I. N. A.

ALBERT ROPER,
Secrétaire Général de la C. I. N. A.

Pour la France:
PIERRE ETIENNE FLANDIN.

Regio decreto legge 20 agosto 1923, n. 2207.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360;

Visto il Regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visto il Regio decreto 24 gennaio 1923, n. 63;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, commissario per l'aeronautica, ministro per l'interno e per gli affari esteri, di concerto con i ministri della guerra, della marina, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, delle colonie e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato esercita sovranità piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque territoriali.

Agli effetti di tale sovranità, per territorio dello Stato deve intendersi il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, e quello dei protettorati e dei Paesi affidati per mandato e per qualsiasi altro titolo allo Stato italiano, quando speciali convenzioni internazionali non dispongano diversamente.

Art. 2.

La navigazione degli aeromobili di nazionalità italiana è libera ma sottoposta al controllo dell'Alto Commissario per l'aeronautica, e subordinata all'osservanza dei limiti imposti e delle condizioni stabilite dalle leggi aeronautiche e relativi regolamenti.

Per gli aeromobili stranieri, sia statali sia privati, si osservano inoltre le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, in quanto siano applicabili nel Regno a norma delle leggi vigenti.

Per necessità di ordine militare o di ordine pubblico, ovvero nell'interesse della sicurezza pubblica, può essere vietato il volo al disopra

di zone di territorio o, in casi eccezionali, anche al disopra di tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

Gli aeromobili, siano del tipo più leggero, siano del tipo più pesante dell'aria, si distinguono in aeromobili di Stato e in aeromobili privati.

Ai soli effetti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea, del 13 ottobre 1919, la qualifica di aeromobile privato è estesa anche a tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, di dogana e di polizia.

Agli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, nonchè delle altre leggi nazionali, sono aeromobili di Stato quelli esercitati da Amministrazioni statali (militari e civili); sono aeromobili privati tutti gli altri.

Possono essere dichiarati aeromobili di Stato, ai soli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, mediante deliberazioni dell'Alto Commissario dell'aeronautica, quelli che pure appartenendo a privati cittadini o società, compiano un servizio per conto dello Stato.

Ogni aeromobile comandato da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio, sarà sempre considerato aeromobile militare.

Art. 4.

Nel presente decreto e nei regolamenti, per aeroporto intendesi ogni località, sia terrestre che acquea, predisposta per la partenza, l'approdo e anche lo stazionamento, sia normale che eventuale, degli aeromobili.

Art. 5.

Salva la concessione di un permesso speciale e temporaneo, nessun aeromobile può circolare sul territorio dello Stato, se non abbia una nazionalità ed una sola. La nazionalità di un aeromobile non di Stato, o non considerato di Stato, a termini del comma 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto, risulta dalla iscrizione in uno, ed in uno solo, dei registri aeronautici nazionali del rispettivo Stato.

Tuttavia, se l'aeromobile ha la nazionalità di uno Stato non compreso fra i contraenti della Convenzione internazionale per la navigazione

aerea 13 ottobre 1919, e col quale l'Italia non abbia conclusa una convenzione particolare, la sua circolazione su territorio italiano è di massima vietata.

Art. 6.

A cura dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, è istituito un Registro aeronautico nazionale italiano, contenente le indicazioni di cui nel regolamento; in esso può essere iscritto ogni aeromobile:

a) che appartenga per intero ad un cittadino italiano o ad una Società la quale risulti regolarmente costituita in Italia, purchè si provi che il capitale di essa appartenga permanentemente per due terzi almeno a cittadini italiani, e che il presidente, ed almeno due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, se esiste, siano cittadini italiani;

b) che abbia ottenuto il certificato di navigabilità, ed il cui proprietario abbia soddisfatto a tutti gli obblighi, a tutte le tasse e le contribuzioni stabilite dal presente decreto e dai regolamenti relativi.

Nel caso di nazionalità diversa fra proprietari di un aeromobile, questo potrà avere la nazionalità italiana se i comproprietari che posseggono più della metà del valore dell'aeromobile sono italiani.

Art. 7.

Il Registro aeronautico nazionale italiano sarà pubblicato ed ostensibile a chiunque abbia interesse.

I passaggi di proprietà e gli atti di costituzione, modificazione o rinuncia di diritti reali, ivi compresa la ipoteca aeronautica di cui all'articolo 9 per essere validi anche tra le parti, devono essere trascritti nel Registro.

In Paese estero i negozi giuridici suindicati devono esser fatti per atto ricevuto nella cancelleria del Regio console dinanzi all'ufficiale consolare, e non hanno effetto neanche tra le parti se non sono trascritti nei registri del Consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto all'Alto Commissario di aeronautica che dovrà curarne l'annotazione nel Registro aeronautico nazionale italiano.

In tutti i casi, i negozi giuridici suindicati devono essere annotati nel certificato di immatricolazione.

Gli amministratori del Registro aeronautico nazionale italiano e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere un atto qualsiasi relativo ai negozi giuridici suindicati se loro non viene presentato il certificato di immatricolazione e se in esso non vengono fatte le prescritte annotazioni.

Nel concorso di più aventi diritto la data dell'annotazione nel certificato di immatricolazione determina la preferenza.

Con regolamento saranno fissate le modalità delle iscrizioni e delle trascrizioni.

Art. 8.

L'aeromobile italiano che si trovasse a navigare sopra il mare non territoriale o sopra territorio che non dipenda da alcun Stato, è sottoposto alle leggi italiane.

Gli atti giuridici compiuti a bordo di un aeromobile italiano in rotta sono soggetti alla legge italiana nello stesso modo che se fossero compiuti nel Regno, salvo, per il caso di navigazione all'estero, i limiti che derivano dalla sovranità dello Stato sottostante.

Le nascite e le morti avvenute in viaggio saranno registrate nel libro di bordo e denunziate nel prossimo luogo di approdo alle competenti autorità del Regno o al competente console italiano, a seconda che l'atterraggio avvenga nel Regno o all'estero.

Tali nascite e morti si considerano per ogni effetto avvenute nel territorio italiano.

Gli atti giuridici compiuti su aeromobili esteri viaggianti in Italia sono soggetti alla legge nazionale dell'aeromobile alla condizione del trattamento di reciprocità da parte dello Stato al quale l'aeromobile appartiene e salvi i limiti dipendenti dalle leggi penali di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e le leggi tributarie vigenti nel Regno.

Art. 9.

Sopra l'aeromobile ed i suoi accessori può essere costituita ipoteca con le norme del Codice

civile. Le ipoteche non potranno esercitarsi che dopo pagato i seguenti crediti privilegiati:

- a) i crediti dello Stato per imposte, tasse e pene pecuniarie;
- b) i crediti per le spese di giudizio;
- c) i crediti per l'assicurazione del personale, per i danni alle persone viaggianti o sottostanti;
- d) i crediti per risarcimento di danni da gettito e da approdo.

Art. 10.

Nessuno può costruire o predisporre un aeroporto, nè un qualsiasi impianto adibito ad uso della navigazione aerea, senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.

Ogni aeroporto ed ogni impianto rimangono sotto il controllo della competente autorità nella cui giurisdizione si trovano a termini del regolamento.

Tutti gli aeroporti statali, nonchè tutti gli impianti necessari per la navigazione aerea, sono opere di pubblica utilità, con tutte le conseguenze di legge.

Anche gli aeroporti privati possono, concorrendo speciali motivi, essere dichiarati opere di pubblica utilità.

È proibito a chiunque di costruire muri, case, capanne, tettoie, linee di trasmissione elettrica o altro qualsiasi edificio od ostacolo, di allevare e mantenere pianta a una distanza inferiore al decuplo dell'altezza dell'ostacolo stesso, dal limite di qualsiasi aeroporto.

Art. 11.

Gli aeromobili privati, esclusi quelli statali che vengono considerati privati agli effetti della Convenzione internazionale in conformità dell'articolo 3, debbono portare i distintivi o marca di nazionalità e di immatricolazione, il nome e il domicilio del proprietario, conformemente a quanto è stabilito nella suddetta Convenzione, e quanto verrà determinato nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, anche nella navigazione nazionale.

È vietato agli aeromobili privati di portare i contrassegni destinati agli aeromobili di Stato.

Art. 12.

Ogni aeromobile, privato, per poter navigare, deve essere munito dei documenti di bordo prescritti dal regolamento.

I libri di bordo saranno conservati per due anni dopo l'ultima iscrizione o trascrizione.

Art. 13.

Il comandante, i piloti, i meccanici ed il personale di rotta dell'equipaggio degli aeromobili italiani, devono essere provvisti di patenti di abilitazione, rilasciata dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, giusta quanto sarà determinato dai regolamenti.

Art. 14.

Nessun apparato radiotelegrafico o radiotelefonico può essere portato a bordo senza licenza speciale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.

Tali apparati saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di speciale licenza a questo scopo.

Per alcune categorie di aeromobili, da determinarsi nel regolamento, è reso obbligatorio a bordo l'uso di un apparato radiotelegrafico e radiotelefonico.

Art. 15.

Non è permesso ad aeromobili esteri nè ad aeromobili nazionali privati di trasportare per via aerea esplosivi, armi e munizioni da guerra, da un punto all'altro del territorio nazionale.

Art. 16.

Il trasporto e l'uso in navigazione aerea di apparati fotografici è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 17.

Per ragioni di ordine pubblico o di carattere finanziario, il trasporto di oggetti diversi da quelli indicati negli articoli 15 e 16 potrà essere sottoposto dalle competenti autorità a restrizioni, sia per quanto riguarda gli aeromobili nazionali, sia per quanto riguarda quelli esteri.

Art. 18.

Possono essere stabilite dalle competenti autorità altre restrizioni e riserve circa i trasporti

commerciali di cose e di persone, fatti da aeromobili stranieri fra due punti del territorio italiano.

Art. 19.

Ogni aeromobile straniero che abbia la nazionalità di uno degli Stati contraenti la Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, o di uno Stato con cui l'Italia abbia conchiuso convenzione particolare, ha facoltà di attraversare senza approdo l'atmosfera soggetta alla sovranità italiana, purchè segua la rotta stabilita dall'apposito regolamento. Ciò salvo le eccezioni di cui agli articoli 32 e 33 della Convenzione precitata.

Art. 20.

Nessuno può impiantare una linea aerea, sia nazionale che internazionale, passante pel territorio italiano, se non ha preventivamente ottenuta la licenza dell'Alto Commissariato per l'aeronautica.

Art. 21.

Ogni aeromobile sia straniero che italiano proveniente dall'estero od all'estero diretto deve discendere e partire da uno degli aeroporti doganali stabiliti, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte, salvo eccezioni che potranno disporsi dall'Alto Commissariato per l'aeronautica di concerto col Ministero delle finanze.

Ogni aeromobile che proviene o è diretto all'estero è obbligato a traversare il confine tra punti che saranno determinati dal regolamento.

Agli effetti doganali si considerano come provenienti o diretti all'estero gli aeromobili che entrano nel territorio doganale dello Stato o che ne escano.

Sono soggetti a vigilanza doganale ed alle prescrizioni all'uopo stabilite per regolamento anche gli aeromobili che viaggiano entro il territorio doganale del Regno.

Art. 22.

Il comandante di qualsiasi aeromobile deve, prima della partenza, presentare all'autorità di finanza a ciò delegata il manifesto compilato secondo le norme del regolamento.

Esenzioni all'obbligo della presentazione del manifesto possono essere stabilite dal Ministero delle finanze, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica, per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno.

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti di manifesto al passaggio sulla linea di confine.

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile provenga da località nella quale il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, il Governo potrà prescrivere che gli aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse.

Art. 23.

Quando, in caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente giustificata, un aeromobile traversa il confine in un punto diverso da quelli previsti, dovrà atterrare nell'aeroporto doganale più vicino situato sulla sua rotta.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare al più presto che gli sia possibile l'avvenuto atterramento all'autorità governativa più prossima e in mancanza al sindaco del comune, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. Se l'autorità avvertita non sia quella finanziaria, dovrà darne partecipazione a quest'ultima.

Art. 24.

Il personale di bordo degli aeromobili è sempre tenuto a conformarsi alle disposizioni doganali.

I comandanti sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti per i vettori.

Le operazioni richieste per i viaggiatori, i loro bagagli o le merci trasportate per via aerea, sono da compiere secondo le disposizioni della legge doganale applicando per lo scarico, il carico e la dichiarazione delle merci, le stesse disposizioni relative alle merci arrivate o spedite per via di terra.

Art. 25.

Sono esenti dai dazi doganali e da ogni diritto comunale i combustibili e lubrificanti, e le altre provviste che si trovano a bordo degli aeromobili che approdano nel territorio del Regno, in quanto occorrono per la continuazione e ripresa del viaggio in misura da stabilirsi nei documenti di bordo.

Art. 26.

Gli aeromobili provenienti dall'estero che approdano nel territorio dello Stato per ripartire con destinazione per l'estero, sono ammessi alla temporanea importazione insieme con tutti i loro attrezzi e le provviste per il viaggio.

È pure ammessa l'esportazione temporanea degli aeromobili nazionali che vanno all'estero e che ne ritornano con persone e merci.

Il Ministero delle finanze stabilisce le norme e le condizioni per le operazioni doganali relative, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica.

Art. 27.

Oltre ai casi previsti dalla legge doganale sono considerate in contrabbando le merci estere che vengano asportate dai luoghi di approdo degli aeromobili, e quelle nazionali che sieno caricate su aeromobili in partenza per l'estero senza il compimento delle relative operazioni doganali.

Si considerano pure in contrabbando gli aeromobili con il loro carico proveniente dall'estero, che sieno atterrati fuori degli aeroporti doganali, quando l'atterramento non sia stato denunciato all'autorità competente.

Art. 28.

Ogni aeromobile sia straniero che italiano, è obbligato ad approdare con la maggiore sollecitudine possibile nel più vicino aeroporto, ogni qualvolta ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti all'uopo dai regolamenti, oppure quando si accorga di volare sopra zona vietata a sensi dell'articolo 2. In tal caso farà anche il segnale d'allarme di cui all'articolo 29.

Soltanto le autorità designate con appositi decreti dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, possono ordinare che vengano fatti i segnali di cui al comma precedente.

Art. 29.

Tutti gli aeromobili ammessi a navigare sul territorio dello Stato ed all'estero, debbono conformarsi a quanto è stabilito nell'allegato D della Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919 (regolamento fari e segnalazioni, e Codice di navigazione aerea), alle altre leggi ed ai regolamenti aeronautici.

Art. 30.

Alla partenza, all'approdo, e durante lo stazionamento di un aeromobile le autorità interessate, da specificare nel regolamento, possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le cose e le persone presenti o trasportate a bordo.

Art. 31.

L'approdo volontario è vietato fuori di un aeroporto.

Nel caso di approdo forzato incombono sul proprietario dell'aeromobile e sul proprietario del luogo di approdo gli obblighi di notificazione di cui al regolamento.

La partenza fuori di un aeroporto è consentita soltanto in seguito ad un approdo forzato. Il proprietario del luogo è in obbligo, in tal caso, di consentirla e di notificarla.

Art. 32.

Qualunque aeromobile ha diritto ai provvedimenti di assistenza.

Chiunque sia in grado di porgere soccorso e provvedere al salvataggio di un aeromobile e delle cose e persone trasportate ha l'obbligo di farlo.

Chi arreca soccorso ha diritto a compenso per l'opera propria, al rimborso delle spese ed alla rifusione dei danni sofferti.

Art. 33.

Chiunque trovi abbandonato un aeromobile o parte di esso, deve farne immediata denuncia all'autorità governativa più vicina, e, in assenza, al sindaco del comune.

Art. 34.

Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in ciò anche l'assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore.

Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 35.

La responsabilità dell'imprenditore del trasporto aereo è regolata dalle norme di diritto comune che regolano la responsabilità del trasporto terrestre o marittimo, salvo in ciò che sia in contraddizione con quanto è disposto dal presente decreto.

Il contratto di trasporto deve risultare da un documento contenente le indicazioni essenziali ad ogni contratto di trasporto e quelle stabilite dal regolamento.

Art. 36.

Le clausole di non responsabilità totale o parziale per i danni arrecati alle persone trasportate sono nulle; sono ammesse quelle per i danni arrecati alle cose, in quanto non dipendano da dolo.

Art. 37.

Nel caso di trasporto compiuto a titolo gratuito od amichevole, la responsabilità è limitata ai danni dipendenti da dolo o colpa grave.

Art. 38.

È vietato il gettito dall'aeromobile in volo di oggetti, corpi o materie capaci di nuocere, salvo che per evidente necessità.

Il gettito dà luogo in ogni caso al risarcimento dei danni prodotti dalle cose gettate; vi è pure luogo al risarcimento per i danni prodotti dalle cose comunque cadute o in seguito alla partenza dell'aeromobile, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 39.

In caso di urto fra aeromobili si applicheranno le norme comuni sulla colpa.

Se l'urto è avvenuto per colpa di uno degli aeromobili, i danni e le perdite che ne deriveranno sono a carico dell'aeromobile medesimo. Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.

Se la colpa risulti comune, ognuno degli aeromobili è obbligato solidariamente per il risarcimento dei danni arrecati alle persone o alle cose.

Resta in ogni caso integra la responsabilità degli autori del fatto verso i danneggiati e verso i proprietari degli aeromobili.

Art. 40.

Di tutti i danni arrecati dagli aeromobili alle persone od alle cose, sia per effetto del contratto di lavoro, sia per effetto del contratto di trasporto, sia vero i terzi, sono responsabili in solido: il proprietario dell'aeromobile, l'esercente del trasporto, l'autore del danno.

Nel caso di concorso di colpa da parte del danneggiato, si applicano le norme di diritto comune.

Art. 41.

La disposizione di cui all'articolo 40 non ha valore nel caso che i danni siano causati dall'approdo imposto nelle condizioni di cui all'articolo 28, ammenochè vi sia dolo o negligenza da parte dell'equipaggio.

Art. 42.

Il proprietario dell'aeromobile, anche se questo sia stato dato in locazione, può liberarsi dalle responsabilità civili per risarcimento dei danni, tranne che vi sia colpa da parte sua, mediante l'abbandono a tutti i creditori o soltanto ad alcuni di essi dell'aeromobile e del nolo esatto e da esigere.

La dichiarazione di abbandono deve essere trascritta nel Registro aeronautico nazionale e l'avvenuta trascrizione deve essere notificata ai creditori, i titoli dei quali sono iscritti, trascritti o annotati nel Registro stesso.

In caso di abbandono, ciascun creditore il cui titolo è iscritto, trascritto o annotato in detto Registro, può prendere l'aeromobile per suo conto, con l'obbligo di pagare gli altri creditori i cui titoli siano egualmente iscritti, trascritti

o annotati in detto Registro. Se concorrono più creditori è preferito il primo dichiarante: e se concorrono contemporaneamente è preferito il creditore di maggiore somma.

Se nessun creditore prende l'aeromobile per suo conto, esso è venduto ad istanza del creditore più diligente, ed il prezzo è distribuito fra i creditori. Ciò che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario.

Art. 43.

Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati alle persone ed alle cose che si trovano in territorio italiano, siano essi arrecati da aeromobili italiani od esteri, possono essere promosse davanti l'autorità giudiziaria del luogo dove il danno si è verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno. Il giudizio ha luogo secondo la legge italiana. Le azioni stesse possono anche proporsi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove l'aeromobile è inserito, o del domicilio del proprietario, o della sede della società, o del luogo dove il contratto fu stipulato, a scelta del danneggiato.

Art. 44.

Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati si prescrivono nel decorso di due anni dalla data in cui il danno si verificò, o, se trattasi di contratto di trasporto, dalla data nella quale ebbe termine l'ultimo dei viaggi ai quali il contratto diede luogo, ovvero dalla data della stipulazione, nel caso che il contratto stesso non sia stato seguito dalla esecuzione di alcun viaggio.

Nel caso però di danni derivanti dall'urto di aeromobili l'azione per risarcimento non è ammessa se non ne è fatta protesta o richiamo, entro tre giorni, davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento o del primo approdo; e il termine della prescrizione decorre dal giorno della protesta e del richiamo.

Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovano sull'aeromobile e non erano in grado di manifestare la loro volontà.

Art. 45.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, in quanto costituiscono reati previsti dal Codice o da leggi speciali, sono punite a norma delle leggi stesse.

La navigazione degli aeromobili al disopra di zone rispetto alle quali sia stato posto il divieto di cui all'articolo 2, ultimo comma, la circolazione abusiva di aeromobili aventi più di una nazionalità, il trasporto di oggetti contro i divieti emanati dalle competenti autorità a norma degli articoli 17 e 18 e le infrazioni alle disposizioni degli articoli 10 comma 1º, 11, 12 comma 1º, 14, 15, 20, 28, 31 e 34 comma 1º, sono punite con la multa da lire 200 a lire 2000. In caso di recidiva può essere aggiunta la detenzione fino a 3 mesi.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8, capoverso secondo, 10 comma ultimo, 12 comma ultimo, 13, 21, 22, 23, 24, 29, 32 comma secondo, 33 e 38 sono punite con la multa da lire 100 a lire 1000 ed in caso di recidiva può essere aggiunta la detenzione fino a due mesi.

Il fatto di opporsi agli accertamenti che possono essere compiuti dalle competenti autorità a norma dell'articolo 30, o di non adempiere gli ordini che da esse siano dati a tal fine è punito con la multa fino a lire 1500.

Art. 46.

Qualsiasi persona che senza essere a ciò autorizzata, ordini e faccia i segnali preveduti all'articolo 28 del presente decreto, ovvero sposti i segnali che siano stati collocati dalle competenti autorità, è punita con la multa da lire 200 a lire 2000.

Se dal fatto sorga pericolo di disastro per l'aeromobile, la pena è della detenzione da due mesi a due anni e della multa da lire 300 a lire 3000; e se il disastro avvenga, la detenzione è da mesi sei a tre anni e la multa non inferiore a lire 2000.

Qualora il fatto sia doloso la pena è, nel primo caso, della reclusione da 1 a 5 anni e, nel secondo, da tre a dieci anni; e la multa è sempre superiore alle lire 3000.

Le dette pene sono raddoppiate se dal fatto derivi la morte di alcuno, od aumentate da un terzo alla metà se ne derivi una lesione perso-

nale, salvo che il fatto sia commesso al fine di uccidere o di produrre una lesione personale, nelle quali ipotesi si applicheranno rispettivamente gli articoli 366 e 373 capoverso del Codice penale.

Art. 47.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione del presente decreto, nonchè per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, comminando pene restrittive della libertà personale fino ad un mese e pene pecuniarie fino a lire 1000, e stabilendo anche i casi in cui l'aeromobile potrà essere confiscato.

Art. 48.

Tutte le concessioni speciali e le deroghe contemplate dal presente decreto, in quanto non sia diversamente disposto, sono in facoltà dell'Alto Commissariato per l'aeronautica o delle autorità da esso delegate.

Art. 49.

Nessuna concessione può essere fatta, sia individualmente che in rappresentanza di Enti o società, a persone che non comprovino la loro buona condotta.

Art. 50.

In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, hanno vigore nel territorio dello Stato le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea in data 13 ottobre 1919, resa esecutiva nel Regno con decreto Reale 24 dicembre 1922, n. 1878. Tutte le disposizioni contenute in essa e nei suoi allegati con le modificazioni apportate, ancorchè non siano riprodotte nel presente decreto, s'intendono avere piena validità nel territorio del Regno.

Art. 51.

Sono abrogati il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360, e ogni altra disposizione contra-

ria al presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL
— OVIGLIO — DE STEFANI — FEDERZONI — CARNAZZA.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 62 in data 24 gennaio 1923;

Visto il Regio decreto-legge n. 63 in data 24 gennaio 1923;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli interni e gli affari esteri, commissario per l'aeronautica, di concerto con i ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili non possono essere istituiti se non previa concessione del Governo del Re.

Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini o enti pubblici italiani o a so-

cietà commerciali italiane che dimostrino di avere la capacità tecnica e finanziaria necessarie, che siano costituite da soci in maggioranza cittadini italiani, se in accomandita, e, se anonime, che abbiano il Consiglio di amministrazione formato per due terzi da cittadini italiani, fra i quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere delegato, ed il cui capitale appartenga realmente per due terzi almeno a cittadini italiani.

In ogni caso la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda deve essere affidata a cittadini italiani.

È data facoltà al Governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari dei pubblici servizi esercitati mediante aeromobili, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi speciali, nella misura e nei modi fissati dal regolamento che sarà emanato d'accordo col Ministero delle finanze.

I servizi pubblici internazionali a mezzo di aeromobili sono regolati da apposite convenzioni.

Le concessioni per l'esercizio dei pubblici servizi mediante aeromobili si fanno per un periodo di tempo determinato dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo eccedente i dieci anni.

Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge.

Le concessioni possono in ogni tempo essere revocate, quando, a giudizio dell'Amministrazione, ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio.

Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del Governo di avvalersi, ove lo creda opportuno, del trasporto gratuito, sull'aeromobile, di pieghi postali contenenti corrispondenze epistolari (lettere e cartoline) secondo norme da stabilirsi dal commissario per l'aeronautica, di concerto col ministro per le poste ed i telegrafi.

Art. 2.

La concessione può essere fatta a favore di società da costituirsi, purchè i promotori si obbligino preventivamente per atto pubblico di costituire legalmente la società stessa, alle con-

dizioni tutte stabilite dal precedente articolo 1, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale di concessione, e prestino congrua cauzione, sotto comminatoria, in caso che la società non si costituisca entro tale termine, della confisca della cauzione a favore ed in piena proprietà del pubblico erario e della decadenza dalla concessione, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 3.

La concessione è accordata per decreto Reale, sulla proposta del commissario per l'aeronautica, di concerto con i ministri interessati, inteso il parere del Consiglio di Stato. Sul progetto di concessione deve inoltre essere preventivamente richiesto, ove occorra, il parere dei capi di Stato Maggiore dell'Esercito e della Marina. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare.

È vietato al concessionario di cedere subappaltare, in tutto o in parte, l'impresa assunta, senza il consenso e la formale approvazione del Commissariato di aeronautica e dei Ministeri interessati, osservate tutte le norme stabilite per le nuove concessioni.

Art. 4.

Col decreto di concessione delle linee di navigazione aerea in servizio pubblico, s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che le relative opere sono di pubblica utilità, di che e per gli effetti dell'articolo 438 del Codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 5.

Negli atti di concessione sono determinati i tipi degli impianti da eseguirsi, i singoli luoghi d'impianto ed ogni altra modalità delle costruzioni e dell'esercizio, nonchè il termine di tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee.

Negli stessi atti di concessione sono determinati la quantità e il tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta la linea in re-

lazione al servizio cui è destinata. Nei disciplinari vengono stabiliti per ciascun caso le prescrizioni valedoli per la sicurezza e la regolarità, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale navigante e di stazione, gli orari e le tariffe così per le cose come per le persone, le norme e le condizioni per l'uso degli impianti, speciali obblighi del comandante, dal pilota e del personale di bordo così prima della partenza come durante il viaggio e dopo l'arrivo, speciali obblighi dei passeggeri e dei mittenti, la cauzione definitiva da prestarsi a garanzia degli obblighi assunti, le sanzioni, e quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi.

Art. 6.

Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà dare congrua cauzione provvisoria per assicurare che, entro il termine fissato nell'atto medesimo, egli provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale mobile necessario per l'esercizio.

Tale cauzione è restituita a rate, di mano in mano che procedono i lavori d'impianto e d'apprestamento del materiale, salvo un'ultima rata che viene ritenuta fin dopo la collaudazione finale delle opere e del materiale.

Art. 7.

Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente regolare esercizio delle linee concesse, il concessionario non abbia dato esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare, e ciò dentro il termine più breve possibile, gli impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorre di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intera cauzione.

Le proroghe, nei casi legalmente accertati di forza maggiore, sono determinate insindacabil-

mente dal Commissariato di aeronautica, con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali è pel concessionario obbligatoria come quelli prefissi dagli atti di concessione.

Art. 8.

Alla scadenza della concessione e pel solo fatto di essa scadenza, il concessionario deve riconsegnare allo Stato gli impianti e i materiali concessigli in uso dall'Amministrazione dello Stato, e tutti gli impianti fissi che avesse costituito durante la concessione, senza alcun compenso ed alle condizioni che saranno state fissate nel disciplinare.

Art. 9.

Possono concedersi, per semplice decreto del Commissariato di aeronautica, a cittadini e a società o Enti o da costituirsi secondo quanto è detto nei precedenti articoli 1 e 2, permessi di volo per il trasporto dei passeggeri, a scopo di diporto, istruzione ed addestramento.

La durata del permesso di volo non può superare in nessun caso il periodo di 3 anni.

Art. 10.

La concessione di tale permesso è subordinata all'accettazione da parte del concessionario delle particolari condizioni stabilite dal Commissariato di aeronautica in apposito disciplinare, che si dichiara parte integrante del decreto di concessione, e nel quale sono determinate tutte le norme regolanti la concessione stessa.

Art. 11.

Il concessionario dovrà, con l'approvazione del Commissariato di aeronautica, fare obbligatoriamente l'assicurazione di tutto il personale addetto all'esercizio della concessione.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme occorrenti per l'attuazione e la esecu-

zione del presente decreto, e per il coordinamento di esso con le altre leggi dello Stato.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DE REVEL
— OVIGLIO — CARNAZZA — DE STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

V. - Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 489, che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese per la produzione e il commercio del seme bachi da seta » (N. 229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1924 n. 489 che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924, tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese per la produzione il commercio del seme bachi da seta ».

Invito il ministro dell'economia nazionale a dichiarare se accetta l'ordine del giorno presentato della Commissione.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dichiaro volentieri di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno: del resto, la seconda parte di esso riguarda l'onorevole

Collega delle finanze, ora assente per causa del suo Ufficio.

In questa seconda parte, si domanda che il provento della tassa venga devoluto completamente al fine per i quali esso inizialmente è stato destinato.

Nel fatto, si riscontra spesso che speciali imposizioni, destinate a dati fini, si trasferiscano nello speciale bilancio che a questi fini corrisponde, moltiplicate per un coefficiente minore di quello fissato, coefficiente che è, nel nostro caso, di 0.50 per cento. Ma è pur vero che il principio finanziario che è stato adottato in generale, è quello di iscrivere ogni provento unicamente nel bilancio delle finanze, e poi attribuire nel bilancio che riguarda lo speciale servizio la somma che, man mano, si reputa sufficiente allo scopo.

REBAUDENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO, *relatore*. Perdoni, onorevole ministro. La tassa, cui si riferisce l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, è stabilita dalla legge 28 giugno 1923, non è un portato della Convenzione di Parigi ove non è punto prospettata, gravando sui produttori in Italia del seme bachi.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho già avuto l'onore di chiarire che la tassa è riscossa dalla finanza, e che attualmente, della entità riscossa, una parte soltanto è erogata al fine di cui ci occupiamo.

Mi adopererò volentieri nel senso che il coefficiente di erogazione attuale venga elevato, perchè riconosco la importanza del fine che il legislatore volle raggiungere; ed ho fiducia di avere, in ciò, meco consenziente l'onorevole Collega delle finanze.

REBAUDENGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO, *relatore*. Come ben ha osservato l'onorevole ministro, l'ordine del giorno, che è stato deliberato dall'Ufficio centrale ad unanimità, consta di due parti. Non avendo d'attorno a me i Membri dell'Ufficio non posso assumermi la responsabilità di ammettere la conversione in semplice raccomandazione del-

l'intero ordine del giorno. Colla prima parte di esso si rivolge invito al Governo di valersi a suo tempo della facoltà di denuncia della convenzione di Parigi, della quale pur troppo potrà solo servirsi fra un anno, scadendo il termine utile per la disdetta con ottobre, il che significa essere ormai assicurato che la Convenzione di Parigi esplicherà la sua efficacia per due campagne bacologiche: di questa parte, che costituisce la conclusione logica della relazione dell'Ufficio centrale, di cui rispecchia il pensiero sostanziale, e riguarda direttamente la Convenzione, oggetto del disegno di legge, non posso, me ne duole, accettare la conversione in raccomandazione, devo invece insistere perchè su di essa il Senato esplicitamente si pronunzi. Per la seconda parte invece con cui si invita il Governo ad erogare completamente ai fini, per i quali fu istituita la tassa speciale gravante sui confezionatori in Italia di seme bachi, il provento della tassa stessa, ben volentieri aderisco alla giustificata inchiesta dell'onorevole ministro, accettando là si consideri quale raccomandazione; così l'onorevole ministro avrà agio a prendere al riguardo i debiti accordi con il suo collega delle finanze.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Aderisco alla proposta formulata dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do allora lettura della prima parte dell'ordine del giorno: « Il Senato richiamato il disposto dell'art. 5 della legge 28 giugno 1921, n. 1512; invita il Governo a darvi intera esecuzione col valersi entro i termini prescritti della facoltà di denuncia della Convenzione di Parigi 10 aprile 1924, di cui all'articolo 7 della Convenzione stessa ».

Pongo ai voti questa prima parte dell'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do adesso lettura della seconda parte dell'ordine del giorno, che viene convertita in raccomandazione accettata dal Governo: « Il Senato, richiamato il disposto dell'art. 13 della legge 18 giugno 1923, n. 1512; invita il Governo a darvi intera esecuzione assegnando al

bilancio del Ministero dell'economia nazionale tutto il provento della tassa speciale gravante sui confezionatori di seme-bachi onde esso sia completamente erogato ai fini d'interesse pubblico per cui la tassa fu istituita ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 10 aprile 1924, n. 489, col quale si dà piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, riguardo alla produzione ed al commercio del seme bachi da seta.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 5 dell'accordo commerciale concluso fra l'Italia e la Francia il 13 novembre 1922, approvato con legge 22 febbraio 1923, n. 754;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924, tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, concernente la produzione e il commercio del seme-bachi da seta.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
CORBINO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

CONVENTION ENTRE L'ITALIE ET LA
FRANCE CONCERNANT LA PRODUCTION
ET LE COMMERCE DES GRAINES
DE VERS A SOIE.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, ayant reconnu l'utilité de conclure une Convention concernant la production et le commerce des graines de vers à soie, les soussignés:

M. le baron Camille Romano Avezana, Ambassadeur d'Italie à Paris, pour le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie,

et M. Jean-Maurice Lesage, Directeur de l'Agriculture au Ministère de l'agriculture, pour le Gouvernement français, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les graines de vers à soie, présentées en cellules avec les papillons correspondants, sont admises librement à l'importation en Italie, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat délivré par le service du contrôle français des graines de vers à soie, attestant que les graines ont été produites sous la surveillance prévue par les lois et règlements français. Les cellules doivent porter l'indication des races ou variétés des vers à soie dont la graine est issue.

Le Gouvernement italien s'engage à prendre toutes mesures pour éviter qu'aucune mention

portée sur l'emballage des dites graines lors de leur mise en vente, puisse laisser supposer à l'acheteur qu'elles ont été sélectionnées et emballées sous la surveillance du service du contrôle français des graines de vers à soie.

Art. 2.

Les graines de vers à soie munies de la banderole officielle du contrôle de l'Etat français, seront admises librement à l'importation en Italie sans aucune formalité, pourvu qu'elles soient conditionnées sous la forme et en l'état où elles sont présentées habituellement aux éducateurs, c'est-à-dire en boîtes ou télaines, et que ces emballages immédiats portent l'indication du poids net des graines, des races ou variétés dont elles sont issues, de la couleur du cocon, ainsi que le nom, l'adresse du graineur, le lieu de production, et le millésime de la campagne séricicole.

Les quantités de graines expédiées conformément au présent article, seront passibles, au moment de leur importation en Italie, d'un droit de douane de une lire soixantequinze par once (trente grammes) de graines de vers à soie.

Art. 3.

Les graines françaises importées dans les conditions prévues aux articles 1^{er} et 2 de la présente Convention, ne sont pas exceptées des conditions imposées par les articles 6, 8, 9, 12, et 14 de la loi italienne du 28 juin 1923.

Art. 4.

Les graineurs français soumis au contrôle officiel de l'Etat français, sont admis à vendre leurs produits en Italie. Toutefois, avant de se livrer, dans ce pays, au commerce des graines de vers à soie directement, soit par personne interposée, ils devront faire, au Ministère de l'économie nationale à Rome, un mois avant le commencement de leurs opérations de vente, la déclaration de l'existence et du fonctionnement de leur maison de commerce. Cette déclaration sera accompagnée d'un certificat du service du contrôle français des graines de vers à soie, attestant que la dite maison est soumise à la surveillance. Ce certificat ne sera plus né-

cessaire si le contrôle devient obligatoire en France pour tous les graineurs.

Art. 5.

En outre des dispositions prévues aux articles précédents, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, prennent réciproquement l'engagement d'appliquer aux ressortissants de l'Autre Puissance établis sur leur territoire ou qui viendraient s'y établir, un traitement identique à celui que les lois et règlements édictent pour leurs propres nationaux en ce qui concerne la production et le commerce des graines de vers à soie.

Art. 6.

La graine de vers à soie déjà vendue antérieurement à la signature de la présente Convention, par les industriels français pour la campagne séricicole de 1924, sera admise à l'importation en Italie jusqu'au 30 avril courant inclus, aux conditions de la convention italo-française du 27 août 1920.

Le gouvernement français remettra au gouvernement italien la liste des graineurs français bénéficiant des dispositions ci-dessus, avec l'indication, pour chacun d'eux, des quantités de graines de vers à soie restant à importer en Italie. Ces importations devront être effectuées exclusivement par le bureau de douane de Ventimille et ne pas dépasser au total une quantité de 18,000 onces.

Art. 7.

Le présente Convention remplace celle signée à Rome le 27 août 1920, concernant l'importation en Italie des graines de vers à soie produits en France. Les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. Cette Convention entrera, toutefois, en vigueur à titre provisoire à dater du jour de sa signature. Elle aura effet jusqu'au 30 avril 1925 inclus, et sera prorogée d'année en année par tacite reconduction, à moins qu'elle n'ait été dénoncée six mois avant cette date ou avant

l'expiration de chaque période annuelle ultérieure.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 10 avril 1924.

ROMANO AVEZZANA
R. LESAGE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il ministro per gli affari esteri
MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi sette disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsalino, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Canavina, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cattaneo, Caviglia, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cito

Filomarino, Civelli, Cocchia, Colonna, Conti, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Crespi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Bono, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Marinis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Teranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, Durante.

Ferri, Figoli, Fracassi, Fratellini, Froia.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Gualterio, Guidi.

Indri.

Lagasi, Lanza Di Scalea, Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli, Lustig.

Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabroni, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincerle, Pironti, Pitacco, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Puntoni.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè, Sili, Silvestri, Simonetta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tanari, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Venosta, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sistemazione degli Uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria

al lavoro degli invalidi di guerra e norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima (Numero 196):

Senatori votanti 193

Favorevoli 172

Contrari 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923 fra l'Italia e la Spagna (N. 228):

Senatori votanti 193

Favorevoli 172

Contrari 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920 (N. 174):

Senatori votanti 193

Favorevoli 173

Contrari 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'accordo stipulato a Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane quattrocento milioni che il Governo Polacco intende di emettere in Italia, garantito dal Monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, nonchè del Regio decreto 15 marzo 1924, n. 362, con il quale il Regio Governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito (N. 177):

Senatori votanti 193

Favorevoli 172

Contrari 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603, col quale è data piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardo al trasferimento di sede delle Società, e cioè delle persone giuridiche, commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazione (N. 227):

Senatori votanti	193
Favorevoli	173
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla convenzione italo-cescoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1º marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925 (N. 230):

Senatori votanti	193
Favorevoli	170
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 162, che dà esecuzione all'accordo concluso a Portorose coi Governi dell'Austria, dell'Ungheria, della Romania, dei Serbi-Croati-Sloveni e della Cecoslovacchia allo scopo di facilitare le relazioni postali (N. 225):

Senatori votanti	193
Favorevoli	169
Contrari	24

Il Senato approva.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli onorevoli ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Lucchini, San Martino, Pullè, Mazziotti, Gatti, Fracassi, Torrigiani, Pellerano, Rampoldi, Milano Franco d'Aragona, Morrone e Calisse.

A norma del regolamento, tali risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura della seguente

Interpellanza :

Al Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri intorno alle straordinarie affermazioni da lui formulate circa responsabilità che io rivendico in relazione alla politica di un passato Gabinetto.

Sforza

e delle seguenti

Interrogazioni :

Ai ministri dell'interno e della pubblica istruzione per conoscere se hanno valutato il danno che all'istruzione di giovani medici ed al progresso della medicina arrecano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge sulla clinicizzazione degli ospedali, disposizioni in parte contrarie allo spirito ed alla lettera della legge stessa, in tutto dannose al regolare funzionamento dell'insegnamento clinico universitario.

Cirincione

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere se intende provvedere agli inconvenienti che si verificano in conseguenza delle date fissate per gli esami di maturità. I quali, terminando alla fine di luglio, ed in qualche Istituto verso la metà di agosto, obbligano professori e studenti ad un faticoso lavoro nel colmo dell'estate, a scapito della salute.

L'inconveniente è maggiore nel caso in cui i giovani cadano in qualche materia, poichè gli esami di riparazione si iniziano già ai primi di ottobre; senza dire che viene perciò anche a mancare il tempo sufficiente per la preparazione.

Si aggiunga che i professori di Università

chiamati fuori della sede loro come Commissari, sono costretti a rinviare gli esami universitari, qualche volta anche oltre il 31 luglio, termine dell'anno scolastico, con sacrificio proprio e degli studenti.

Supino

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se non crede urgente provvedere alla sicurezza della R. Biblioteca universitaria di Padova, e nello stesso tempo alla sua accessibilità, ordinando lo sgombero della rimessa per camions con ampio deposito di materie infiammabili recentemente aperta di fronte al portone dell'edificio, alla distanza di sette metri; e se creda realmente assicurata la Biblioteca stessa contro l'altra fonte di pericolo costituita da una seconda rimessa per automobili situata a pochi metri di fianco, con la concessione già fatta dell'erezione di un deposito automatico per benzina.

Tamassia

Ai ministri delle comunicazioni e dei lavori pubblici sulle cause del disastro ferroviario di Badolato.

Libertini

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Onorevole Ministro dell'Economia Nazionale per sapere le ragioni che lo indussero, come appare dal comunicato dell'Agenzia Stefani, a prendere i provvedimenti ivi indicati nei riguardi dell'Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia e particolarmente a sciogliere il Consiglio di Amministrazione e di Vigilanza dell'Istituto stesso, mentre gli atti del disciolto Consiglio non furono mai oggetto di richiami o di critiche da parte di chicchesia.

Diena.

Interrogazioni con risposta scritta:

Il sottoscritto, di fronte al fatto che nei recenti concorsi di patologia medica e di patologia chirurgica le Commissioni furono composte in maggioranza di cultori di materie affini, anzichè di cultori della *materia*, considerando che si tratta di due materie fondamentali, *interroga il ministro della pubblica istruzione* per sentire se in base allo spirito dell'art. 26 del Regolamento generale universitario ed a quanto

si è fatto per tutte le altre materie, ritenga di vigilare perchè in avvenire anche per la patologia medica e la patologia chirurgica le Commissioni siano composte di cultori della materia.

Gatti

Ai ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici per sapere quali risoluzioni abbiano adottato:

1°) circa il collocamento del Museo, dell'Archivio e della Biblioteca del Risorgimento nel monumento dedicato al Re Vittorio Emanuele II in Roma;

2°) e in ordine a l'idea manifestata dall'ex ministro conte Casati nella seduta del Senato del 12 dicembre 1924 di costruire sul Campidoglio un altro edificio per collocarvi i cimeli del nostro Risorgimento.

Mazziotti

Al ministro delle finanze per sapere se intenda emanare prossimamente il provvedimento annunziato già da mesi dall'Agenzia Stefani, che assoggetti alla tassa di R. M. soltanto gli utili delle Società Anonime che vengono distribuiti agli azionisti, esentando tutta quella parte che venga destinata a formazione di riserva ordinaria e straordinaria.

Fracassi

Al ministro delle comunicazioni per sapere se non crede che sarebbe molto utile, quando andrà in vigore l'orario invernale, apportare alcune piccolissime variazioni agli orari dei treni N. 2341 e 1061 per dare il modo alle popolazioni della Lunigiana di potere arrivare a Massa col N. 1061 e cioè qualche minuto prima delle 10 ant. e così poter sbrigare in un sol giorno i loro affari col capoluogo.

ORARIO ATTUALE MODIFICAZIONI
CHE SI PROPONGONO

Treno N. 2341.

Parte da Parma alle 5.15, arriva a S. Stefano alle 9.10, riparte da S. Stefano alle 9.20, arriva a Sarzana alle 9.36.

Dovrebbe partire da Parma alle 5, arriverebbe a S. Stefano alle 8.55; dovrebbe ripartire alle 9, arriverebbe a Sarzana alle 9.16.

Treno N. 1061

Parte da Genova alle 4,30, arriva a Spezia alle 8.15, riparte da Spezia alle 8.30, arriva a Sarzana alle 9.01, riparte da Sarzana alle 9.06, arriva a Pisa alle 11,02 con una fermata a Viareggio di 15 minuti.

Dovrebbe partire da Genova alle 4.40, arriverebbe a Spezia alle 8.25, ripartendo da Spezia alle 8.40; arriverebbe a Sarzana alle 9.11, e da Sarzana dovrebbe ripartire alle 9.18. A Viareggio dovrebbe fermarsi 7 minuti e non 15, arriverebbe a Pisa alle 11,04. I viaggiatori arriverebbero in tempo per prendere il treno per Firenze che parte alle 11.20.

Pellerano

Al ministro dell'economia nazionale su la disposizione del decreto ministeriale 19 maggio 1925, art. 1, comma a) circa il permesso primaverile di caccia ai *palmipedi* e *trampolieri*, in cui manca la indicazione delle località dove detta caccia è consentita; e su l'altra concessione di caccia alla *beccaccia* dal 1º aprile al 20, contraria agli affidamenti dati in Senato dall'on. ministro Nava al sottoscritto, che con sua interrogazione ne reclamava la abolizione dimostrandone gli effetti dannosi, specialmente per le colline che sono a un'altitudine ben inferiore ai metri 800 sul livello del mare.

Torrigiani

Al ministro dell'interno per conoscere se le Amministrazioni comunali, provinciali e di pubblica beneficenza che hanno ripristinato in tutto o in parte le disposizioni relative alle pensioni agli impiegati a norma del R. decreto 16 aprile 1925, n. 533, abbiano pure obbligo di ripristinare le pensioni tolte, o modificate in base al Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177 ai pensionati prima di tale data, non constandomi che le Amministrazioni stesse abbiano usato di tale criterio che sembrerebbe equo.

Gatti

A prescindere dalle ordinarie attribuzioni e dall'abituale vigilanza spettanti alle locali Autorità politiche e amministrative, chiedo di interrogare l'On. ministro dell'interno, onde dica, se, in considerazione della frequenza e gravità dei casi, nonché delle numerose vit-

time che dovunque quasi periodicamente si deplorano, al seguito di sciagure automobilistiche, dovute per lo più all'imprudenza dei conducenti ed alla sconsigliata velocità a cui questi sogliono abbandonarsi perfino nelle vie più frequentate, non creda, nella sua superiore direttiva, ed a tutela della incolumità della vita umana impartire energiche e speciali disposizioni che tornino di monito e di rigorosa norma alle dipendenti autorità, non sempre vigili e premurose nel reprimere adeguatamente i lamentati abusi.

Milano Franco d'Aragona

A seguito di precedente interrogazione e della relativa risposta scritta, posto mente alle gravi e micidiali disgrazie che tuttavia si deplorano sui passaggi a livello delle ferrovie, e che se alcune vanno ascritte alla imprudenza e alla imprevidenza delle stesse vittime, altre indubbiamente derivano dalle insufficienti ed anche inesistenti cautele suggerite dall'esperienza, chiedo d'interrogare l'On. ministro delle comunicazioni, affinché dica se non creda sull'obbietto rivolgere in particolar modo la sua illuminata attenzione, sia nell'intento di ridurre e limitare allo stretto necessario il rilevante numero dei passaggi a livello, riconosciuto eccessivo in alcune regioni, come a mo' d'esempio in Liguria, sia nell'intento di estendere possibilmente la provvida applicazione dei pali o sbarre automatiche precedute dalle relative preventive segnalazioni, che già funzionano efficacemente in alcune località dell'alto Adige.

Milano Franco d'Aragona

Al ministro delle finanze per sapere se non creda necessario mandare in missione per un anno alla Regia Intendenza di finanza di Massa due segretari e un applicato, allo scopo di far sbrigare le moltissime domande fatte a norma di legge dai danneggiati del terremoto avvenuto nel settembre 1920. Il provvedimento è urgente, sia perchè sono già trascorsi cinque anni e sia perchè molti dei danneggiati hanno dovuto contrarre dei debiti e debbono attendere a pagarli di riscuotere i sussidi, ai quali hanno diritto.

Pellerano

Al ministro della pubblica istruzione per sapere come intende provvedere contro la impressionante diminuzione di ragazzi che questo anno si verifica nelle scuole elementari del Regno.

Rampoldi

Al ministro della giustizia ed affari di culto ed al ministro della pubblica istruzione onde dicano, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, se, proseguendo nell'attuazione del lodevole programma del Governo nazionale inteso alla conservazione e valorizzazione dei patrii monumenti, ed in omaggio dovuto alla città fedelissima, non credano prendere a cuore le sorti del duomo di Trento, ove si conservano, fra gli altri tesori d'arte, i preziosi arazzi fiamminghi, provvedendo alle indispensabili riparazioni ed al restauro del tetto di quella insigne cattedrale, che versa in deplorevoli condizioni a causa e per effetto della nota asportazione del suo rivestimento metallico; subita durante la nostra gloriosa guerra di rivendicazione.

Milano Franco d'Aragona

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se, in armonia allo spirito degli speciali benefici concessi dallo Stato ai suoi impiegati con la legislazione sulle case economiche e popolari e in armonia altresì alla norma che la concessione dell'affitto della casa o dell'appartamento assegnato ad un socio possa da questo farsi soltanto a favore di persona che sia anche essa socio della Cooperativa o che lo diventi e in ogni caso sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione, non creda di chiarire la disposizione dell'art. 18 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, regolante la materia, rettificato secondo l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 545, nel senso che :

1) la pigione dell'affitto consentito non possa mai superare la misura della quota di ammortamento che grava sull'assegnatario ;

2) che a garanzia di ciò, il pagamento della pigione stessa debba essere dal fittuario fatto direttamente alla cooperativa e non per il tramite dell'assegnatario dell'appartamento.

Morrone e Calisse

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno :

I. Discussione del seguente disegno di legge :

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo (N. 188).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno (N. 226) ;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge : 1° in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920 ; ed approvazione di due emendamenti alla Convenzione stessa. 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207 « Norme per la navigazione aerea ». 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176 « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili (N. 111) ;

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 489, che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, per la produzione e il commercio del seme-bachi da seta (N. 229).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato delle provincie e dei comuni (N. 195) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, « Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie » (N. 205) ;

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 7 gennaio 1925, n. 16, « Modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 » (N. 206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca » (N. 221);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: « Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie » (N. 222);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: « Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume » (N. 223);

Autorizzazione per imporre un'unica tassa di registro ad alcuni atti della Società Italiana che otterrà la concessione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e le Azzorre (N. 193);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1924, n. 761, relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato (N. 197);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio Esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 198);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie (N. 238);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la Convenzione 25 novembre 1919 per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari (N. 136);

Conversione in legge del Regio decreto

13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari (N. 137);

Approvazione del testo di Convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (Numero 165);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra a contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole (N. 219);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici (N. 215);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane (N. 212);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane (N. 213);

Conversione in legge del Regio decreto 2 giugno 1924, n. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero (N. 70);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato (N. 224);

Conversione in legge del Regio decreto legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale (N. 211)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna (N. 201);

Lotteria a favore delle Opere Pie « Russo, Fornari e Marianna Manfredi » di Cerignola (Foggia) (N. 202);

Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal fondo di riserva per le

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1925

spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-1925 (N. 251);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (Numero 214);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili (N. 233).

La seduta è tolta (ore 17.15).

Risposte scritte ad interrogazioni.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. — Al seguito di precedente interrogazione e di relativa risposta scritta, posto mente alle gravi micidiali disgrazie che tutt'ora si deplorano sui passaggi a livello delle ferrovie e che se alcune vanno ascritte all'imprudenza e all'imprevidenza delle stesse vittime, altre indubbiamente derivano dalle insufficienti ed anche inesistenti cautele suggerite dall'esperienza, chiedo d'interrogare l'onorevole ministro delle comunicazioni, affinché dica se non creda sull'obbiettivo rivolgere in particolar modo la sua illuminata attenzione sia nell'intento di ridurre e limitare allo stretto necessario il rilevante numero dei passaggi a livello, riconosciuto eccessivo in alcune regioni come a mo' d'esempio in Liguria, sia nell'intento di estendere possibilmente la provvida applicazione dei pali o sbarre automatiche precedute dalle relative preventive segnalazioni, che già funzionano efficacemente in alcune località dell'Alto Adige.

RISPOSTA. — L'Amministrazione ferroviaria ha già a mezzo di apposita Commissione provveduto ad una revisione generale delle condizioni della maggior parte dei passaggi a livello aperti e senza custodia e ha già adottato e sta

adottando dove occorrono, provvedimenti opportuni, quali l'impianto di sbarre manovrabili a distanza, l'impianto di segnalatori ottici ed acustici ed anche il ripristino della custodia.

I passaggi a livello che dopo ciò vengono lasciati aperti ed incustoditi hanno visuale sufficiente d'ambo i lati per garantire chi attraversa la strada ferrata, purchè questi osservi le misure prudenziali necessarie prima d'impegnare l'attraversamento

Assicuro, pertanto, che la complessa materia dei passaggi a livello è stata ed è continuamente oggetto del più attento e ponderato esame da parte dell'Amministrazione Ferroviaria al fine di contemperare la rigida necessità dell'erario col rispetto della pubblica incolumità.

Il sottosegretario di Stato per le ferrovie

PANUNZIO.

LUCCHINI. — Desidera sapere dall'Onorevole ministro delle comunicazioni se non crede opportuno:

Disporre che non soltanto i treni ma si ancora le linee ferroviarie portino un numero d'ordine fisso e generale per tutti gli orari ufficiali, grandi, piccoli, in vendita o meno al pubblico.

Ritornare agli orari manuali ferroviari ufficiali stampati possibilmente in carta più resistente all'anteriore e più usitato e assai più comodo formato oblungo.

Indicare la direzione dei treni e delle vetture ferroviarie, anzichè con targhe appese ai lati poco perspicue, con piccole banderuole sporgenti.

RISPOSTA. — Le linee ferroviarie esercitate dallo Stato, inserite tanto nell'orario generale che in quello ufficiale pubblicato a cura di questo Ministero, portano la stessa numerazione. Verrà in seguito esaminata la possibilità di dare identica numerazione ai quadri orario risultanti dai fogli murali.

L'attuale formato a Maddalena degli orari suddetti è stato adottato per poter usare un tipo di numeri tipografici più grandi e quindi più leggibili di quelli usati nel primo tipo formato oblungo.

Nelle grandi stazioni esistono delle ampie targhe indicatrici della direzione dei treni ed

in alcuni anche poste ortogonalmente al treno (come a Firenze S. M. N.)

I cartelli indicatori del percorso apposito alle carrozze corrispondono ai tipi generalmente usati anche all'estero, e particolarmente per le vetture dei servizi diretti internazionali, nè consta abbiano mai dato luogo a rilievi o ad inconvenienti.

L'uso dei cartelli o banderuole sporgenti non sarebbe compatibile con l'esigenza della sagoma limite del materiale mobile e con le disposizioni legislative che regolano tale materia.

Il Sottosegretario di Stato per le ferrovie

PANUNZIO.

FRACASSI. — Al ministro delle finanze per sapere se intenda emanare prossimamente il provvedimento annunziato già da mesi dalla Agenzia Stefani che assoggetti alla tassa di ricchezza mobile soltanto gli utili delle Società anonime che vengono distribuiti agli Azionisti, esentando tutta quella parte che venga destinata a formazione di riserva ordinaria e straordinaria.

RISPOSTA. — Il provvedimento sollecitato dall'Onorevole interrogante per fare di chiarire soggetti all'importo di ricchezza mobile soltanto gli utili delle Società Anonime che vengono distribuiti, esentando tutta quella parte che sia destinata alla riserva ordinaria e straordinaria riveste una speciale importanza per le conseguenze finanziarie che la sua adozione potrà portare al bilancio dello Stato e le ripercussioni di ordine giuridico che potranno verificarsi nella giusta applicazione del tributo mobiliare.

Trattasi, in realtà, di un problema che l'Amministrazione finanziaria ha sempre considerato in prima linea per la integrale riforma della legislazione delle imposte dirette, ma che deve essere esaminato e approfondito in ogni sua parte con la maggiore serietà per evitare possibili sorprese di carattere giuridico finanziario.

Si assicura però l'onorevole interrogante che condotti a termine gli studi, il Ministero si ripromette di dare al problema una definitiva soluzione in modo di conciliare equamente le disparate esigenze che ad esso si collegano.

Il Ministro

VOLPI.

LUCCHINI. — Al ministro della pubblica istruzione se non creda opportuno e urgente di dare altra più razionale sistemazione e più efficace impulso all'educazione fisica della gioventù nelle scuole medie, della quale è superfluo rilevare l'alta e primaria importanza, a tutti gli effetti morali, civili e politici; e cioè rievocandone l'ordinamento e l'andamento direttamente allo Stato, provvedendola di palestre meno primitive e più igieniche delle attuali, coordinandone più intimamente il tirocinio alle altre materie scolastiche e ristabilendo gli antichi istituti di magistero per la abilitazione al suo insegnamento.

RISPOSTA. — Con Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684, fu istituito l'Ente Nazionale per l'educazione fisica, sotto l'alta vigilanza di questo Ministero. Tale provvedimento fu ispirato dal vivo desiderio di migliorare le tristi condizioni, generali e particolari, nelle quali si trovava l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di istruzione media.

Data la brevità dell'esperimento fatto, non ho elementi precisi e fondati per accertare se la riforma effettuata nel campo di questa disciplina abbia raggiunto gli effetti che se ne attendevano. Però da una serie di circostanze e di osservazioni, ho riconosciuto la opportunità di studiare nuovamente il problema della educazione fisica degli istituti medi. E poichè questo problema mi sta sommamente a cuore, mi riservo di nominare una speciale Commissione, alla quale sottoporro anche le proposte presentate dall'on. senatore Lucchini.

Il Ministro

FEDELE.

RAMPOLDI. — Al ministro della pubblica istruzione per sapere come intende provvedere contro la impressionante diminuzione di ragazzi che quest'anno si verifica nelle scuole elementari del Regno.

RISPOSTA. — La diminuzione di nuovi iscritti nelle scuole elementari del Regno non è affatto « impressionante » come l'onorevole interrogante afferma, solo se si consideri che nel 1918 e nel 1919, anni di nascita degli attuali obbligati alla iscrizione, si ebbero circa cinquecento mila nati in meno, nei confronti degli anni precedenti alla guerra.

Ciò in conseguenza della guerra medesima e della pandemia influenzale che mietè circa mezzo milione di uomini.

Il Ministro

FEDELE.

PULLÉ. — Interroga il ministro della guerra per sapere se non creda di provocare provvedimenti contro la diffusione di un libricolo di versi di raffinata pornografia, intitolato: *Amori in guerra*, edito a Palermo dalla Casa Editrice « L'attualità » nel X anniversario 1915-1925, obbrobrioso e contaminante la purezza dei ricordi della vita al nostro fronte.

L'autore il quale si nasconde sotto il pseudonimo di Brenno, ha posto in prima pagina la propria fotografia nella uniforme di ufficiale di fanteria.

RISPOSTA. — La pubblicazione del libricolo intitolato « *Amori in guerra* » edito dalla Casa editrice « L'Attualità » di Palermo, era già a conoscenza di questo Ministero, il quale aveva subito disposto per l'eseguimento di sollecite indagini per l'identificazione dell'ufficiale che ne figura autore.

Allorchè tali accertamenti saranno compiuti, si procederà senz'altro, a norma dei risultati di essi, a carico dell'ufficiale stesso per quanto concerne responsabilità disciplinari.

Nei riguardi poi dell'eventuale infrazione alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa, si è informato della pubblicazione il Ministero dell'interno per i provvedimenti di sua competenza.

Il Sottosegretario di Stato

CAVALLERO.

PELLERANO. — Al ministro delle comunicazioni per sapere se non creda che sarebbe molto utile, quando andrà in vigore l'orario invernale, a portare alcune piccolissime variazioni agli orari dei treni N. 2341 e 1016 per dare il modo alle popolazioni della Lunigiana di potere arrivare a Massa col N. 1061 e cioè qualche minuto prima delle 10 antimeridiane, e così potere sbrigare in un sol giorno i loro affari col capoluogo.

ORARIO ATTUALE

MODIFICAZIONI
CHE SI PROpongONO

Treno N. 2341.

Parte da Parma alle 5.15, arriva a S. Stefano alle 9.10, riparte da S. Stefano alle 9.20, arriva a Sarzana alle 9.36.	Dovrebbe partire da Parma alle 5, arriverebbe a S. Stefano alle 8.55; dovrebbe ripartire alle 9, arriverebbe a Sarzana alle 9.16.
--	---

Treno N. 1061.

Parte da Genova alle 4.30; arriva a Spezia alle 8.15, riparte da Spezia alle 8.30, arriva a Sarzana alle 9.06, arriva a Pisa alle 11.02 con una fermata a Viareggio di 15 minuti.	Dovrebbe partire da Genova alle 4.40, arriverebbe a Spezia alle 8.25; ripartendo da Spezia alle 8.40 arriverebbe a Sarzana alle 9.11 e da Sarzana dovrebbe ripartire alle 9.18. A Viareggio dovrebbe fermarsi 7 minuti e non 15, arriverebbe a Pisa alle 11.04. I viaggiatori arriverebbero in tempo per prendere il treno per Firenze che parte alle 11.20.
--	--

RISPOSTA. — Colle modificazioni d'orario che andranno in vigore dal 1° ottobre p. v., l'attuale treno 1016, nella tratta Spezia-Pisa-Livorno, verrà posticipato in modo da porlo in immediata coincidenza a Sarzana col treno 2341-3613 proveniente da Parma.

In tal modo sarà possibile giungere a Massa e in tutte le stazioni fino a Livorno circa sessanta minuti prima dell'ora attuale, con sensibile miglioramento delle comunicazioni di cui tratta l'interrogazione dell'on. Pellerano, soddisfacendo le necessità in essa rappresentate.

Il Sottosegretario di Stato per le ferrovie

PANUNZIO.

SAN MARTINO. — Ai ministri dell'economia nazionale e della giustizia, autorizzati dal Consiglio dei ministri a presentare un disegno di legge che regoli i diritti di autore, per conoscere i criteri fondamentali cui intendono ispirarsi. Se o meno ritengono opportuno, ed in quale misura, di prendere in considerazione il disegno di legge apprestato fin dal 1919 dalla apposita Commissione, formata di speciali competenze, istituita con decreto 17 aprile 1917, disegno che provvede ai postulati lungamente richiesti dagli autori nei vari campi della loro attività intellettuale, presentato al Senato nella

tornata del 29 dicembre 1921 e decaduto per chiusura della sessione, particolarmente in riguardo al teatro se ritengono o meno di accogliere l'istituto della *licenza obbligatoria*, innovazione contenuta in quel disegno di legge e auspicata per il teatro lirico, anche con voto solenne dell'ultimo Congresso Musicale (Firenze, dicembre 1923) per difesa contro il monopolio che ne inceppa l'andamento; se credano o meno di regolare il deposito delle opere sceniche *inedite* secondo le risultanze che i più recenti studi suggeriscono ad ovviare un caso comune per le opere melodrammatiche che si perpetui nei detentori il godimento dei diritti fissati dalla legge; se si voglia provvedere per le opere cadute in pubblico dominio in modo da continuarne i proventi in favore dello Stato per devolverli a beneficio delle scienze e delle arti.

RISPOSTA. — Per la redazione del disegno di legge sul diritto di autore sono stati intensificati gli studi necessari, ed in questi giorni si stanno vagliando le proposte avanzate sulle varie questioni dalle rappresentanze delle classi interessate. Del disegno di legge presentato al Senato nella tornata del 29 dicembre 1921 è tenuto il maggior conto possibile, e nel nuovo disegno di legge saranno accolti taluni istituti in quello contenuti, se ed in quanto essi saranno ritenuti rispondenti alle esigenze della tutela dovuta al patrimonio intellettuale della nazione ed agli autori delle opere dell'ingegno.

Il Ministro

NAVA.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. — Ai ministri della giustizia e degli affari di culto e della pubblica istruzione onde dicano ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, se, proseguendo nella attuazione del lodevole programma del Governo nazionale inteso alla conservazione e valorizzazione dei patrii monumenti, ed in omaggio dovuto alla Città fedelissima, non credano prendere a cuore le sorti del Duomo di Trento, ove si conservano, fra gli altri tesori d'arte, i preziosi arazzi fiamminghi, provvedendo alle indispensabili riparazioni ed al restauro del tetto di quella insigne Cattedrale, che versa in deplorable condizioni

a causa e per effetto della nota asportazione del suo rivestimento metallico, subita durante la nostra gloriosa guerra di rivendicazione.

RISPOSTA. — Dagli atti di questo Ministero della giustizia e degli affari di culto non risultava finora segnalata la necessità e l'urgenza dei restauri al tetto della chiesa cattedrale di Trento.

Ad ogni modo se verrà presentato dagli interessati un progetto di lavori occorrenti a quel sacro edificio, non si mancherà di concorrere nella spesa limitatamente però agli scarsi fondi di cui il Ministero può disporre sullo stanziamento destinato in bilancio per i servizi di culto delle nuove provincie.

D'altra parte la detta Cattedrale è annoverata tra i monumenti nazionali per cui nella spesa occorrente dovrà contribuire il Ministero della istruzione, il quale farà perciò conoscere i suoi intendimenti per la parte che lo riguarda.

Il Ministro

ROCCO.

RISPOSTA. — Soltanto nel 1924 pervenne al Ministero della pubblica istruzione un piccolo progetto di restauro della cupola della cappella del Crocifisso del duomo di Trento, progetto che non ebbe corso per mancanza di fondi.

Tenuto conto, per altro, delle condizioni in cui trovasi quella insigne Cattedrale e per dimostrare alla Città fedelissima quanto stia a cuore al Governo nazionale il decoroso mantenimento di quella importante raccolta di Opere d'Arte, è stata richiesta, d'urgenza, alla Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Trento un progetto completo dei restauri occorrenti che questo Ministero si riserva di esaminare con ogni cura, nella fiducia che le condizioni del bilancio consentiranno al più presto l'esecuzione degli accennati lavori.

Il Ministro

FEDELE.

MAZZIOTTI. — Ai ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici per sapere quali risoluzioni abbiano adottato:

1°) circa il collocamento del Museo, dell'archivio e della Biblioteca del Risorgimento

nel monumento dedicato a Re Vittorio Emanuele II in Roma ;

2°) e in ordine all'idea manifestata dall'ex ministro conte Casati nella seduta del Senato del 12 dicembre 1924 di costruire sul Campidoglio un altro edificio per collocarvi i cimeli del nostro Risorgimento.

RISPOSTA. — In risposta alla sua interrogazione mi prego comunicarLe che il Museo nel quale dovranno essere raccolti i preziosi cimeli del glorioso nostro Risorgimento, e giusta gli accordi intervenuti con l'eccellentissimo Comitato, troverà posto nella costruzione che devesi eseguire a tergo della testata sinistra del monumento al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

Il relativo progetto esecutivo, ormai pressochè ultimato dall'Ufficio Tecnico competente, sarà al più presto sottoposto all'esame dei prescritti corpi consultivi, dopo di che si darà inizio ai lavori.

Negli stessi locali, ed in quelli ad essi adiacenti (fino a raggiungere il portichetto del Vignola) per la costruzione dei quali è in corso di studio il progetto esecutivo, dovranno, poi, essere sistemati la Biblioteca e l'Archivio.

Avrà, così, attuazione l'affidamento dato dall'ex ministro della pubblica istruzione on. conte Casati nella tornata 12 dicembre 1924 del Senato.

In detta seduta infatti, l'on. Casati, premesso che non era possibile sistemare i cimeli del Risorgimento nelle aule del monumento sul Campidoglio, ebbe appunto ad assicurare che, all'uopo, sarebbe stato costruito un apposito edificio dal lato sinistro della Mole Sacconiana.

Il Ministro
GIURIATI.

RISPOSTA. — Per la parte di mia competenza, non posso che associarmi a quanto ha già risposto l'onorevole collega per i lavori pubblici.

Il Ministro
FEDELE.

MORRONE e CALISSE. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se, in armonia allo spirito degli speciali benefici concessi dallo Stato

ai suoi impiegati con la legislazione sulle case economiche e popolari e in armonia altresì alla norma che la concessione dell'affitto della casa o dell'appartamento assegnato ad un socio possa da questo farsi soltanto a favore di persona che sia anche essa socio della cooperativa o che lo diventi e in ogni caso sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione, non creda di chiarire la disposizione dell'art. 18 del Regio decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2412, regolante la materia, rettificato secondo l'art. 1 del Regio decreto legge 23 marzo 1924, n. 545 nel senso che :

1) la pigione dell'affitto consentito non possa mai superare la misura della quota di ammortamento che grava sull'assegnatario.

2) che a garanzia di ciò il pagamento della pigione stessa debba essere dal fittuario fatto direttamente alla cooperativa e non per il tramite dell'assegnatario dell'appartamento.

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione rivoltami mi prego informare che riconosco l'opportunità che siano emanate disposizioni dirette a stabilire che nel caso di affitto di alloggi cooperativi ai sensi dell'art. 18 del Regio decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2412, la pigione non possa superare la quota di ammortamento e debba essere corrisposta direttamente dall'affittuario alla cooperativa, in modo da evitare speculazioni sugli alloggi cooperativi costruiti con il finanziamento dello Stato.

Assicuro pertanto che una norma del genere sarà inclusa in un provvedimento di carattere legislativo riguardante l'edilizia popolare che è in corso di studio presso il mio Ministero.

Il Ministro
GIURIATI.

TORRIGIANI. — Al ministro dell'economia nazionale sulla disposizione del decreto ministeriale 19 maggio 1925, art. 00 comma a) circa il permesso primaverile di caccia ai *pal-mipedi* e *trampolieri* in cui manca la indicazione della località dove detta caccia è consentita, e sull'altra concessione di caccia alla beccaccia dal 1° aprile al 20, contraria agli affidamenti dati in Senato dall'on. ministro Nava al sottoscritto, che con la sua interrogazione ne reclamava l'abolizione dimostrandone

gli effetti dannosi, specialmente per le colline che sono ad una altitudine ben inferiore ai m. 800 sul livello del mare.

RISPOSTA. — Essendoci già una disposizione regolamentare disciplinante la caccia col fucile ai palmipedi e trampolieri, dopo il 31 dicembre (art. 39 del Regolamento 24 settembre 1923, n. 2448) per quel che concerne i luoghi nei quali la caccia medesima può essere esercitata, non sembra occorresse ripetere la relativa disposizione in sede di decreto ministeriale, in quanto tale decreto non avrebbe potuto in nessun caso essere inteso come contrastante con il regolamento.

Su tale punto non sembra possa esser dubbio, e per conseguenza la caccia ai palmipedi e trampolieri, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1925, non può esercitarsi che sui laghi, sugli specchi d'acqua e lungo i corsi d'acqua, sugli acquitrini e sulle ripe.

Per quanto riguarda la caccia alla beccaccia, si fa presente che essa è consentita dal decreto in parola dal 1° al 20 marzo, nel Piemonte, Lombardia e Veneto e nelle provincie di Parma e Piacenza e nell'Emilia (eccettuate le predette provincie) e nella Toscana fino al 20 marzo (senza interruzione).

La citazione dei trampolieri, nell'articolo in parola, non può dar luogo ad equivoci, dato che della beccaccia si parla *separatamente*.

Ciò non contrasta menomamente coll'art. 3 comma b) del Regio decreto legge 4 marzo 1924, n. 754 che, è superfluo dirlo, non poteva essere modificato.

Quanto agli affidamenti si osserva che il Ministero non mancò di sottoporre al Comitato consultivo per la caccia tutti i voti concernenti la materia delle restrizioni, ma ritenne pure di dovere accogliere le proposte dell'organo stesso — testualmente ripetesì, riprodotte nel decreto in questione — perchè nell'argomento di cui trattasi occorre seguire una linea direttiva che realizzi la massima organicità nei relativi provvedimenti.

In ogni modo, nella prossima riunione del Comitato, questo Ministero si propone di richiamare l'attenzione sul voto del quale si è reso interprete l'onorevole interrogante, facendo presente, però, che l'assoluta abolizione

della caccia alla beccaccia, nell'epoca a cui l'onorevole interrogante si riferisce, non sembrerebbe opportuna, in quanto il Ministero può solamente *restringere* i vari periodi venatori, ma non assolutamente e per sempre sopprimerli.

Il Ministro per l'economia nazionale

BELLUZZO.

GATTI. — Di fronte al fatto che nei recenti concorsi di patologia medica e di patologia chirurgica le Commissioni furono composte in maggioranza di cultori di materie *affini*, anzichè di cultori della *materia*, considerando che si tratta di due materie fondamentali, *interroga il ministro della pubblica istruzione* per sapere se in base allo spirito dell'art. 26 del Regolamento generale universitario ed a quanto si è fatto per tutte le altre materie, ritenga di vigilare perchè in avvenire anche per la patologia medica e la patologia chirurgica le Commissioni siano composte di cultori della *materia*.

RISPOSTA. — L'art. 17 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 stabilisce che le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono nominate dal ministro su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composte di tre professori o cultori della materia o di materia affine; norme queste confermate dall'art. 26 del Regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Dalle citate disposizioni, si deduce che spetta al Consiglio superiore, nella sua competenza tecnica, di indicare di volta in volta, i componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, con facoltà di sceglierli fra i professori o i cultori della materia, che è oggetto della cattedra messa a concorso o di materia affine.

Ogni qualvolta le deliberazioni del Consiglio superiore risultano conformi alla precisa dizione delle norme su accennate, al ministro non resta che procedere alla nomina delle Commissioni designate, siano esse composte in tutto o in parte, di professori o cultori della materia o di materia affine.

Ad ogni modo, sull'interrogazione presentata

dall'on. senatore Gatti, sarà richiamata la particolare attenzione del vice-Presidente del Consiglio superiore.

Il Ministro
FEDELE.

PELLERANO. — Al ministro delle finanze per sapere se non creda necessario mandare in missione per un anno alla Regia intendenza di finanza di Massa due segretari ed un applicato allo scopo di far sbrigare le moltissime domande fatte a norma di legge dai danneggiati del terremoto avvenuto nel settembre 1920. Il provvedimento è urgente, sia perchè sono già trascorsi cinque anni e sia perchè molti dei danneggiati hanno dovuto contrarre dei debiti e debbono attendere a pagarli di riscuotere i sussidi, ai quali hanno diritto.

RISPOSTA. — Fin dal dicembre scorso, vennero impartite disposizioni all'Intendente di finanza di Massa perchè fosse dato celere impulso al servizio dei contributi a favore dei danneggiati del terremoto, eliminando ogni causa di ingiustificato ritardo.

A tale effetto venne disposto che, per coadiuvare il primo segretario addetto a tale servizio, venisse utilizzato nei lavori attinenti ad esso un cottimista appositamente assunto e di più fosse prolungato per tutti l'orario normale di ufficio.

Giusta le assicurazioni pervenute dall'Intendente, deve ritenersi che tali disposizioni non abbiano mancato di dare buoni risultati.

Recentemente, poi il Ministero, sempre nell'intento di assicurare un migliore andamento a tutti i servizi e quindi anche a quello riguardante i danneggiati dal terremoto, ha assegnato all'Intendenza di Massa due alunni di ordine di nuova nomina, ripromettendosi anche di destinarvi un funzionario amministrativo appena le condizioni della situazione generale del personale lo consentiranno.

Per ora, data la mancanza di funzionari disponibili e l'impossibilità di spostarne — senza danno — da altre sedi, non si ha assolutamente modo di inviare a Massa altri impiegati sia definitivamente, sia in temporanea missione.

D'altra parte deve rilevarsi che la causa dei ritardi sta anche nel fatto che le domande di contributo, per se stesse numerosissime, richiedono in genere una laboriosa e ponderata disamina e quasi sempre danno luogo a preventive lunghe istruttorie, specialmente, perchè — nella massima parte — imperfettamente documentate.

In ogni modo non si è mancato di ricordare all'Intendente di Massa la necessità di portare tutta la sua attenzione sul servizio dei contributi, perchè esso proceda con la sua desiderabile speditezza.

Il Ministro
VOLPI.

Licenziato per la stampa il 24 novembre 1925 (ore 19.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.